

# Procedure Applicative DM 2 marzo 2018



***Versione approvata dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti  
in data 5 settembre 2019***

## Sommario

1	INQUADRAMENTO GENERALE .....	6
1.1	Premessa .....	6
1.2	Contesto normativo .....	7
1.2.1	Normativa sulla qualità del biometano .....	8
1.2.2	Regolazione ARERA .....	10
1.2.3	Il sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti.....	14
	<b>PRODUTTORI.....</b>	<b>17</b>
2	INCENTIVAZIONI PREVISTE DAL DECRETO.....	18
2.1	Impianti di produzione.....	18
2.1.1	Impianti di produzione biometano e biometano avanzato .....	18
2.1.2	Impianti di produzione di biocarburanti avanzati .....	19
2.2	Incentivazione degli impianti di produzione di biometano (Articolo 5).....	21
2.3	Incentivazione degli impianti di produzione di biometano avanzato (Articolo 6) .....	22
2.3.1	Maggiorazioni per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e liquefazione pertinenti.....	30
2.4	Incentivazione degli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (articolo 7).....	32
2.5	Incentivazione degli impianti di produzione di biometano "riconvertiti" (articolo 8) .....	34
2.5.1	Caso 1: Impianto riconvertito successivamente alla scadenza degli incentivi all'energia elettrica .....	36
2.5.2	Caso 2: Impianto che ha terminato gli incentivi all'energia elettrica prima dell'entrata in vigore del Decreto.....	36
2.5.3	Caso 3: Impianto riconvertito almeno 3 anni prima della scadenza degli incentivi all'energia elettrica, con produzione elettrica incentivata residua .....	37
2.5.4	Caso 4: Impianto riconvertito meno di 3 anni prima della scadenza degli incentivi all'energia elettrica .....	39
2.6	Incentivazione degli impianti qualificati ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.....	40
3	PRECISAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO .....	41
3.1	Materie prime .....	41
3.1.1	Materie prime di cui all'Allegato 3 al decreto 10 ottobre 2014.....	41
3.1.2	Criteri di individuazione delle materie prime.....	45
3.1.3	Tipologia di CIC, materie prime utilizzate e relative maggiorazioni .....	47
3.2	Sostenibilità.....	51

3.3	Contratti di fornitura per l'immissione in consumo nei trasporti .....	52
3.4	Biometano derivante da più impianti di produzione di biogas .....	53
4	QUALIFICA DEGLI IMPIANTI .....	55
4.1	Caratteristiche della qualifica .....	55
4.2	Requisiti di accesso .....	56
4.3	Modalità di presentazione.....	57
4.4	Tipologie di richieste e comunicazioni.....	59
4.4.1	Richiesta di qualifica a progetto .....	59
4.4.2	Comunicazione di inizio lavori .....	60
4.4.3	Comunicazione di entrata in esercizio .....	60
4.4.4	Richiesta di qualifica in esercizio .....	61
4.5	Processo di qualifica .....	62
4.6	Documentazione da allegare .....	64
4.7	Contributo a copertura dei costi di istruttoria.....	65
4.8	Processo di valutazione .....	65
4.8.1	Valutazione delle richieste .....	65
4.8.2	Esito della valutazione delle richieste.....	65
4.8.3	Richiesta di integrazione documentale .....	67
4.8.4	Decadenza della qualifica .....	67
5	CONTRATTO GSE-PRODUTTORE.....	68
5.1	Tipologie di contratti .....	68
5.2	Modalità di attivazione del contratto previsto dall'art. 5 .....	69
5.3	Modalità di attivazione dei contratti previsti dall'art. 6 .....	69
5.3.1	Contratto di incentivazione art.6.....	70
5.3.2	Contratto di ritiro del biometano avanzato art.6.....	70
5.3.3	Sintesi attivazione contrattuale art. 6 .....	76
5.4	Modalità di attivazione del contratto previsto dall'art. 7 .....	77
6	DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI .....	78
6.1	Determinazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di biometano .....	78
6.1.1	Configurazione 1: Immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi – senza ritiro fisico .....	80

6.1.2	Configurazione 2: Immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico...	82
6.1.3	Configurazione 3: Immissione in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale – senza ritiro fisico .....	84
6.1.4	Configurazione 4: Immissione in consumo nei trasporti mediante carri bombolai – senza ritiro fisico .....	85
6.1.5	Configurazione 5: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione diretta all'impianto di liquefazione – senza ritiro fisico.....	87
6.1.6	Configurazione 6: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico ....	89
6.1.7	Configurazione 7: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi – senza ritiro fisico.....	91
6.1.8	Configurazione 8: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi connessa all'impianto di produzione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico .....	94
6.1.9	Configurazione 9: Immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi– con ritiro fisico.....	96
6.1.10	Configurazione 10: Immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai – con ritiro fisico ..	98
6.1.11	Configurazioni multiple e ritiro parziale del biometano .....	101
6.2	Determinazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di altri biocarburanti avanzati .....	108
6.3	Determinazione delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di liquefazione e/o di distribuzione pertinenti (art. 6) .....	109
6.3.1	Impianti di distribuzione pertinenti.....	109
6.3.2	Impianti di liquefazione pertinenti .....	112
6.4	Determinazione del numero di CIC spettanti.....	113
6.5	Determinazione dei corrispettivi dovuti al Produttore per il ritiro del biometano avanzato.....	118
7	RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI.....	119
7.1	Immissione in consumo nei trasporti del biometano (articolo 5).....	119
7.2	Immissione in consumo nei trasporti del biometano avanzato (articolo 6) .....	120
7.2.1	Valorizzazione dei CIC.....	120
7.2.2	Valorizzazione del biometano ritirato dal GSE .....	123

7.3	Immissione in consumo nei trasporti di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (articolo 7)	125
8	MODIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI INCENTIVATI	129
8.1	Modifica della configurazione tecnica ammessa agli incentivi	129
8.2	Modifica contrattuale	132
8.3	Modifiche di natura commerciale	132
9	VERIFICHE, CONTROLLI E SANZIONI	135
9.1	Verifiche del GSE	135
9.2	Verifiche del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti	137
10	ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI	140
10.1	Meccanismi previsti per il ritiro dei CIC relativi al biometano avanzato e/o ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano	140
10.2	Contratti tra GSE e Soggetti Obbligati	141
10.2.1	Attivazione del contratto con il Soggetto Obbligato	141
10.3	Modalità e tempistiche degli adempimenti per i Soggetti Obbligati aderenti	142
10.4	Calcolo dell'obbligo dei biocarburanti diversi da avanzati	147
10.4.1	Soggetti Obbligati aderenti a entrambi i meccanismi previsti dal Decreto	147
10.4.2	Soggetti Obbligati aderenti esclusivamente al meccanismo previsto dall'articolo 6 del Decreto	150
10.4.3	Soggetti obbligati aderenti esclusivamente al meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto	152
11	Definizioni	155
11.1	Soggetti	155
11.2	Biogas, Biometano e Biocarburanti	158
11.3	Impianti di produzione	160
11.4	Date e periodi	165
11.5	Reti	171
11.6	Impianti di distribuzione	172
11.7	Impianti di liquefazione	173
11.8	Immissione in consumo nei trasporti	174
11.9	Contratti	175
11.10	Portali informatici	175
12	ALLEGATI	II

12.1	Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica .....	II
12.1.1	Premessa .....	II
12.1.2	Documentazione da caricare per le richieste di qualifica a progetto .....	II
12.1.3	Documentazione da caricare per le richieste di qualifica in esercizio e le comunicazioni di entrata in esercizio .....	III
12.1.4	Descrizione della documentazione .....	VI
12.1.5	Modello di elenco delle fatture in forma tabellare .....	XX
12.2	Schema temporale del processo di qualifica.....	XXII
12.3	Diagramma del processo di valutazione delle richieste di qualifica .....	XXIII
12.4	Modalità di calcolo del potere calorifico inferiore medio mensile e della massa volumica media mensile autodichiarata dal Produttore.....	XXIV
12.5	Contenuti e documenti per le autodichiarazioni dei Produttori di biometano.....	XXV
12.6	Contenuti e documenti per le autodichiarazioni dei Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.....	XXVI

# 1 INQUADRAMENTO GENERALE

## 1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le procedure operative per il rilascio della qualifica e per la determinazione e riconoscimento degli incentivi ai Produttori di biometano e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 (nel seguito, Decreto).

Tale procedura mira a fornire le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal Decreto, dalla regolazione e dalla normativa tecnica in materia di produzione e di immissione in rete del biometano e degli altri biocarburanti avanzati.

Nel dettaglio, il documento presenta una sezione introduttiva, nella quale si definisce il quadro normativo, tecnico e regolatorio attualmente vigente, con un approfondimento sui temi legati al sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, sulla normativa inerente la qualità del biometano, nonché sulle modalità, definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA o Autorità) per la misurazione e immissione del biometano nella rete del gas naturale.

Segue una sezione dedicata ai Produttori, dove è fornita una descrizione dei meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto, con la previsione di talune informazioni specifiche con riguardo a mero titolo esemplificativo, al tema della sostenibilità, dei contratti che attestano l'immissione in consumo nei trasporti del biometano prodotto, delle materie prime impiegate e delle relative maggiorazioni.

Nella stessa sezione sono descritte le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda di qualifica di un impianto di produzione di biometano e di biocarburante avanzato diverso dal biometano ed è illustrata la successiva fase di attivazione contrattuale.

Sempre nella sezione relativa ai Produttori, sono illustrate le modalità di determinazione degli incentivi e le tempistiche relative agli adempimenti necessari per il riconoscimento dell'incentivo stesso. Sono inoltre previsti gli adempimenti posti in capo ai Produttori laddove si verifichino modifiche durante il periodo di incentivazione. Sono infine forniti alcuni cenni sulle attività di verifica e controllo effettuate dal GSE e dal Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti.

Nell'ultima sezione dedicata ai Soggetti Obbligati sono illustrati i meccanismi previsti dal Decreto per il ritiro dei certificati, i contratti stipulati tra il GSE e i Soggetti Obbligati aderenti e sono dettagliate le modalità e le tempistiche degli adempimenti a cura degli stessi Soggetti. Infine, sono riportate le modalità di calcolo dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti diversi da quelli avanzati per i Soggetti Obbligati che hanno aderito ad almeno uno dei meccanismi previsti dal Decreto.

## 1.2 Contesto normativo

La Direttiva 2009/28/CE che prevede specifiche modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale è stata recepita all'art. 21 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito D.Lgs. 28/11 e s.m.i.).

In attuazione di tale decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico (nel seguito anche MiSE), di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha adottato il decreto 5 dicembre 2013 recante "*Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale*" che disciplina modalità specifiche per l'incentivazione del biometano, a seconda che esso sia:

- i. immesso nella rete del gas naturale senza una specifica destinazione d'uso (art. 3);
- ii. destinato al consumo nel settore dei trasporti (art. 4);
- iii. utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 5).

A seguito dell'entrata in vigore del decreto 5 dicembre 2013, sono state presentate diverse domande di qualifica, nelle quali si richiedeva l'accesso agli incentivi per il biometano ai sensi degli articoli 3 e 4. Ciononostante, nel periodo di vigenza del decreto 5 dicembre 2013, è stato realizzato un numero esiguo di impianti di produzione di biometano e considerando gli obiettivi minimi richiesti dall'Unione Europea al 2020 in materia di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, il MiSE ha ritenuto opportuno emanare il Decreto.

Tale Decreto promuove in via esclusiva:

1) *Il biometano immesso nella rete del gas naturale senza destinazione d'uso specifica mediante il rilascio delle Garanzie di Origine (articolo 4)*

L'articolo 4 del Decreto istituisce presso il GSE il Registro Nazionale delle Garanzie di Origine del Biometano. L'emissione della Garanzia di Origine è ammessa solo per il biometano prodotto a partire dai sottoprodotti definiti nell'Allegato 1, Parte A, del Decreto.

A tal fine, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il GSE provvederà ad avviare preventivamente una procedura di consultazione pubblica sulle modalità di funzionamento del Registro delle Garanzie di Origine del Biometano.

2) *Il biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti (articolo 5)*

L'articolo 5 prevede che il GSE rilasci al Produttore di biometano che lo immette nella rete del gas naturale con destinazione al settore dei trasporti, nel territorio italiano, un numero di Certificati di Immissione in Consumo (nel seguito anche CIC) di biocarburanti, conforme a quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 2.2.

3) *Il biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti (articolo 6)*

Ai sensi dell'articolo 6 il GSE:

- su richiesta del Produttore ritira il biometano avanzato al prezzo definito dal Decreto;
- riconosce al Produttore il valore dei corrispondenti CIC con le eventuali maggiorazioni.

Per i dettagli si rimanda al paragrafo 2.3.

4) *I biocarburanti avanzati diversi dal biometano immessi in consumo nel settore dei trasporti (articolo 7)*

L'articolo 7 prevede che il GSE riconosca al Produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano il valore dei corrispondenti CIC. Lo stesso Produttore deve immetterli in consumo nel settore dei trasporti, nel territorio italiano, avvalendosi di un Soggetto Obbligato aderente al meccanismo previsto nello stesso articolo 7. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 2.4.

5) *La riconversione degli impianti a biogas esistenti (articolo 8)*

L'articolo 8, prevede l'incentivazione degli impianti a biogas esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, anche con incrementi di capacità produttiva, siano totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 2.5.

Come previsto dall'art. 6, comma 3 e dall'art. 7, comma 3 del Decreto, la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del MiSE, con Decreto direttoriale 26 giugno 2018, ha approvato i modelli di contratti standard, rispettivamente, tra il GSE e i Produttori di biometano avanzato - per il ritiro e il pagamento del biometano avanzato - e tra il GSE e i Soggetti Obbligati - per la cessione e il pagamento dei CIC.

### 1.2.1 Normativa sulla qualità del biometano

Il Decreto tiene conto delle evoluzioni della normativa tecnica, comunitaria e nazionale, in materia di qualità del biometano intervenute successivamente all'approvazione del previgente decreto 5 dicembre 2013, ivi inclusi il compimento del mandato M/475<sup>1</sup> da parte del CEN, finalizzato all'individuazione degli standard europei relativi alle specifiche di qualità del biometano e la conseguente cessazione dello *standstill* sulla qualità del biometano da immettere nelle reti del gas naturale.

A livello nazionale, la disciplina in materia di qualità del biometano è in parte assegnata, oltre che alla normativa primaria, anche alla regolazione, per le parti che interessano i Gestori delle reti stesse.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i. infatti, l'Autorità emana specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale. Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, tali direttive devono, tra l'altro, stabilire “[...] le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del

---

<sup>1</sup>Mandato M/475 EN dell'8 novembre 2010 “Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines”.

*gas naturale; - favorire un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza."*

L'attuale quadro della normativa tecnica di riferimento per la qualità del biometano è costituito da:

- 1) il decreto ministeriale 18 maggio 2018 *"Gas combustibile, aggiornamento regola tecnica"* che aggiorna il decreto 19 febbraio 2007 in materia di regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare;
- 2) l'Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas dell'Autorità e s.m.i. *"Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi"*, per le parti afferenti alle caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
- 3) l'Allegato A alla delibera 27/2019/R/gas dell'Autorità *"Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018"*, per l'aggiornamento delle disposizioni relative alle connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale di cui alla deliberazione 46/2015/R/gas, anche in considerazione della conclusione dello *standstill*, e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto in materia di incentivi alla produzione di biometano;
- 4) il mandato della Commissione Europea 8 novembre 2010 M/475 EN *"Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines"* (di seguito: mandato M/475 EN);
- 5) la norma UNI EN 16723-1 *"Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale - Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale"*, la norma UNI EN 16723-2 *"Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale - Parte 2: Specifiche del carburante per autotrazione"*;
- 6) il Rapporto Tecnico del CIG UNI/TS 11537:2019 *"Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale"* (che aggiorna e sostituisce il rapporto UNI/TR 11537:2016) in materia di immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale;
- 7) il Rapporto Tecnico UNI/TR 11677 *"Biometano per uso diretto in autotrazione"*; recante indicazioni per le esperienze iniziali di uso diretto di biometano in autotrazione;
- 8) il Rapporto Tecnico UNI/TR 11722 *"Linee guida per la predisposizione dell'analisi di rischio per produttori di biometano da biomassa"*;
- 9) il Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 17238 *"Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana"*.

Alla luce di tali precisazioni, è evidente che il contesto normativo afferente alla qualità del biometano deve essere preso a riferimento così come progressivamente aggiornato nel tempo.

### 1.2.2 Regolazione ARERA

Come richiamato al paragrafo precedente, l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i. ha disposto che l'Autorità emani specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui Gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

Parimenti, l'articolo 8, comma 1, del decreto 5 dicembre 2013 ha previsto che l'Autorità: a) stabilisca le modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3 e identifichi le modalità e il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto; b) stabilisca, per i casi di biometano utilizzato nei trasporti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, le modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e incentivabile.

Alla luce delle suddette disposizioni, l'Autorità ha approvato i provvedimenti di seguito riportati.

Deliberazione 46/2015/R/gas: "Direttive per la connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi" e il relativo Allegato A contenente:

- nella Sezione I, le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 28/11 e s.m.i., di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas, di rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti e di garantire l'economicità della connessione, volta a favorire un ampio utilizzo del biometano;
- nella Sezione II, le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.

In particolare l'Autorità ha stabilito quanto segue:

- il Gestore di rete deve accertare che il biometano da immettere in rete, ivi inclusa l'odorizzazione, risponda alle specifiche tecniche e agli altri requisiti previsti dalla delibera e dalla normativa tecnica vigente;
- il Produttore di biometano garantisce che il biometano da immettere nella rete sia conforme alle specifiche di qualità, ai vincoli di pressione o di capacità e assicura che, in relazione alle matrici utilizzate, esso sia odorizzabile secondo le norme tecniche vigenti e non presenti caratteristiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all'impiego dalle norme tecniche vigenti in materia.

Il biometano deve tra l'altro, essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi.

Il provvedimento ha individuato il GSE quale soggetto certificatore delle quantità di biometano incentivabile, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto 5 dicembre 2013, disponendo che utilizzi i dati di

misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura, nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero nei contratti bilaterali, ove previsti e in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.

Ai fini della determinazione della quantità e della qualità di biometano ammessa agli incentivi, la deliberazione:

- stabilisce le modalità di determinazione delle quantità ammesse agli incentivi in relazione alle destinazioni d'uso del biometano previste dal decreto 5 dicembre 2013;
- identifica i soggetti responsabili dell'invio al GSE dei dati di misura rilevanti ai fini della definizione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo;
- indica i contenuti minimi dei contratti bilaterali di fornitura che il Produttore di biometano è tenuto a stipulare nel caso di utilizzo del biometano nei trasporti o in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- definisce la data di entrata in esercizio degli impianti di biometano nel caso di utilizzo nei trasporti;
- individua il perimetro rilevante per la determinazione dei consumi ausiliari;
- prevede che la quantità di biometano ammessa agli incentivi è definita sulla base del potere calorifico inferiore.

In tale ambito l'Autorità ha approvato, rispettivamente con le deliberazioni 626/2015/R/gas, 204/2016/R/gas e 299/2016/R/gas, le proposte di modifica dei Codici di rete trasmesse ai sensi del punto 2. della deliberazione 46/2015/R/gas dalle imprese di trasporto Società Gasdotti Italia S.p.a., Snam Rete Gas S.p.a. e Società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a..

Deliberazione 208/2015/R/gas: "Modalità di copertura tariffaria delle incentivazioni del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale"

La deliberazione prevede che la copertura degli incentivi per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale disciplinati dall'art.3 del decreto 5 dicembre 2013 sia effettuata mediante l'utilizzo del "Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale" e che tale Fondo sia alimentato con il gettito riveniente dall'applicazione:

- della componente RE della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera d) della RTDG (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas);
- della componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di trasporto RET, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f) della RTTG (regolazione della tariffa per il servizio di trasporto e spacciamento del gas naturale).

Deliberazione 210/2015/R/gas: "Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione"

Con la deliberazione 210/2015/R/gas l'Autorità ha approvato le prime direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale e ha definito le disposizioni attuative funzionali all'allocazione del biometano nei casi di ritiro da parte del GSE, in alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 Sm<sup>3</sup>/h, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del suddetto decreto 5 dicembre 2013.

Il provvedimento conferma gli orientamenti espressi nel DCO 498/2014/R/gas in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento. In tale ambito, il GSE è tenuto a registrare transazioni in vendita sul Punto di Scambio Virtuale (PSV) ad uno o più Utenti del bilanciamento (UdB) e trasmettere al Responsabile del Bilanciamento (RdB) i programmi di immissione di propria competenza. Parallelamente, l'UdB acquista direttamente o indirettamente (tramite il GSE) il biometano dal Produttore, effettuando la nomina del biometano al punto di ingresso dello stesso alla rete (al punto di entrata En oppure al PIV – Punto di Immissione Virtuale), secondo le modalità ad oggi vigenti, indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto di biometano.

L'equazione di bilancio degli UdB viene modificata sommando le immissioni e i prelievi dei quantitativi di biometano a quelli del gas. La deliberazione prevede che le transazioni effettuate dal GSE avvengano secondo le modalità delineate dalla deliberazione n. 22/04 inerente al sistema per la registrazione delle transazioni di compravendita di gas naturale (Condizioni PSV), successivamente modificata e integrata con la deliberazione 21/2015/R/gas. In particolare, quest'ultimo provvedimento disciplina una procedura di accesso al PSV semplificata, estendendo l'accesso anche ai soggetti Trader PSV, definiti come "qualunque soggetto differente da Utente SRG e GME che intende operare al PSV e che a tal fine sottoscrive il Contratto di Accesso e si obbliga al rispetto delle Condizioni e delle disposizioni contenute nel Codice di Rete", senza necessità di sottoscrivere un contratto di trasporto con Snam.

Il provvedimento stabilisce che il Responsabile del bilanciamento pubblichi una proposta di aggiornamento del Codice di Rete entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera o, qualora lo ritenesse opportuno, individui specifiche modalità transitorie per lo svolgimento delle attività di cui al provvedimento stesso, da presentare entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Deliberazione 806/2016/R/gas: "Approvazione di proposte di aggiornamento del Codice di Rete della Società Snam Rete Gas S.p.a."

In tale ambito, con delibera 806/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato la proposta di aggiornamento n° 37 del Codice di Rete di Snam Rete Gas con la quale la società ha recepito le disposizioni di cui alla delibera 210/2015/R/gas. Il provvedimento in particolare ha:

- inserito nell'equazione di bilancio degli Utenti della rete i quantitativi di biometano immessi che si aggiungono ai quantitativi di gas naturale;
- identificato tra i punti di ingresso alla propria rete (Punti di Entrata o Entry points), i punti da produzioni di biometano;
- individuato il Punto di Entrata Virtuale (PIV), inteso come punto in cui sono aggregate le produzioni di biometano allacciate alla rete di distribuzione ovvero alle reti di altre imprese di trasporto e fornisce le modalità di gestione e conferimento di capacità al PIV stesso;

- riconosciuto il GSE quale Utente del Bilanciamento e fornisce le modalità con cui quest'ultimo registra le transazioni al PSV relative ai quantitativi di biometano immessi in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzioni di biometano;
- fornito disposizioni in merito alla predisposizione del bilancio di trasporto definitivo e, nello specifico, delle regole di allocazione del gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano gas in corrispondenza di una stessa stazione di misura.

L'articolo 10, comma 1 del Decreto, nell'innovare il previgente decreto 5 dicembre 2013, ha previsto che se del caso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto l'Autorità aggiorni i propri provvedimenti in materia di:

- a) modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale come definita nel medesimo Decreto, identificazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano ammissibile alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del medesimo Decreto e disposizioni operative in materia di ritiro di biometano;
- b) modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e idoneo al rilascio dei CIC per i casi di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo Decreto, prevedendo anche le modalità con le quali, nel caso di trasporto del biometano in stato gassoso o liquido, la rilevazione del dato di misura sia effettuata sia nel punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto, ovvero nel punto più a valle della produzione all'ingresso dell'impianto di consumo, sia subito a valle della raffinazione del biogas.

Deliberazione 27/2019/R/gas: "Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018".

Tale provvedimento aggiorna gli aspetti regolatori della disciplina del biometano su disposizione del previgente decreto 5 dicembre 2013, dando attuazione dell'articolo 10, comma 1 del Decreto.

Il provvedimento reca nello specifico disposizioni in materia di:

- a. Specifiche di qualità: vengono aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas per quanto riguarda l'immissione di biometano nelle reti del gas naturale.
- b. Misura: sono estese anche al biometano in forma liquida/gassosa trasportato extra-rete le disposizioni in merito all'installazione del sistema di misura, secondo normativa vigente, nei punti di carico nonché in merito alla trasmissione dei dati di misura al GSE.
- c. Telelettura e Attività di certificazione: viene confermato il ruolo del GSE quale responsabile della certificazione delle quantità di biometano incentivabile e viene inserita, in *compliance* con il Decreto, la possibilità di tele-lettura dei misuratori da parte del GSE. Questo viene incontro all'esigenza di disporre di dati certi e della possibilità di effettuare controlli.

Deliberazione 102/2019/R/gas: "Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.a."

Con tale aggiornamento Snam ha esteso da 3 a 9 mesi il periodo di validità dell'offerta di allacciamento dei Punti di Consegna. È stata altresì introdotta una nuova modalità (procedura ad evidenza pubblica) di individuazione dei fornitori del servizio alternativo di fornitura del gas naturale tramite carro bombolaio, al fine di aumentare la competizione tra le offerte per la fornitura del suddetto servizio.

### 1.2.3 Il sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti

Il decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., così come modificato dal Decreto, ha aggiornato il sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati. Tale sistema prevede in capo ai soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, di seguito Soggetti Obbligati, l'obbligo di immettere in consumo una quantità annua minima di biocarburanti, calcolata sulla base del contenuto energetico di benzina e gasolio immessi in consumo nello stesso anno, secondo le percentuali definite in Tabella 1. Come si evince dalla stessa tabella, a partire dal 2018, i Soggetti Obbligati devono assolvere ad una quota d'obbligo – obbligo avanzato – attraverso l'immissione in consumo di biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del Decreto (biocarburanti avanzati). L'obbligo avanzato, inoltre, deve essere assolto per il 75% attraverso l'immissione in consumo di biometano avanzato e per il restante 25% attraverso altri biocarburanti avanzati. Tali percentuali, possono essere aggiornate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) per tener conto dell'effettiva disponibilità ed economicità dei diversi tipi di biocarburanti avanzati, secondo le tempistiche definite dal Decreto.

Anno di immissione in consumo	Obbligo complessivo (composto da Obbligo avanzato e non avanzato)	Obbligo avanzato (rappresenta una parte dell'obbligo complessivo)
2015	5,0%	-
2016	5,5%	-
2017	6,5%	-
2018	7,0%	0,6%
2019	8,0%	0,8%
2020	9,0%	0,9%
2021	9,0%	1,5%
2022	9,0%	1,85%

**Tabella 1. Quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (entrambe le quote vanno applicate ai quantitativi di benzina e gasolio immessi in consumo).**

Al fine di monitorare l'assolvimento dell'obbligo, il GSE rilascia i CIC ai Soggetti Obbligati che immettono in consumo biocarburanti sostenibili. Inoltre il GSE rilascia i CIC, o se del caso ne riconosce il valore, ai Produttori di biometano e di altri biocarburanti avanzati, i cui impianti sono qualificati dal GSE ai sensi del Decreto.

Un CIC attesta l'immissione di:

- 10 Gigacalorie di biocarburante non avanzato, compreso il biometano;
- 5 Gigacalorie di biocarburante avanzato, compreso il biometano avanzato, o di biocarburante non avanzato prodotto a partire dalle materie prime elencate nella parte B dell'Allegato 3, del Decreto.

L'istituzione dei CIC svincola il rispetto dell'obbligo di immissione in consumo dalla miscelazione del biocarburante, traducendolo nel conseguimento di un numero di certificati tali da coprire l'obbligo dello specifico Soggetto Obbligato. Pertanto, il Soggetto Obbligato che non avesse fisicamente miscelato e immesso in consumo il biocarburante può assolvere al proprio obbligo acquistando i CIC da coloro che ne avessero in eccesso per aver immesso più biocarburante rispetto alla propria quota minima obbligatoria.

Al fine di monitorare l'assolvimento dei diversi obblighi di immissione in consumo per ogni anno di competenza, i CIC sono differenziati per tipologia e anno di riferimento. L'anno di riferimento corrisponde a quello successivo all'immissione in consumo nei trasporti del biocarburante, mentre le tipologie possibili sono:

- "CIC", sono emessi per l'immissione in consumo di biocarburanti, compreso il biometano, prodotti a partire da materie prime non riportate nella parte A dell'Allegato 3, del Decreto. Tali CIC sono utilizzabili dai Soggetti Obbligati ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo non avanzato;
- "CIC biometano avanzato", sono emessi per l'immissione in consumo di biometano prodotto a partire dalle materie prime riportate nella parte A dell'Allegato 3, del Decreto. Tali CIC sono utilizzabili dai Soggetti Obbligati prioritariamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo relativo al biometano avanzato ed eventuali eccedenze per l'obbligo non avanzato;
- "CIC altri biocarburanti avanzati", sono emessi per l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati, diversi dal biometano, prodotti a partire dalle materie prime riportate nella parte A dell'Allegato 3, del Decreto. Tali CIC sono utilizzabili dai Soggetti Obbligati prioritariamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo relativo agli altri biocarburanti avanzati ed eventuali eccedenze per l'obbligo non avanzato.

**Va precisato che per l'immissione in consumo nei trasporti di biometano, anche avanzato, gli unici soggetti che possono ottenere i relativi CIC sono i Produttori qualificati ai sensi del Decreto e non i Soggetti Obbligati che lo immettono in consumo; mentre per l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, i relativi CIC possono essere rilasciati anche ai Soggetti Obbligati che immettono in consumo il biocarburante, a condizione che tale biocarburante non sia prodotto da un impianto incentivato ai sensi del Decreto.**

Generalmente la verifica dell'assolvimento dell'obbligo da parte dei Soggetti Obbligati viene effettuata dal GSE nel mese di ottobre dell'anno successivo a quello di immissione in consumo. Quindi, posto N l'anno di immissione in consumo del biocarburante, i corrispondenti CIC avranno come "etichetta" l'anno N+1 e potranno essere utilizzati dai Soggetti Obbligati per l'assolvimento dell'obbligo verificato ad ottobre dell'anno N+1. Pertanto i Produttori dovranno vendere ai Soggetti Obbligati i CIC con etichetta

N+1, che fanno riferimento alla produzione relativa all'anno N, prima del periodo di verifica dell'assolvimento dell'obbligo (normalmente ad ottobre dell'anno N+1). Eventuali CIC con etichetta N+1, ancora nelle disponibilità dei Produttori al momento della verifica dell'obbligo (anno N+1) potranno essere rinviati fino alla verifica dell'anno successivo (anno N+2) nel limite della quota massima di certificati rinviabili definita dal decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.. Tale quota è pari al 5% per i biocarburanti immessi in consumo a partire dal 2019.

Tale quota si applica separatamente per le diverse tipologie di CIC emessi dal GSE.

Eventuali certificati eccedenti le quota massima di rinviabilità, decadono e sono annullati. In ogni caso i Produttori possono disporre dei certificati rilasciati dal GSE fino alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo effettuata il secondo anno successivo a quello di produzione (i CIC con etichetta N+1, relativi alla produzione dell'anno N, possono essere utilizzati al massimo per la verifica dell'assolvimento dell'anno N+2). Successivamente a tale data, eventuali certificati ancora nelle disponibilità del Produttore, scadono e sono annullati.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi avanzati, i Soggetti Obbligati possono optare per l'adesione ai meccanismi previsti agli articoli 6 e 7 del Decreto, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Decreto stesso. L'adesione a tali meccanismi e il rispetto degli obblighi da esso derivanti, tra cui la copertura di una quota degli oneri di ritiro dei CIC ai Produttori di biometano avanzato e/o di altri biocarburanti avanzati, garantisce ai Soggetti Obbligati l'assolvimento dei relativi obblighi avanzati. Per maggiori dettagli si rimanda al successivo capitolo 10. Per i Soggetti Obbligati aderenti ai meccanismi previsti agli articoli 6 e 7 del Decreto, l'obbligo di immissione in consumo relativo ai biocarburanti non avanzati viene determinato secondo quanto dettagliato nel paragrafo 10.4.



**PRODUTTORI**

## 2 INCENTIVAZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Il presente capitolo illustra i contenuti principali del Decreto fornendo una descrizione sia delle tipologie di impianto che possono accedere agli incentivi (paragrafo 2.1) sia dei meccanismi di incentivazione previsti (paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4). Inoltre si approfondiscono i temi legati all'incentivazione degli impianti riconvertiti (paragrafo 2.5) e degli impianti qualificati ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 (paragrafo 2.6).

### 2.1 Impianti di produzione

Gli impianti di produzione che possono accedere alle disposizioni e ai meccanismi di incentivazione devono essere preventivamente qualificati dal GSE ai sensi dell'articolo 9 del Decreto e delle presenti Procedure.

Come previsto dall'articolo 10, comma 9 del Decreto, non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al Decreto agli impianti di produzione di biometano avanzato o di altro biocarburante avanzato diverso dal biometano per la parte eccedente la **produzione annua massima**, riferita al singolo impianto e al singolo anno di produzione di:

- 150.000 tonnellate, nei casi di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano;
- 220.913.107,5 standard metri cubi, nei casi di produzione di biometano avanzato<sup>2</sup>.

Nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, tale quantitativo massimo si riferisce all'intero impianto inteso come la somma delle singole linee produttive o frazioni di esse qualificate dal GSE e attinenti allo stesso stabilimento produttivo.

Il GSE inoltre, pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo con l'elenco degli impianti ammessi alle disposizioni del Decreto con l'indicazione della tipologia delle materie impiegate, dell'ubicazione e della capacità produttiva degli impianti.

#### 2.1.1 Impianti di produzione biometano e biometano avanzato

Accede alle disposizioni di cui al Decreto il Produttore di biometano che lo immette in consumo nei trasporti nel territorio nazionale attraverso la rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, del Decreto e al capitolo 11 delle presenti Procedure.

Il Decreto si applica alle seguenti categorie di impianti di produzione di biometano ubicati sul territorio nazionale:

- Impianti di produzione di biometano **nuovi** entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018) ed entro il 31 dicembre 2022.

---

<sup>2</sup> Considerando il valore di massa volumica del biometano a 15°C, pari a 0,679 kg/m<sup>3</sup>, fornito dall'Allegato 1 al Decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.

In tale categoria rientrano anche gli impianti di ricezione e trattamento biologico della frazione organica compostabile dei rifiuti (impianti di compostaggio con finalità di produzione di compost di qualità) già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto in assetto privo delle sezioni di produzione e utilizzazione di biogas (caratterizzate almeno dalla digestione anaerobica delle matrici organiche e captazione del biogas prodotto).

- Impianti per la produzione e utilizzazione di biogas esistenti che sono stati convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano (cd. impianti di produzione di biometano riconvertiti) successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto ed entro il 31 dicembre 2022.

Il momento della riconversione, che deve avvenire nella predetta finestra temporale, è individuato nella data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, come definita al capitolo 11 delle presenti Procedure.

A tale categoria di impianti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del Decreto e di cui al paragrafo 2.5 delle presenti Procedure.

Per gli impianti di produzione di biometano, sia nuovi sia riconvertiti, il Decreto stabilisce un limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi incentivanti di **1,1 miliardi di standard** metri cubi all'anno.

Concorre al raggiungimento del limite esclusivamente il biometano incentivato ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto.

Al fine di monitorare il raggiungimento di tale limite, il GSE pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito istituzionale un contatore della producibilità di biometano incentivata attraverso i meccanismi previsti dal Decreto.

Al raggiungimento del 90% del citato limite, il GSE pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale.

A partire dalla data di pubblicazione dell'avviso, potranno beneficiare dei meccanismi incentivanti previsti dal Decreto (articoli 5 e 6) gli impianti di produzione di biometano che entrino in esercizio entro i 12 mesi successivi, fatto salvo il limite massimo di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno.

### 2.1.2 Impianti di produzione di biocarburanti avanzati

Il Decreto si applica, inoltre, agli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano ubicati sul territorio nazionale, aventi le seguenti caratteristiche:

- Impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2022 (nuovi o esistenti).

Fermo restando il rispetto di tale data ultima per l'entrata in esercizio, in tale categoria rientrano i seguenti impianti:

- impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (nuovi);

- impianti di produzione di biocarburanti non avanzati esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, a seguito di modifiche delle materie prime in ingresso (come documentate dai titoli autorizzativi e i contratti di approvvigionamento delle materie prime) ed eventuali modifiche tecniche, laddove necessarie, integrano o convertono il processo con la produzione di (uno o più) biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

L'incentivazione prevista dall'articolo 7 del Decreto infatti, può essere riconosciuta ai seguenti impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano:

- impianti dove avviene nello stesso sito la produzione di più biocarburanti avanzati diversi dal biometano;
- impianti dove avviene nello stesso sito, ed eventualmente nella stessa linea produttiva, la produzione sia di biocarburanti non avanzati sia di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, fermo restando che l'incentivazione prevista dall'articolo 7 del Decreto sarà attribuita esclusivamente alle produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

Nel caso di produzione di più biocarburanti avanzati diversi dal biometano nello stesso impianto è necessario presentare al GSE una domanda di qualifica per ciascun biocarburante avanzato prodotto nel sito.

Per tale tipologia di impianti pertanto, la qualifica si deve riferire al singolo biocarburante avanzato prodotto nello stabilimento.

In tale contesto è necessario individuare la data di entrata in esercizio per ogni singolo biocarburante avanzato, anche se la sua produzione è stata introdotta a posteriori presso un impianto di produzione di biocarburanti già esistente e in attività, nonché la relativa data di decorrenza del periodo di incentivazione.

Il citato termine ultimo per l'entrata in esercizio, fissato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 7, comma 5, del Decreto, si intende riferito alla realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto con riferimento alla produzione del singolo biocarburante avanzato.

In tale contesto, inoltre:

- la capacità produttiva dell'impianto di produzione del biocarburante avanzato diverso dal biometano deve essere individuata considerando l'effettiva producibilità imputabile alle materie prime "avanzate" (materie prime idonee per assegnare al biocarburante l'attributo di "avanzato": materie elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.) da processare in forza di accordi contrattuali con i soggetti fornitori (contratti di approvvigionamento delle materie prime), valutando tipologia, quantitativi annuali e durate contrattualizzati;
- la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante avanzato sarà anch'essa legata all'approvvigionamento di materie prime "avanzate" presso l'impianto. Tale

requisito è attestato dai contratti di approvvigionamento delle materie prime valutando data di decorrenza e durata.

Nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano già qualificati dal GSE e già presenti nella graduatoria di cui all'art.7, comma 1 del Decreto, ogni incremento della capacità produttiva legato alla stipula di nuovi contratti di fornitura e/o nuovi contratti di approvvigionamento di materie prime (contratti che determinano un **quantitativo annuale aggiuntivo** rispetto a quanto già qualificato), può accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto previo ottenimento di una nuova qualifica.

## 5

### 2.2 Incentivazione degli impianti di produzione di biometano (Articolo 5)

L'articolo 5 del Decreto incentiva la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale e utilizzato per i trasporti tramite il **rilascio al Produttore di CIC**.

Anche il Produttore di biometano avanzato può richiedere l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 5, in tal caso gli vengono rilasciati CIC avanzati, tuttavia non ha diritto alle maggiorazioni in termini di CIC per l'eventuale realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e/o liquefazione pertinenti di cui al paragrafo 2.3.1.

L'immissione in consumo nei trasporti è attestata da:

- contratti di fornitura di biometano stipulati dal Produttore, direttamente o tramite intermediari, con soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale. Per approfondimenti su tali contratti si rimanda al successivo paragrafo 3.3;
- fatture tra il Produttore di biometano e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione di gas naturale con il quale è attivo un contratto di fornitura, comprese quelle con gli eventuali intermediari. A tal fine l'impianto di distribuzione attraverso il quale viene immesso in consumo il biometano deve essere di un soggetto giuridico diverso rispetto a quello dell'impianto di produzione o alternatively, il Produttore dovrà fornire al GSE documenti alternativi, quale ad esempio il documento di trasporto (DDT) o documenti equivalenti, che attestino i quantitativi di biometano scambiati tra l'impianto di produzione e quello di distribuzione. I CIC ottenuti dal Produttore sono utilizzabili esclusivamente dai Soggetti Obbligati ai fini del rispetto dell'obbligo regolato dal decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i..

Per approfondimenti sulla quantificazione e la tipologia dei CIC in relazione alle materie prime utilizzate si rimanda, rispettivamente, al capitolo 6 e al paragrafo 3.1.3.

Il Produttore di biometano, inoltre, deve rispettare quanto previsto dal decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i., secondo le linee guida definite dal Comitato Termotecnico Italiano per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS 11567 e s.m.i. (vedi paragrafo 3.2).

## 2.3 Incentivazione degli impianti di produzione di biometano avanzato (Articolo 6)

L'articolo 6 del Decreto incentiva i Produttori di biometano avanzato per l'immissione del biometano prodotto e destinato ai trasporti attraverso:

- il ritiro da parte del GSE del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Il GSE riconosce al Produttore un controvalore pari al prezzo medio ponderato con le quantità, registrato nel mese di cessione sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (nel seguito GME), ridotto del 5%, che il GME rende disponibile sul proprio sito internet., **Tale percentuale potrà essere modificata** tramite decreto del direttore generale della DGSAIE, **per tener conto della necessità di copertura dei costi del contratto di trasporto** dai punti di ritiro del biometano avanzato al Punto di scambio virtuale (PSV);
- il riconoscimento del valore dei CIC corrispondenti (nel seguito anche "ritiro dei CIC"), e delle eventuali maggiorazioni, attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro. **Tale valore può essere adeguato** in relazione all'andamento del costo di produzione del biometano avanzato **per i soli impianti che entrano in esercizio trascorsi sei mesi dall'adeguamento stesso**. Pertanto il prezzo di valorizzazione dei CIC, definito in base alla data di entrata in esercizio, resta immutato per tutto il periodo di incentivazione.

I Produttori di biometano avanzato possono richiedere al GSE di accedere al ritiro del biometano, anche parzialmente, in ogni caso è prevista la valorizzazione dei CIC da parte del GSE. In tal caso i Produttori di biometano avanzato provvedono autonomamente alla vendita del biometano ai fini della successiva immissione in consumo nei trasporti attestata attraverso i contratti di fornitura, di cui al paragrafo 3.3, e le relative fatturazioni. A tal fine l'impianto di distribuzione attraverso il quale viene immesso in consumo il biometano deve essere di un soggetto giuridico diverso rispetto a quello dell'impianto di produzione, diversamente il Produttore, ai fini della quantificazione dell'energia incentivabile, dovrà fornire al GSE documenti in alternativa alle fatture, quale ad esempio il documento di trasporto (DDT) o documenti equivalenti, che attestino i quantitativi di biometano scambiati tra l'impianto di produzione e quello di distribuzione. Con riferimento al biometano avanzato ritirato dal GSE l'immissione in consumo nei trasporti è assicurata tramite contratti di fornitura stipulati con impianti di distribuzione di gas naturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del Decreto.

Il Produttore può avvalersi del ritiro del biometano avanzato da parte del GSE esclusivamente per la produzione immessa in reti con obbligo di connessione di terzi, mentre dovrà provvedere autonomamente a destinare il biometano nei trasporti per la produzione che non transita per reti con obbligo di connessione di terzi (configurazione extra-rete).

Con riferimento al solo biometano immesso attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi il Produttore ha facoltà di richiedere il ritiro di:

- una percentuale fissa della produzione immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, di seguito indicata come "**percentuale di ritiro**". Si precisa che la percentuale di ritiro è riferita alla sola quota di biometano immesso in rete e non all'intera produzione.

- tutta la produzione immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi (**percentuale di ritiro** pari al 100%).

I Produttori che intendono avvalersi del ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi **a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto**, devono richiedere preventivamente la qualifica a progetto. In questa fattispecie la richiesta di qualifica a progetto deve essere corredata del titolo autorizzativo conseguito per la realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto di produzione nonché della documentazione attestante l'avvenuta accettazione del preventivo di connessione e trasmissione dello stesso al Gestore di rete. Nella richiesta il Produttore dovrà, tra l'altro, indicare:

- la "**percentuale di ritiro**" desiderata che si applicherà al totale del biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi. La suddetta percentuale può essere modificata annualmente secondo le modalità riportate nel paragrafo 8.3;
- la data presunta di entrata in esercizio dell'impianto.

Successivamente al rilascio della qualifica a progetto e a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, al Produttore è consentito, ove ne ricorrano i requisiti, di stipulare con il GSE il contratto di ritiro a condizione che il medesimo Produttore abbia sottoscritto una lettera di intenti (vedi paragrafo 5.3.2) con il GSE almeno 60 giorni in anticipo rispetto alla data di entrata in esercizio stessa. Per le modalità di attivazione del contratto di ritiro e la relativa disciplina si rimanda al capitolo 5.

Anche in tal caso, dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, il Produttore dovrà presentare la comunicazione di entrata in esercizio, di cui al paragrafo 4.4.3, per completare l'iter di qualifica e poter accedere agli incentivi di cui al presente paragrafo.

Diversamente, nel caso in cui il Produttore presenti direttamente l'istanza di qualifica in esercizio, il GSE provvederà all'avvio del ritiro del biometano solo dopo l'ottenimento della qualifica in esercizio.

La "**percentuale di ritiro**" è riferita ai quantitativi giornalieri immessi nella rete con obbligo di connessione di terzi e deve essere stabilita a priori dal Produttore. Tale percentuale **può essere modificata al massimo una volta l'anno**, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 8.3.

Si segnala che nel caso in cui il Produttore immetta in consumo la sua produzione esclusivamente con **configurazioni extra-rete non è possibile richiedere il ritiro** del biometano avanzato al GSE ma esclusivamente il riconoscimento del valore dei CIC.

L'incentivazione è prevista per un massimo di **dieci anni continuativi a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione. Tale periodo non viene interrotto o sospeso nel caso in cui l'impianto non rientri nella graduatoria di ritiro prevista per l'articolo 6 del Decreto** per il superamento della "quantità massima annua ritirabile" come definita nel seguito. Al termine dei 10 anni, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7 del Decreto, il Produttore accede al rilascio dei CIC di cui all'articolo 5 dello stesso Decreto.

Il Produttore di biometano deve assicurare, in luogo dei Soggetti Obbligati, quanto previsto dal decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i., secondo le linee guida definite dal Comitato Termotecnico Italiano per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS 11567 e s.m.i. (vedi paragrafo 3.2).

Per la gestione dell'incentivazione, **entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni** da parte dei Soggetti Obbligati (fissata al 31 gennaio di ciascun anno ex articolo 4 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.) il GSE, sulla base delle informazioni ivi contenute, pubblica:

- una **“stima della quantità massima annua ritirabile” per l'anno in corso**, espressa in CIC. Tale stima è determinata a partire dalla quantità di carburanti fossili immessa in consumo nell'anno precedente da parte dei Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo previsto dall'articolo 6 del Decreto;
- il valore **della “quantità massima annua ritirabile” per l'anno precedente**, espresso in CIC, rideterminato a consuntivo sulla base dei carburanti fossili realmente immessi in consumo nell'anno di riferimento da parte dei Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo previsto dall'articolo 6 del Decreto.

Tali quantitativi massimi potranno subire delle variazioni in corso d'anno a seguito dell'esclusione dal meccanismo previsto dall'articolo 6 del Decreto, di uno o più Soggetti Obbligati inadempienti agli obblighi contrattuali che regolano l'adesione al meccanismo stesso.

Al fine di individuare gli impianti di produzione di biometano avanzato che accedono, per l'anno in corso, al riconoscimento del valore dei CIC ed eventualmente al ritiro del biometano, **il GSE aggiorna e pubblica:**

- con continuità una **graduatoria stimata degli impianti qualificati in esercizio che richiedono il ritiro dei CIC** ed eventualmente del biometano, con evidenza degli impianti rientranti in tale meccanismo sulla base della “stima della quantità massima annua ritirabile”;
- mensilmente un **“contatore del ritiro biometano e CIC”** relativo alla quantità annua di biometano avanzato, espressa in CIC, ritirati da parte del GSE. Tale quantità è determinata sulla base della producibilità e dell'effettiva produzione degli impianti rientranti nella graduatoria stimata.

La graduatoria stimata viene redatta ordinando gli impianti sulla base della data di entrata in esercizio e stimando il **numero massimo di CIC spettanti** ad ogni impianto per la produzione di biometano avanzato e per le eventuali maggiorazioni riconosciute sugli impianti di distribuzione e/o liquefazione pertinenti, **fino al raggiungimento del 90% della “stima della quantità massima annua ritirabile”**.

Il **numero massimo di CIC spettanti** ad ogni impianto è determinato sulla base della capacità produttiva qualificata dal GSE e ipotizzando che l'impianto funzioni in maniera continuativa, per un numero teorico di ore pari a 8760. Per gli impianti che entrano in esercizio in corso d'anno tali ore sono riproporzionate rispetto al periodo massimo di funzionamento dell'impianto nell'anno. I CIC relativi alle maggiorazioni vengono conteggiati in via cautelativa ipotizzando che tutta la produzione stimata, non ritirata dal GSE, ne sia meritevole.

In ogni caso i CIC riconosciuti per la produzione di biometano avanzato non potranno essere superiori al **numero massimo di CIC spettanti**, tenuto conto delle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione e/o liquefazione pertinenti.

**Le maggiorazioni** connesse alla realizzazione di impianti di distribuzione e/o liquefazione pertinenti che entrano in esercizio successivamente alla data di decorrenza dell'incentivo rientrano in graduatoria separatamente dall'impianto di produzione e sono ordinate in relazione alla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione/liquefazione pertinente come definita ai paragrafi 11.6 e 11.7.

Analogamente, eventuali **incrementi della capacità produttiva** dell'impianto di produzione di biometano avanzato, **definita nell'ambito dell'istruttoria di accesso agli incentivi**, per la quota parte relativa all'incremento, rientrano in graduatoria separatamente rispetto all'impianto di produzione già incentivato e sono ordinati in relazione alla data di completamento dell'intervento che ha determinato l'incremento della capacità produttiva.

Tale principio si applica a tutte le modifiche tecniche e/o autorizzative che intervengono sull'impianto con contratto di incentivazione in essere e che determinano una variazione della quantità massima di CIC spettanti all'impianto e ritirabili dal GSE (quantità annua di biometano avanzato espressa in CIC ritirati da parte del GSE).

In tali casi rimangono invariate la data di decorrenza dell'incentivazione e la durata della stessa già associate all'impianto di produzione di biometano e pertanto, il riconoscimento dell'incentivo previsto per la parte relativa all'incremento della capacità produttiva dell'impianto, avrà termine insieme a quello dello stesso impianto a cui si riferisce.

Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 8.1 delle presenti Procedure.

Per approfondimenti sulla quantificazione e la tipologia dei CIC in relazione alle materie prime utilizzate si rimanda rispettivamente al capitolo 6 e al paragrafo 3.1.3.

Gli impianti non rientranti in graduatoria, per il superamento della "stima della quantità massima annua ritirabile", avranno diritto al rilascio di CIC ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, comprensivi di eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione e/o liquefazione pertinenti. Tali impianti, ai sensi dell'art. 6, lettera f) del Decreto, potranno essere eventualmente inclusi nella medesima graduatoria a seguito della rideterminazione, nell'anno successivo, della quantità massima annua ritirabile.

Qualora sulla base della reale "quantità massima annua ritirabile" dell'anno precedente e dei CIC effettivamente ritirati ai Produttori di biometano avanzato nell'anno, si rilevi che non è stata raggiunta tale quantità massima, il GSE provvederà al ritiro di ulteriori CIC ancora nella disponibilità dei Produttori di biometano avanzato non rientrati nella graduatoria stimata, fino al raggiungimento del limite massimo. **I Produttori che non intendono avvalersi del ritiro a consuntivo sono tenuti a comunicarlo** tramite PEC all'indirizzo: [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it) entro il 31 dicembre dell'anno a cui la produzione si riferisce.

**Gli impianti rientranti a consuntivo nel meccanismo di ritiro dei soli CIC sono inclusi nella graduatoria definitiva relativa all'anno precedente** pubblicata dal GSE successivamente alla presentazione da parte dei Soggetti Obbligati delle autodichiarazioni ai sensi del decreto 10 ottobre 2014 s.m.i..

Si precisa che nella graduatoria stimata non è possibile, nel caso di superamento dei limiti della “stima della quantità massima annua ritirabile”, includere impianti che vi rientrino solo parzialmente, mentre nella graduatoria a consuntivo è possibile includere la quota di produzione rientrante espressa in CIC ancora nella disponibilità del Produttore. Di seguito si riporta un esempio di gestione delle graduatorie: stimata e a consuntivo.

### Esempio gestione graduatorie biometano avanzato anno 2019

Sulla base delle autodichiarazioni presentate ad inizio 2019, dai Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo previsto dall'articolo 6, relative ai carburanti fossili e ai biocarburanti immessi in consumo nel 2018, il GSE pubblica una **"stima della quantità massima annua ritirabile" per l'anno 2019**, ipotizzata pari a 100.000 CIC (ipotesi ai soli fini esplicativi, che non rispecchia il reale valore).

Ipotizzando che ad inizio 2019 siano già qualificati in esercizio, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto, i seguenti impianti di produzione di biometano avanzato:

- Impianto A: entrato in esercizio il 30 luglio 2018 e caratterizzato da una capacità produttiva di 1.000 Sm<sup>3</sup>/h;
- Impianto B: entrato in esercizio il 10 settembre 2018 e caratterizzato da una capacità produttiva di 500 Sm<sup>3</sup>/h. Tale impianto ha associato un impianto di distribuzione pertinente per il quale ottiene delle maggiorazioni;
- Impianto C: entrato in esercizio il 30 settembre 2018 e caratterizzato da una capacità produttiva di 500 Sm<sup>3</sup>/h;
- Impianto D: entrato in esercizio il 15 ottobre 2018 e caratterizzato da una capacità produttiva di 1.500 Sm<sup>3</sup>/h;
- Impianto E: entrato in esercizio il 10 dicembre 2018 e caratterizzato da una capacità produttiva di 3.000 Sm<sup>3</sup>/h.

Nel determinare la graduatoria, la producibilità annua stimata in CIC è determinata moltiplicando la capacità produttiva dell'impianto (Sm<sup>3</sup>/h) come qualificata dal GSE per il massimo numero di ore di funzionamento annue (8.760) e per una stima del PCI pari a circa 0,008121 Gcal/Sm<sup>3</sup>. Il valore ottenuto è diviso per 5 per trasformare la producibilità da Giga calorie a CIC ed è eventualmente incrementato per la presenza di maggiorazioni.

Ad inizio 2019 viene, quindi, redatta dal GSE la seguente **graduatoria stimata per l'anno in corso**:

Impianto	Data entrata in esercizio	Producibilità annua stimata in CIC	Cumulata delle producibilità	Rientra in graduatoria
A	30/07/2018	$\frac{1.000 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 14.228 \text{ CIC}$	14.228 CIC	SI
B	10/09/2018	$\frac{500 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} \cdot 1,2 = 8.537 \text{ CIC}$	22.765 CIC	SI
C	30/09/2018	$\frac{500 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 7.114 \text{ CIC}$	29.879 CIC	SI
D	15/10/2018	$\frac{1.500 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 21.341 \text{ CIC}$	51.220 CIC	SI
E	10/12/2018	$\frac{3.000 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 42.683 \text{ CIC}$	93.903 CIC	NO

L'impianto E non rientra nella graduatoria stimata in quanto la producibilità cumulata ad esso associata supera il 90% della **"stima della quantità massima annua ritirabile" per l'anno 2019** (pari a 90.000 CIC).

Ipotizzando che nel corso del 2019 decorra l'incentivo per ulteriori due impianti di produzione di biometano avanzato qualificati in esercizio, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto:

- Impianto F: entrato in esercizio il 1 marzo 2019 (ore massime di funzionamento nel 2019 pari a 7.344 h) e caratterizzato da una capacità produttiva di 3.500 Sm<sup>3</sup>/h;
- Impianto G: entrato in esercizio il 1 settembre 2019 (ore massime di funzionamento nel 2019 pari a 2.928 h) e caratterizzato da una capacità produttiva di 500 Sm<sup>3</sup>/h.

La graduatoria stimata relativa al 2019 viene aggiornata in corso d'anno, includendo gli ulteriori impianti entrati in esercizio:

Impianto	Data entrata in esercizio	Producibilità annua stimata in CIC	Cumulata delle producibilità	Rientra in graduatoria
<b>A</b>	30/07/2018	$\frac{1.000 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 14.228 \text{ CIC}$	14.228 CIC	SI
<b>B</b>	10/09/2018	$\frac{500 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} \cdot 1,2 = 8.537 \text{ CIC}$	22.765 CIC	SI
<b>C</b>	30/09/2018	$\frac{500 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 7.114 \text{ CIC}$	29.879 CIC	SI
<b>D</b>	15/10/2018	$\frac{1.500 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 21.341 \text{ CIC}$	51.220 CIC	SI
<b>E</b>	10/12/2018	$\frac{3.000 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 42.683 \text{ CIC}$	93.903 CIC	NO
<b>F</b>	01/03/2019	$\frac{3.500 \cdot 7.344 \cdot 0,008121}{5} = 41.747 \text{ CIC}$	135.650 CIC	NO
<b>G</b>	01/09/2019	$\frac{500 \cdot 2.928 \cdot 0,008121}{5} = 2.378 \text{ CIC}$	138.028 CIC	NO

Ad inizio del 2020, note le reali produzioni relative al 2019 e rideterminato a consuntivo il valore della **"quantità massima annua ritirabile" per il 2019 – pari ad esempio a 107.250 CIC** – sulla base del fossile realmente immesso in consumo dai Soggetti Obbligati aderenti, è possibile pubblicare la **graduatoria a consuntivo relativa al 2019**.

Impianto	Data entrata in esercizio	CIC riconosciuti	Cumulata CIC riconosciuti	Rientra in graduatoria	CIC da ritirare a consuntivo
<b>A</b>	30/07/2018	10.520 CIC	10.520 CIC	SI	
<b>B</b>	10/09/2018	7.200 CIC	17.720 CIC	SI	
<b>C</b>	30/09/2018	5.200 CIC	22.920 CIC	SI	
<b>D</b>	15/10/2018	19.300 CIC	42.220 CIC	SI	
<b>E</b>	10/12/2018	38.230 CIC	80.450 CIC	A consuntivo	38.230
<b>F</b>	01/03/2019	39.125 CIC	119.575 CIC	A consuntivo	26.800
<b>G</b>	01/09/2019	2.020 CIC	121.595 CIC	NO	

Tale graduatoria è stata redatta ipotizzando, in via esemplificativa, che tutti i CIC emessi ai Produttori siano ancora nella disponibilità del Produttore stesso.

Come si evince dalla precedente tabella, nella graduatoria 2019 a consuntivo oltre agli impianti già presenti in quella stimata, sono rientrati ulteriori impianti fino all'esatto raggiungimento della "quantità massima annua ritirabile" per il 2019 (107.250 CIC). Infatti, l'impianto E è rientrato totalmente in graduatoria a consuntivo, mentre l'impianto F solo per una quota dei CIC ad esso riconosciuti (26.800 CIC rispetto ai 39.125 CIC riconosciuti nel corso del 2019).

In maniera analoga a quanto fatto per il 2019, anche nel 2020 verrà pubblicata una graduatoria stimata. Ipotizzando una **"stima della quantità massima annua ritirabile" per l'anno 2020** pari a 150.000 CIC si avrà:

Impianto	Data entrata in esercizio	Producibilità annua stimata in CIC	Cumulata delle producibilità	Rientra in graduatoria
<b>A</b>	30/07/2018	$\frac{1.000 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 14.228 \text{ CIC}$	14.228 CIC	SI
<b>B</b>	10/09/2018	$\frac{500 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} \cdot 1,2 = 8.537 \text{ CIC}$	22.765 CIC	SI
<b>C</b>	30/09/2018	$\frac{500 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 7.114 \text{ CIC}$	29.879 CIC	SI
<b>D</b>	15/10/2018	$\frac{1.500 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 21.341 \text{ CIC}$	51.220 CIC	SI
<b>E</b>	10/12/2018	$\frac{3.000 \cdot 8.760 \cdot 0,008121}{5} = 42.683 \text{ CIC}$	93.903 CIC	SI
<b>F</b>	01/03/2019	$\frac{3.500 \cdot 7.344 \cdot 0,008121}{5} = 41.747 \text{ CIC}$	135.650 CIC	NO
<b>G</b>	01/09/2019	$\frac{500 \cdot 2.928 \cdot 0,008121}{5} = 2.378 \text{ CIC}$	138.028 CIC	NO

Quindi nella graduatoria stimata relativa al 2020, grazie all'incremento della quota d'obbligo avanzato, rientra sin da subito l'impianto E, mentre sono ancora esclusi gli impianti F e G in quanto la cumulata delle producibilità ad essi associate sono superiori al 90% del massimo ritirabile (135.000 CIC).

Nel caso di impianto di produzione di biometano avanzato già qualificato dal GSE e ammesso agli incentivi che attua un **incremento della capacità produttiva definita nell'ambito dell'istruttoria di accesso agli incentivi, la quota parte relativa all'incremento rientra in graduatoria in posizione separata** rispetto all'impianto di produzione già incentivato. In tal caso, la data da utilizzare ai fini dell'ordinamento degli impianti in graduatoria sarà la data di completamento dell'intervento di modifica che ha determinato l'incremento della capacità produttiva. Negli esempi di cui sopra quindi, ai fini del posizionamento in graduatoria, l'incremento è trattato alla stessa maniera di un impianto nuovo.

### 2.3.1 Maggiorazioni per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e liquefazione pertinenti

In aggiunta alla tipologia di certificati emessi e alle maggiorazioni connesse alle materie prime utilizzate per la produzione di biometano illustrate nel paragrafo 3.1.3, il Decreto prevede ulteriori maggiorazioni all'incentivo spettante agli impianti di produzione di biometano avanzato per la realizzazione, da parte di uno o più **Produttori**, di nuovi impianti di:

1. distribuzione di gas naturale sia in forma compressa sia liquida, pertinenti all'impianto di produzione e attraverso il quale il biometano prodotto viene immesso in consumo come carburante;
2. liquefazione di biometano avanzato, pertinente all'impianto di produzione.

Si precisa che per uno stesso impianto di produzione di biometano avanzato è possibile ottenere entrambe le maggiorazioni relative alle due tipologie di impianti pertinenti realizzati secondo le condizioni sotto specificate.

Tali maggiorazioni sono riconosciute per un **massimo di dieci anni continuativi** a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione o liquefazione, come definita ai paragrafi 11.6 e 11.7, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022 e sono rilasciate maggiorando l'incentivo spettante all'impianto di produzione del biometano del **20% in termini di CIC**, fino al raggiungimento del **70% del valore** del costo di realizzazione dell'impianto pertinente, considerando un limite massimo di maggiorazione corrispondente a **600.000 euro per ogni impianto di distribuzione e 1.200.000 euro per ogni impianto di liquefazione realizzato**. L'attestazione del costo di realizzazione deve avvenire tramite una relazione redatta da una società di revisione presente nell'elenco pubblicato dal MiSE, nella quale devono essere allegate le fatture relative alle spese sostenute (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 12.1.4, ID doc. 31 e 35).

Nel caso in cui **la data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione o dell'impianto di liquefazione sia successiva alla data di decorrenza del periodo di incentivazione** prevista dall'articolo 6 ma avvenga comunque entro il 31 dicembre 2022, la maggiorazione spettante **è riconosciuta dalla data di entrata in esercizio** dell'impianto di distribuzione o liquefazione, nei limiti del raggiungimento del valore massimo della maggiorazione e **non oltre il termine del periodo di incentivazione di 10 anni dell'impianto di produzione** di cui è pertinente.

Gli impianti di distribuzione o di liquefazione pertinenti possono essere realizzati e ultimati anche prima del completamento dell'impianto di produzione di biometano cui si riferiscono ed avere pertanto una **data di entrata in esercizio antecedente alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano**. In ogni caso la data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione o liquefazione deve essere successiva alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018).

Anche in tale fattispecie la maggiorazione spettante è riconosciuta per un massimo di dieci anni continuativi decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione o liquefazione pertinente. In ogni caso le maggiorazioni verranno riconosciute successivamente alla data di decorrenza del periodo di incentivazione dell'impianto di produzione di biometano.

Si specifica infatti che **le maggiorazioni si applicano sulla quantità** di biometano avanzato prodotta e **immessa in consumo dall'impianto di distribuzione "pertinente"** e sulla quantità di biometano avanzato prodotto e successivamente **liquefatto nell'impianto di liquefazione "pertinente"**, secondo le modalità specificate nel paragrafo 6.3.

Nel caso di impianti alimentati da materie prime che danno origine a biometano contabilizzato come avanzato in **codigestione** con altre materie di origine biologica (queste ultime in percentuale non superiore al 30% in peso) le maggiorazioni per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e/o liquefazione sono applicate al solo biometano che viene immesso in consumo o liquefatto tramite l'impianto pertinente, e in ogni caso non potranno essere concesse su un quantitativo superiore alla produzione di biometano avanzato (70% della produzione totale).

Si specifica che l'impianto di distribuzione pertinente deve essere nella titolarità di una società diversa rispetto a quella dell'impianto di produzione e con oggetto sociale coerente con tale attività, o alternativamente, ai fini della quantificazione dell'energia incentivabile, il Produttore dovrà fornire documenti alternativi alle fatture, quale ad esempio il documento di trasporto (DDT) o documenti equivalenti che attestino i quantitativi di biometano avanzato scambiati tra l'impianto di produzione e quello di distribuzione.

Nel caso in cui un singolo impianto (distribuzione o liquefazione) venga realizzato da più Produttori, la maggiorazione viene riconosciuta per ogni Produttore di biometano avanzato in maniera proporzionale alla propria partecipazione finanziaria, attestata dalla relazione redatta dalla società di revisione di cui sopra, ed è quantificata in base a quanto stabilito nel successivo paragrafo 6.3.

Per poter accedere alla maggiorazione per la realizzazione di impianti pertinenti, la percentuale di partecipazione all'investimento da parte del Produttore di biometano avanzato deve essere almeno pari al 51% del costo di realizzazione dell'impianto pertinente. Nel caso in cui un singolo impianto venga realizzato da più Produttori di biometano avanzato la soglia del 51% deve essere raggiunta considerando la somma delle partecipazioni dei singoli Produttori rispetto all'investimento totale attestato dalle relative fatture.

Anche nel caso in cui i Produttori partecipino all'investimento per una percentuale inferiore al 100%, ma comunque superiore al 51%, il limite massimo della maggiorazione è sempre calcolato in relazione al costo totale di realizzazione dell'impianto pertinente. Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo si rimanda al paragrafo 6.3.

La realizzazione del nuovo impianto pertinente da parte di più soggetti, dove per soggetto si intende anche un operatore diverso dal Produttore, può avvenire:

- costituendo una società di scopo che abbia un oggetto sociale coerente con l'attività svolta; oppure
- mediante un accordo privato tra le parti e la regolazione tra di esse delle quote di partecipazione all'investimento, attestate dalle fatture relative alle spese sostenute.

**Si precisa che la partecipazione alle spese per la realizzazione dell'impianto pertinente deve essere concomitante alla realizzazione dello stesso impianto pertinente;** pertanto il sostenimento della spesa, attestato dalle fatture, non può essere successivo alla data di entrata in esercizio dell'impianto pertinente. Di conseguenza non è possibile ottenere la maggiorazione per impianti pertinenti per i quali non vi è stata una partecipazione all'investimento da parte del Produttore e che sono acquistati dal Produttore stesso successivamente alla loro realizzazione.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientrano, tra i costi di realizzazione dell'impianto pertinente eventuali canoni di locazione operativa o finanziaria riconosciuti dal Produttore di biometano avanzato al titolare dell'impianto di distribuzione o liquefazione pertinente.

Qualora un Produttore abbia richiesto l'incentivazione prevista dall'articolo 6 ma a causa del raggiungimento della "quantità massima annua ritirabile" rientri nell'incentivazione prevista dall'articolo 5, le maggiorazioni per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e/o liquefazione pertinenti all'impianto di produzione spetteranno comunque in termini di un maggior numero **di certificati rilasciati** e il raggiungimento del limite massimo della maggiorazione è calcolato considerando un valore di 375,00 € per ogni CIC rilasciato.

Qualora un impianto di distribuzione pertinente sia chiuso alle vendite al pubblico prima di 10 anni, anche non continuativi e tenendo conto di eventuali periodi di messa in sospensiva, conteggiati a partire dalla data di entrata in esercizio, il Produttore dovrà restituire l'intero importo delle maggiorazioni ottenute.

Parimenti, qualora un impianto di liquefazione cessi di funzionare prima di 10 anni dalla sua data di entrata in esercizio è prevista la restituzione dell'intera maggiorazione ottenuta.

La restituzione delle maggiorazioni sarà operata come segue:

- se l'impianto sta ancora usufruendo del ritiro dei CIC, l'incentivo erogato sarà decurtato del valore della maggiorazione da restituire;
- se l'impianto sta ottenendo il rilascio dei CIC, il numero di CIC rilasciati sarà decurtato del numero di CIC necessario al recupero dell'intero importo dovuto attraverso la vendita da parte del GSE dei certificati sul mercato GME. In alternativa il GSE può fatturare l'intero importo da recuperare al Produttore senza alcuna decurtazione sui CIC ancora da emettere.

In ogni caso il GSE si riserva la facoltà di effettuare una compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso con il Produttore.

## 2.4 Incentivazione degli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (articolo 7)



L'articolo 7 del Decreto incentiva i Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano attraverso il riconoscimento del valore dei corrispondenti CIC attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro. Tale valore può essere adeguato in relazione all'andamento del costo di produzione dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano per i soli impianti che entrano in esercizio trascorsi sei mesi

dall'adeguamento stesso. Pertanto il prezzo di valorizzazione dei CIC, definito in base alla data di entrata in esercizio, resta immutato per tutto il periodo di incentivazione.

Per poter accedere all'incentivo tali Produttori devono stipulare dei contratti di fornitura di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (vedi paragrafo 3.3) con uno o più Soggetti Obbligati aderenti, i quali devono attestare al GSE l'avvenuta immissione in consumo nei trasporti dei quantitativi acquistati dal Produttore. Tali contratti devono prevedere un prezzo di acquisto (espresso in euro a tonnellata) del biocarburante avanzato non superiore alla media della quotazione mensile (del mese precedente alla consegna del biocarburante), pubblicata dal *Platt's*, del prodotto entro il quale il biocarburante viene miscelato per l'utilizzo finale come carburante e convertito in euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro (USD/€), calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5%.

L'incentivazione è prevista per un massimo di **dieci anni continuativi a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione, il conteggio del periodo di dieci anni non si interrompe nemmeno nel caso in cui l'impianto non rientri nella graduatoria prevista per l'articolo 7, comma 1, del Decreto** per il superamento della "quantità massima annua ritirabile" come definita nel seguito. Successivamente i CIC potranno essere rilasciati solo ai Soggetti Obbligati che immettono in consumo il biocarburante avanzato, acquistato dai Produttori, secondo le disposizioni previste dal decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i..

Per l'intero periodo di incentivazione, il Produttore di biocarburante avanzato diverso dal biometano deve assicurare, al posto dei Soggetti Obbligati, quanto previsto dal decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i., secondo le linee guida definite dal Comitato Termotecnico Italiano per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa (vedi paragrafo 3.2).

Per la gestione dell'incentivazione, **entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni** da parte dei Soggetti Obbligati, (fissata al 31 gennaio di ciascun anno ex articolo 4 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.) il GSE sulla base delle informazioni ivi contenute pubblica:

- una **"stima della quantità massima annua ritirabile" per l'anno in corso**, espressa in CIC. Tale stima è determinata a partire dalla quantità di carburanti fossili immessa in consumo nell'anno precedente da parte dei Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto;
- il valore della **"quantità massima annua ritirabile" per l'anno precedente**, espresso in CIC, rideterminato a consuntivo sulla base del carburante fossile realmente immesso in consumo nell'anno di riferimento da parte dei Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto.

Tali quantitativi massimi potranno subire delle variazioni in corso d'anno a seguito dell'esclusione dal meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto, di uno o più Soggetti Obbligati inadempienti agli obblighi contrattuali che regolano l'adesione al meccanismo stesso.

Al fine di individuare gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano che accedono, per l'anno in corso, al riconoscimento del valore dei CIC, **il GSE aggiorna e pubblica:**

- con continuità una **graduatoria stimata degli impianti qualificati in esercizio**, con evidenza degli impianti rientranti in tale meccanismo sulla base della “stima della quantità massima annua ritirabile”;
- trimestralmente un **“contatore del ritiro CIC altri biocarburanti avanzati”** relativo alla quantità annua di biocarburanti avanzati, espressa in CIC ritirati dal GSE. Tale quantità è determinata sulla base della producibilità e dell’effettiva produzione degli impianti rientranti nella graduatoria stimata.

La graduatoria stimata viene redatta ordinando gli impianti sulla base della data di presentazione della domanda di qualifica in esercizio e stimando il numero massimo di CIC spettanti ad ogni impianto, **fino al raggiungimento del 90% della “stima della quantità massima annua ritirabile”**.

Il **numero massimo di CIC spettanti** ad ogni impianto è determinato sulla base della capacità produttiva qualificata dal GSE. Per ciascun impianto di produzione di biocarburanti avanzati, la capacità produttiva qualificata, espressa in CIC, corrisponde alla quota con cui l’impianto concorre alla formazione della graduatoria, tale grandezza rimane invariata per i dieci anni di incentivazione.

Eventuali incrementi della capacità produttiva dell’impianto di produzione di biocarburante avanzato, qualificato dal GSE, si configurano come una nuova qualifica, rientrano in graduatoria separatamente rispetto all’impianto di produzione già incentivato e sono ordinati in relazione alla data di presentazione della nuova richiesta di qualifica. Per i dettagli si rimanda ai paragrafi 4.5 e 8.3 delle presenti Procedure.

In ogni caso i CIC riconosciuti per la produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano non potranno essere superiori al **numero massimo di CIC spettanti** riportato nella graduatoria.

Qualora sulla base della reale “quantità massima annua ritirabile” dell’anno precedente e dei CIC effettivamente ritirati ai Produttori di biocarburanti avanzati nell’anno, si rilevi che non è stata raggiunta tale quantità massima, il GSE provvederà al ritiro di ulteriori CIC fino al raggiungimento del limite massimo.

**Gli impianti rientranti a consuntivo nel meccanismo di ritiro dei CIC sono inclusi nella graduatoria definitiva relativa all’anno precedente** pubblicata dal GSE successivamente alla presentazione delle autodichiarazioni ai sensi del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. da parte dei Soggetti Obbligati.

Per le modalità di accesso alla graduatoria si rimanda al paragrafo 4.5 delle presenti Procedure.

## 2.5 Incentivazione degli impianti di produzione di biometano “riconvertiti” (articolo 8)

L’articolo 8 del Decreto disciplina l’incentivazione degli impianti di produzione di biogas esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018) ma comunque entro il 31 dicembre 2022, sono totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano anche con incremento di capacità produttiva.



Il momento della riconversione, che deve avvenire nella predetta finestra temporale, è individuato nella data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, come definita al capitolo 11 delle presenti Procedure.

In tale categoria rientrano anche gli impianti di produzione e utilizzazione di biogas realizzati ed entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto e che, successivamente alla stessa data, vengono convertiti parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano.

Per **riconversione totale** si intende l'intervento realizzato sull'impianto di produzione e utilizzazione di biogas esistente volto a destinare la totalità del biogas prodotto alla raffinazione e di conseguenza alla produzione di biometano, senza riservarne alcuna quota per altre finalità.

Per **riconversione parziale** si intende l'intervento realizzato sull'impianto di produzione e utilizzazione di biogas esistente volto a destinare solo una quota parte del biogas alla produzione di biometano, conservandone una parte per un'altra destinazione di utilizzo (ad esempio: produzione di energia elettrica da biogas).

Agli impianti riconvertiti si applicano le stesse modalità e condizioni per l'accesso agli incentivi previsti per i nuovi impianti agli articoli 5 e 6 del Decreto. Il periodo di diritto agli incentivi previsti per gli impianti riconvertiti è analogo a quello spettante ai nuovi impianti.

Per la definizione di *Periodo di incentivazione* si rimanda al capitolo 11 delle presenti Procedure. Per approfondimenti sulla quantificazione e la tipologia dei CIC in relazione alle materie prime utilizzate si rimanda, rispettivamente, al capitolo 6 e al paragrafo 3.1.3.

Si precisa che ai fini dell'individuazione delle materie prime valevoli per l'individuazione della tipologia di CIC e delle maggiorazioni spettanti è necessario far riferimento a quanto riportato nell'**autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di riconversione e all'esercizio dell'impianto riconvertito** alla produzione di biometano. Analogamente ai nuovi impianti, la maggiorazione per l'utilizzo di determinate materie prime è prevista anche nei casi di codigestione, così come dettagliato nel successivo paragrafo 3.1.3.

Per gli impianti riconvertiti alla produzione di biometano avanzato sono previste anche le maggiorazioni per la realizzazione di **nuovi impianti di distribuzione e liquefazione pertinenti** previste, rispettivamente, dai commi 11 e 12 dell'articolo 6 del Decreto.


Fermo restando quanto specificato nei successivi paragrafi 2.5.1 - 2.5.4 (casi particolari illustrati sotto), nel caso in cui l'impianto di produzione di biogas esistente benefici di incentivi sull'energia elettrica prodotta (impianto oggetto di qualifiche IAFR e/o FER), le eventuali modifiche apportate all'impianto con l'intervento di riconversione, se non comportano un aumento della potenza elettrica (potenza nominale come definita nelle "*Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi*" pubblicate sul sito internet del GSE in data 20 dicembre 2017), non hanno alcun impatto sul meccanismo di incentivazione all'energia elettrica in essere. Rimangono inalterate pertanto, le condizioni e il livello di incentivo alla produzione di energia elettrica già maturati.

Di seguito si rappresentano i possibili casi di riconversioni totali o parziali nel caso di impianto a biogas che abbia beneficiato o benefici dell'incentivazione per l'energia elettrica prodotta.

### 2.5.1 Caso 1: Impianto riconvertito successivamente alla scadenza degli incentivi all'energia elettrica

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da biogas esistenti, che beneficiavano di incentivi all'energia elettrica prodotta con periodo di incentivazione terminato successivamente al 20 marzo 2018 e che vengono riconvertiti alla produzione di biometano in data successiva alla data di scadenza del periodo di diritto agli incentivi all'energia elettrica, l'incentivo al biometano (numero di CIC spettanti) è pari al 70% dell'incentivo spettante all'analogo nuovo impianto, a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione.


Si riassume nel seguente grafico la casistica descritta con i relativi livelli di incentivazione.



### 2.5.2 Caso 2: Impianto che ha terminato gli incentivi all'energia elettrica prima dell'entrata in vigore del Decreto

Diverso è il caso in cui l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas pre-esistente ha terminato il periodo di diritto agli incentivi all'energia elettrica prima del 20 marzo 2018 ed è successivamente riconvertito alla produzione di biometano: in tal caso, l'incentivo al biometano (numero di CIC spettanti) è pari al 100% dell'incentivo spettante all'analogo nuovo impianto, a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione.

Si riassume nel seguente grafico la casistica descritta con i relativi livelli di incentivazione.



### 2.5.3 Caso 3: Impianto riconvertito almeno 3 anni prima della scadenza degli incentivi all'energia elettrica, con produzione elettrica incentivata residua

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da biogas esistenti, che beneficiano di incentivi all'energia elettrica prodotta (impianti oggetto di qualifiche IAFR e/o FER che al 20 marzo 2018 sono ancora in corso di incentivazione) e che vengono riconvertiti alla produzione di biometano in data antecedente alla scadenza del periodo di diritto agli incentivi all'energia elettrica prodotta, la ripartizione degli incentivi (al biometano e all'energia elettrica) dipende dal momento in cui avviene la riconversione e quindi, dal numero di anni residui d'incentivazione per l'energia elettrica (periodo residuo all'incentivazione all'energia elettrica cui ha diritto l'impianto alimentato a biogas).

Il **periodo residuo** di diritto all'incentivazione all'energia elettrica è calcolato a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano in assetto riconvertito, come definita al capitolo 11 delle presenti Procedure, fino alla data di scadenza dell'incentivazione all'energia elettrica.

Nel caso in cui il periodo residuo di diritto all'incentivazione all'energia elettrica sia non inferiore a 3 anni ovvero, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, non inferiore a 2 anni, e il Produttore voglia mantenere l'incentivazione sulla produzione elettrica dal biogas (riconversione parziale del biogas in biometano), gli incentivi sono così ripartiti:

- l'incentivo al biometano (numero di CIC spettanti) è pari al 100% dell'incentivo spettante all'analogo nuovo impianto, a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione;
- l'incentivo all'energia elettrica prodotta è erogato su una quota di produzione non superiore al 70% della produzione annua media incentivata dell'impianto, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano in assetto riconvertito e fino alla fine del periodo di diritto all'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile.

Tale circostanza è possibile che si verifichi nel seguente caso:

- riconversione parziale, realizzata almeno 3 anni (2 anni nel caso di impianti a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007) prima della scadenza del periodo di incentivazione all'energia elettrica e nel caso in cui il Produttore voglia mantenere una parte dell'incentivazione prevista all'energia elettrica prodotta (per la quota parte del biogas non trasformato in biometano) per l'intero periodo residuo di diritto.


La **produzione annua media incentivata** rappresenta la media annua di tutta la produzione storica incentivata dell'impianto di produzione di energia elettrica ed è calcolata, pertanto, sul periodo

intercorrente tra la data di entrata in esercizio commerciale del meccanismo IAFR o FER di cui gode l'impianto (data di inizio del periodo di incentivazione all'energia elettrica da biogas) e la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano in assetto riconvertito.

Ai fini della determinazione della produzione annua media incentivata sono considerati gli anni utili di esercizio dell'impianto (periodo di incentivazione al netto di eventuali tempi di fermo dell'impianto).

Il GSE determina la produzione annua media incentivata dell'impianto a biogas e la comunica al Produttore.

Si riassume nel seguente grafico la casistica descritta indicando i livelli di incentivazione dei due meccanismi.



Nel caso in cui l'impianto a biogas da riconvertire abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, il periodo residuo di diritto agli incentivi per la produzione elettrica è individuato con riferimento al periodo maturato a seguito dell'adesione all'opzione di rimodulazione (originario periodo residuo incrementato di 7 anni).

Qualora sull'impianto da riconvertire siano attivi più meccanismi d'incentivazione a valere sull'energia elettrica prodotta (come ad esempio, il caso di un impianto oggetto di qualifiche IAFR e/o FER prima per nuova costruzione e poi per potenziamento), il periodo residuo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica è individuato con riferimento al periodo residuo associato al primo meccanismo d'incentivazione riconosciuto e quindi, calcolandolo fino alla data in cui termina il primo periodo di diritto agli incentivi (prima data di scadenza).

In tal caso inoltre, per ciascun meccanismo di incentivazione all'energia elettrica in essere l'incentivo viene riconosciuto su una quota di produzione non superiore al 70% della produzione annua media incentivata, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto riconvertito e per il suo intero periodo residuo di diritto all'incentivazione (fino alla data di scadenza del singolo periodo).

Qualora il Produttore effettui una riconversione totale può accedere al 100% dell'incentivo spettante ad un analogo nuovo impianto.

#### 2.5.4 Caso 4: Impianto riconvertito meno di 3 anni prima della scadenza degli incentivi all'energia elettrica

Nel caso in cui il periodo residuo di diritto all'incentivazione all'energia elettrica sia inferiore a 3 anni ovvero, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, inferiore a 2 anni, gli incentivi sono così ripartiti:


- l'incentivo al biometano (numero di CIC spettanti) è pari al 70% dell'incentivo spettante all'analogo nuovo impianto, a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione;
- l'incentivo all'energia elettrica prodotta, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano in assetto riconvertito, si interrompe: a partire da tale data il Produttore rinuncia agli incentivi per il periodo residuo di diritto all'incentivazione prevista dal meccanismo IAFR e/o FER.

Tale circostanza è possibile che si verifichi nei seguenti casi:

- riconversione totale, realizzata prima della scadenza del periodo di incentivazione all'energia elettrica;
- riconversione parziale, realizzata prima della scadenza del periodo di incentivazione all'energia elettrica, e nel caso in cui il Produttore rinunci espressamente a tutta l'incentivazione residua all'energia elettrica prodotta dal biogas non trasformato in biometano (non è possibile mantenere gli incentivi all'energia elettrica per il periodo residuo di diritto).

Qualora sull'impianto alimentato a biogas da riconvertire siano attivi più meccanismi d'incentivazione a valere sull'energia elettrica prodotta (come ad esempio, il caso di un impianto oggetto di qualifiche IAFR e/o FER prima per nuova costruzione e poi per potenziamento), il Produttore deve rinunciare a entrambe le incentivazioni residue.

Si riassume nel seguente grafico la casistica descritta indicando i livelli di incentivazione dei due meccanismi.



## 2.6 Incentivazione degli impianti qualificati ai sensi del decreto 5 dicembre 2013

Per gli impianti di produzione di biometano già qualificati ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 è possibile accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto presentando la relativa richiesta di qualifica (a progetto o in esercizio, a seconda dello stato di avanzamento nella realizzazione dell'impianto).

Per gli impianti di produzione di biometano già **qualificati a progetto** ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 l'entrata in esercizio deve avvenire nella finestra temporale compresa tra il 20 marzo 2018 e il 31 dicembre 2022.

Tale condizione non si applica agli impianti di produzione di biometano già **qualificati in esercizio** ai sensi del decreto 5 dicembre 2013, entrati in esercizio pertanto, in data antecedente al 20 marzo 2018.

Nel caso in cui un impianto già qualificato a progetto ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 entri in esercizio nella finestra temporale compresa tra il 20 marzo 2018 e il 17 dicembre 2018, è facoltà del Produttore scegliere se conservare il diritto acquisito con la qualifica rilasciata dal GSE ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 o presentare una nuova richiesta di qualifica al fine di accedere alle incentivazioni previste dal Decreto.

Soltanto al momento dell'accoglimento della nuova richiesta e il rilascio della relativa qualifica ai sensi del Decreto da parte del GSE, il Produttore rinuncia all'applicabilità dei meccanismi previsti dal decreto 5 dicembre 2013.

Il possesso della qualifica ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 non costituisce in alcun modo criterio di priorità ai fini dell'accesso agli incentivi introdotti dal Decreto.

### 3 PRECISAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO

Nel seguente capitolo sono trattati i temi legati ai requisiti di accesso all'incentivo come la sostenibilità (paragrafo 3.2) e i contratti che attestano l'immissione in consumo nei trasporti del biometano prodotto (paragrafo 3.3). Inoltre vengono fornite ulteriori precisazioni sulle materie prime (paragrafo 3.1) e infine sulla produzione di biometano derivante da più impianti a biogas (paragrafo 3.4).

#### 3.1 Materie prime

Nei seguenti sotto-paragrafi sono riportate:

- precisazioni sulle materie prime elencate nell'Allegato 3 al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. (paragrafo 3.1.1), che danno diritto al riconoscimento di CIC avanzati (parte A) e alle maggiorazioni "double counting" (parte B);
- indicazioni sui documenti che attestano l'utilizzo delle materie di cui al punto precedente;
- dettagli sulle tipologie di CIC spettanti in relazione alle materie prime (individuate con le modalità di cui al punto precedente) e la relativa quantificazione.

##### 3.1.1 Materie prime di cui all'Allegato 3 al decreto 10 ottobre 2014

Il presente paragrafo fornisce chiarimenti in merito alla individuazione delle materie prime utilizzabili negli impianti di produzione di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto (riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano o altro biocarburante prodotto) e del riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto.

L'articolo 11, comma 1, lettera t) del Decreto ha aggiornato l'Allegato 3 al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. che fornisce l'elenco delle materie prime e carburanti che danno origine (Parte A) e che non danno origine (Parte B) a biocarburanti contabilizzabili come avanzati: l'Allegato 3 è stato sostituito dall'Allegato 1, parte 2-bis, al D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51.

Per tale elenco si applicano le definizioni riportate nel D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, e la definizione di "colture energetiche erbacee di copertura" riportata all'articolo 11, comma 1, lettera t), del Decreto.

Si elencano di seguito le materie prime di cui all'Allegato 3 al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. come modificato dal Decreto e integrato con alcune precisazioni, riportate al solo scopo di fornire esempi e dettagliare il contenuto delle diverse voci dell'allegato. Tali precisazioni costituiscono tuttavia, un elenco meramente indicativo e non esaustivo.

Con riferimento alle voci dell'elenco per le quali sono forniti codici CER esemplificativi, si precisa che è comunque necessaria la rispondenza della materia prima (identificata nell'autorizzazione dal codice CER) alla voce originaria dell'allegato.

Si specifica inoltre, che in caso di utilizzo di substrato derivante dalla digestione anaerobica di biomasse (cd. digestato, individuato dai codici CER 19 06 04 e CER 19 06 06, espressamente autorizzato e quindi documentato con le modalità di cui al paragrafo 3.1.2), esclusivamente nella fase di primo avviamento della fermentazione all'interno del digestore, tale matrice non sarà considerata parte della ricetta di alimentazione dell'impianto.

### ALLEGATO 3 al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.

#### Parte A: Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati

Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis.

<b>a)</b>	Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
<b>b)</b>	Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
	A tale voce corrisponde anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gas di discarica</li> </ul>
<b>c)</b>	Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
	Per rifiuto organico si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. A tale voce corrisponde la frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata fin dall'origine (FORSU). In tale voce, pertanto, si intendono compresi anche i seguenti CER: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;</li> <li>• CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;</li> <li>• CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;</li> <li>• CER 20 03 02: rifiuti dei mercati.</li> </ul>
<b>d)</b>	Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
	In tale voce, pertanto, si intendono compresi anche i seguenti CER: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CER 02 01 01 - CER 02 01 03 - CER 02 01 06;</li> <li>• CER 02 02 XX (con l'esclusione di CER 02 02 02 e CER 02 02 99);</li> <li>• CER 02 03 01 - CER 02 03 04 - CER 02 03 05;</li> <li>• CER 02 04 01 - CER 02 04 03;</li> <li>• CER 02 05 01 - CER 02 05 02;</li> <li>• CER 02 06 01 - CER 02 06 03;</li> <li>• CER 02 07 01 - CER 02 07 02 - CER 02 07 04 - CER 02 07 05.</li> </ul>

<p>Vi rientrano inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali quali ad esempio buccette di pomodoro, sanse esauste e pastazzo di agrumi.</li> </ul>	
<b>e)</b>	Paglia.
<b>f)</b>	Concime animale e fanghi di depurazione.
<p>In tale voce si intendono compresi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>effluenti zootecnici derivanti da allevamenti;</li> <li>fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane.</li> </ul>	
<b>g)</b>	Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
<p>In tale voce si intendono compresi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Palm Oil Mill Effluent (POME);</li> <li>Empty Fruit Bunch (EFB).</li> </ul>	
<b>h)</b>	Pece di tallolio.
<b>i)</b>	Glicerina grezza.
<b>l)</b>	Bagasse.
<b>m)</b>	Vinacce e fecce di vino.
<b>n)</b>	Gusci.
<b>o)</b>	Pule.
<b>p)</b>	Tutoli ripuliti dei semi di mais.
<b>q)</b>	Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
<b>r)</b>	<p>Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per "materie cellulosiche di origine non alimentare" si intendono le materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche.</p> <p>Comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule, gusci);</li> <li>colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanto, canna comune);</li> <li>colture energetiche erbacee di copertura ovverosia le seguenti colture a basso tenore di amido, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive: <ul style="list-style-type: none"> <li>Favino (<i>Vicia faba minor</i>)</li> <li>Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.)</li> <li>Facelia (<i>Phacelia</i> spp.)</li> <li>Loiessa (<i>Lolium</i> spp.)</li> <li>Rapa invernale (<i>Brassica rapa</i> L.)</li> <li>Senape abissina (<i>Brassica carinata</i> L.)</li> <li>Sorgo (<i>Sorghum</i> spp.)</li> <li>Tabacco (<i>Nicotiana tabacum</i> L.)</li> <li>Trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)</li> </ul> </li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Triticale (<i>Triticum secalotriticum</i>)</li> <li>○ Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)</li> <li>○ Veccia (<i>Vicia sativa</i> L.);</li> <li>• residui industriali: anche residui di colture alimentari e foraggiere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine;</li> <li>• altri residui industriali;</li> <li>• materie derivate dai rifiuti organici.</li> </ul>
<p><b>s)</b> Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.lgs. 21 marzo 2017, n. 51, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per "materie ligno-cellulosiche" si intendono le materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale.</p> <p>In tale voce, pertanto, si intendono comprese le materie ligno-cellulosiche costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• biomassa proveniente da foreste, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura</li> <li>• colture energetiche legnose, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura</li> <li>• residui e rifiuti della filiera forestale, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura</li> </ul> <p>In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CER 02 01 03: scarti di tessuti vegetali;</li> <li>• CER 02 01 07: rifiuti della silvicoltura;</li> <li>• CER 03 01 01: scarti di corteccia e legno;</li> <li>• CER 03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;</li> <li>• CER 03 03 01: scarti di corteccia e legno;</li> <li>• CER 03 03 02: fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor);</li> <li>• CER 03 03 07: scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;</li> <li>• CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.</li> </ul>
<p><b>t)</b> Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q-septies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica" si intendono i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti (sono esclusi i carburanti prodotti a partire da materie plastiche).</p> <p>In tale voce si intende compreso anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• idrogeno ottenuto da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.).</li> </ul>
<p><b>u)</b> Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tale voce corrispondono anche i carburanti prodotti impiegando CO<sub>2</sub> ed energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.</li> </ul>
<p><b>v)</b> Batterie, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i..</p>

Si precisa che, nei casi di cattura e utilizzo di CO<sub>2</sub> (di cui alla lettera u) del precedente elenco) che risponde a una delle seguenti definizioni:

- CO<sub>2</sub> presente nel biogas destinato alla produzione di biometano (catturata e rimossa nel processo di raffinazione del biogas per la produzione di biometano);
- CO<sub>2</sub> prodotta da processi biologici e fermentativi,

e che è impiegata in processi di metanazione dell'idrogeno conforme alla lettera t) dell'elenco, tale processo dà luogo a biometano avanzato.

#### **Parte B: Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati**

Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 10 ottobre 2014; e s.m.i. tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis.

<p><b>a)</b> Olio da cucina usato.</p> <p>In tale voce si intendono compresi, ad esempio, i seguenti CER:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CER 20 01 25: oli e grassi commestibili;</li> <li>• CER 19 08 09: miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili.</li> </ul>
<p><b>b)</b> Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Si tratta dei grassi animali classificati come <i>sottoprodotti di origine animale, o prodotti derivati, non destinati al consumo umano di categorie 1 e 2</i> di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.</p> <p>Per sottoprodotto deve intendersi una sostanza che, sulla base di quanto riportato sul titolo autorizzativo, risulta conforme ai requisiti di cui all'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>Nel caso di sottoprodotto di origine animale non destinato al consumo umano, deve rispettare le disposizioni del Regolamento CE n. 1069/2009 e del Regolamento CE n. 142/2011. In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, il soggetto responsabile deve aver ottemperato, laddove previsto, alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. CE n. 1069/2009 e agli artt. 1 e 2 delle Linee guida di cui all'Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni n. 20/CU del 7 febbraio 2013.</p>

#### **3.1.2 Criteri di individuazione delle materie prime**

Ai fini della:

- determinazione della tipologia di biometano prodotto dall'impianto,
- determinazione della tipologia di biocarburante avanzato diverso dal biometano prodotto dall'impianto,

- c) verifica del rispetto dei requisiti di accesso agli incentivi previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto (riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano o altro biocarburante prodotto),
- d) verifica del rispetto dei requisiti di accesso all'eventuale maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto (non spettante per la produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano),

**è necessario individuare le materie prime di alimentazione dell'impianto di produzione** e, laddove necessario, le quantità in massa delle medesime materie, **facendo riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio.**

A tale riguardo si precisa che:

- nel caso di autorizzazione unica, le suddette informazioni devono essere riportate nel testo dell'autorizzazione stessa o nei relativi allegati;
- nel caso di altro titolo autorizzativo che prevede l'emanazione di specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato da parte dell'autorità competente, le suddette informazioni devono essere riportate nel testo del titolo o nei relativi allegati;
- nel caso di iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto che non preveda l'emanazione di specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato da parte dell'autorità competente, le suddette informazioni devono essere riportate nella documentazione che il richiedente è tenuto a presentare alla stessa autorità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di PAS (Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'art.6 del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.), fatte salve eventuali diverse prescrizioni e/o indicazioni contenute nella determinazione di conclusione del procedimento di cui all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., le informazioni devono essere riportate nella dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che il richiedente è tenuto a presentare al Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.. Nel caso in cui la tipologia e, laddove necessario, le quantità in massa delle matrici in ingresso all'impianto non siano indicate nel testo del titolo autorizzativo o, nel caso di titoli per i quali non sia previsto un provvedimento espresso da parte dell'autorità competente, non siano riportate nella relazione tecnica, vidimata dall'autorità, e allegata alla comunicazione/dichiarazione presentata all'autorità stessa, è necessario che il piano di alimentazione sia comunque oggetto di una formale presa d'atto da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Laddove non sia ancora stato rilasciato il titolo autorizzativo (richieste di qualifica a progetto per impianti in fase di realizzazione, non ancora in possesso di titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio), è necessario fare riferimento a quanto riportato nell'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'autorità competente e nella documentazione progettuale ad essa allegata. Ad ogni modo, al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, farà fede quanto riportato nel titolo autorizzativo conseguito alla conclusione dell'iter.

Nei casi di impianti di produzione di biometano, con riferimento alle verifiche di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, in particolare ai fini della:

- c) verifica del rispetto dei requisiti di accesso agli incentivi previsti dall'articolo 6 del Decreto (riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano prodotto) nei casi di utilizzo di materie prime che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati in codigestione con materie prime che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati,

e della:

- d) verifica del rispetto dei requisiti di accesso alla maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto, nei casi di utilizzo di materie prime che danno diritto alla maggiorazione in codigestione con altre materie di origine biologica,

si precisa che **l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano, ovvero, ove applicabile, alla realizzazione dell'intervento di riconversione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano riconvertito, dovrà contenere esplicita indicazione delle quantità in massa (o percentuali in peso) di tutte le materie prime autorizzate** a essere utilizzate in ingresso all'impianto.

Si ricorda, inoltre, che, nei casi in cui l'autorizzazione all'esercizio riporti l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte A, del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso, è considerato "avanzato" esclusivamente il 70% della produzione di biometano, a prescindere dalle percentuali riportate nel titolo autorizzativo di utilizzo di materie prime che danno origine e che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati (purché nel rispetto del criterio 70%-30%).

A titolo esemplificativo: nel caso in cui sia stato autorizzato l'utilizzo di una o più materie prime che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati in percentuale in peso pari complessivamente al 10%, sarà considerato "avanzato" comunque esclusivamente il 70% della produzione di biometano dell'impianto.

Nei casi di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, qualora il titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto non riporti in modo esplicito e puntuale le materie prime da utilizzare nell'impianto per la produzione dello specifico biocarburante avanzato (materie di cui all'Allegato 3, parte A, del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.), è necessario fare riferimento anche a:

- il/i contratto/i di approvvigionamento delle materie prime stipulato/i dal Produttore con i soggetti venditori;
- i documenti che costituiscono la certificazione di sostenibilità del biocarburante avanzato rilasciati nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione.

### 3.1.3 Tipologia di CIC, materie prime utilizzate e relative maggiorazioni

Come già specificato, per la produzione di biometano in conformità con l'articolo 5, comma 5 del Decreto e dell'articolo 33, comma 5 del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., si riconosce il doppio dei CIC spettanti (**double counting**) al biometano prodotto esclusivamente a partire dalle materie di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i..

Nei casi di **codigestione** delle materie presenti nel citato Allegato con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale non superiore al 30% in peso, la maggiorazione *double counting* viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti. Si precisa, pertanto, che non si tiene conto della resa delle materie prime utilizzate per la produzione (per resa si intende il rapporto tra il contenuto energetico del biogas prodotto e la quantità in peso di materie prime utilizzate).

Oltre alle maggiorazioni appena citate, che incidono sulla quantificazione del numero di certificati da rilasciare al Produttore, altro fattore da considerare è la tipologia di CIC che verranno emessi al Produttore stesso.

In particolare, nel seguito sono illustrate le tipologie di CIC spettanti (vedi paragrafo 1.2.3), con la corrispondente quantificazione, in funzione delle materie prime riportate nel titolo autorizzativo.

Nel seguito, per materie prime:

- *single counting*, si intendono le materie prime di origine biologica utilizzate per la produzione di biocarburanti diverse da quelle elencate nell'Allegato 1, parte 2-bis del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.;
- *double counting*, si intendono le materie prime utilizzate per la produzione di biocarburanti elencate nella parte B dell'Allegato 1, parte 2-bis del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.;
- avanzate, si intendono le materie prime utilizzate per la produzione di biocarburanti elencate nella parte A dell'Allegato 1, parte 2-bis del D.Lgs. 28/11 e s.m.i..

Di seguito sono riportati i seguenti casi:

- caso 1. l'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *single counting* in percentuale superiore al 30%. Pertanto, tale impianto può richiedere esclusivamente l'accesso all'articolo 5, senza la possibilità di richiedere le maggiorazioni previste per la codigestione. Al Produttore viene riconosciuto un CIC ogni 10 Giga calorie di biometano prodotto e immesso in consumo nei trasporti.
- caso 2. l'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo esclusivo di materie prime avanzate. Pertanto, tale impianto può richiedere l'accesso all'articolo 6, per il quale ha diritto ad 1 "CIC biometano avanzato" ogni 5 Giga calorie di biometano prodotto e immesso in consumo nei trasporti. Se l'impianto rientra nelle graduatorie di ritiro definite dal GSE i CIC verranno valorizzati al prezzo definito dal Decreto. In tal caso il Produttore può richiedere anche il ritiro del biometano prodotto. Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione o liquefazione di cui al successivo paragrafo 2.3.1.
- caso 3. L'impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime avanzate. L'autorizzazione può prevedere anche l'utilizzo di ulteriori materie prime destinate alla produzione di biocarburanti diversi da quelli incentivati. Tale impianto può richiedere esclusivamente l'accesso all'articolo 7, per il quale, nel caso in

cui rientrasse nella graduatoria di ritiro prevista per tale articolo, ha diritto ad 1 "CIC altri biocarburanti avanzati" ogni 5 Giga calorie di biocarburante prodotto e immesso in consumo nei trasporti da un soggetto obbligato aderente al meccanismo di ritiro stabilito all'articolo 7 del Decreto. Tali certificati sono valorizzati dal GSE al prezzo definito dal Decreto.

- caso 4. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *double counting* e avanzate, queste ultime in percentuale inferiore al 70%. Il titolo autorizzativo non prevede, invece, l'utilizzo di materie prime *single counting*. In tal caso l'impianto può richiedere esclusivamente l'accesso all'articolo 5 per il quale ha diritto a un CIC ogni 5 Giga calorie prodotte e immesse in consumo nei trasporti.
- caso 5. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *double counting* e avanzate in percentuali maggiori del 70% (come somma di avanzate e *double counting*), mentre le sole materie prime avanzate sono in percentuale inferiore al 70%; inoltre, il titolo autorizzativo prevede anche l'utilizzo di materie prime *single counting*. In tal caso l'impianto può richiedere esclusivamente l'accesso all'articolo 5 in codigestione e ha diritto a un CIC ogni:
- 5 Giga calorie per il 70% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti;
  - 10 Giga calorie per il 30% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti.
- caso 6. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie avanzate in percentuali maggiori del 70%, insieme a materie prime *single counting* ed eventualmente a *double counting*. In tal caso l'impianto può richiedere l'accesso all'articolo 6 in codigestione e ha diritto a un:
- "CIC biometano avanzato" ogni 5 Giga calorie per il 70% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti;
  - CIC ogni 10 Giga calorie per il 30% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti.

Se l'impianto rientra nelle graduatorie di ritiro definite dal GSE i soli "CIC biometano avanzato" verranno valorizzati al prezzo definito dal decreto. In tal caso il Produttore può richiedere anche il ritiro del biometano prodotto per la sola quota di biometano avanzato prodotto (70% della produzione). Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione o liquefazione di cui al successivo paragrafo 2.3.1.

- caso 7. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie *double counting* e avanzate, queste ultime in percentuali maggiori del 70%. Il titolo autorizzativo non prevede, invece, l'utilizzo di materie prime *single counting*. In tal caso l'impianto può richiedere l'accesso all'articolo 6 in codigestione e ha diritto a un:

- "CIC biometano avanzato" ogni 5 Giga calorie per il 70% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti;
- CIC ogni 5 Giga calorie per il 30% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti.

Se l'impianto rientra nelle graduatorie di ritiro definite dal GSE i soli "CIC biometano avanzato" verranno valorizzati al prezzo definito dal Decreto. In tal caso il Produttore può richiedere anche il ritiro del biometano prodotto per la sola quota di biometano avanzato prodotto (70% della produzione). Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione o liquefazione di cui al successivo paragrafo 2.3.1.

In Tabella 2 sono riassunti i diversi casi precedentemente descritti.

Caso	Tipologia richiesta incentivo	Materie prime autorizzate	Tipologia CIC spettanti	Quantificazione CIC spettanti
1	Art. 5	<i>Single counting</i> > 30%	CIC	1 CIC ogni 10 Gcal per il 100% dell'energia incentivata
2	Artt. 5 e 6	Avanzate = 100%	CIC biometano av.	1 CIC ogni 5 Gcal per il 100% dell'energia incentivata
3	Art. 7	Avanzate = 100%	CIC altri biocarb. av.	1 CIC ogni 5 Gcal per il 100% dell'energia incentivata
4	Art. 5	<i>Single counting</i> = 0 <i>Double counting</i> ≥ 30% Avanzate < 70%	CIC	1 CIC ogni 5 Gcal per il 100% dell'energia incentivata
5	Art. 5	<i>Single counting</i> ≠ 0 <i>Double counting</i> + Avanzate ≥ 70% Avanzate < 70%	CIC	1 CIC ogni 5 Gcal per il 70% dell'energia incentivata
			CIC	1 CIC ogni 10 Gcal per il 30% dell'energia incentivata
6	Artt. 5 e 6	<i>Single counting</i> ≠ 0 Avanzate ≥ 70%	CIC biometano av.	1 CIC ogni 5 Gcal per il 70% dell'energia incentivata
			CIC	1 CIC ogni 10 Gcal per il 30% dell'energia incentivata
7	Artt. 5 e 6	<i>Single counting</i> = 0 <i>Double counting</i> ≠ 0 Avanzate ≥ 70%	CIC biometano av.	1 CIC ogni 5 Gcal per il 70% dell'energia incentivata
			CIC	1 CIC ogni 5 Gcal per il 30% dell'energia incentivata

Tabella 2. Tipologia e quantificazione dei CIC spettanti in relazione alle materie prime utilizzate.

### 3.2 Sostenibilità

Le Direttive Europee 2009/28/CE e 2009/30/CE hanno introdotto il concetto di sostenibilità come condizione necessaria affinché i biocarburanti possano accedere agli incentivi, nonché essere conteggiati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali obbligatori previsti dalle direttive stesse.

L'allora Comunità Europea ha promosso – e oggi, in qualità di Unione Europea promuove – la formazione di schemi di certificazione della sostenibilità, sia di origine nazionale che di formazione indipendente e volontaria, che fissino norme per la produzione sostenibile di biocarburanti e di bioliquidi e che certifichino che la produzione degli stessi soddisfa le predette norme. Tali schemi sono sottoposti al controllo della Commissione Europea.

In ambito nazionale, il decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i. istituisce il Sistema di Certificazione Nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi. Partecipano a tale sistema:

- l'Organismo di accreditamento nazionale che accredita gli organismi di certificazione per lo specifico schema di certificazione;
- gli organismi di certificazione in possesso di accreditamento di cui al punto precedente;
- gli operatori economici che si sottopongono a verifiche da parte degli organismi di cui al punto precedente e che adottano un sistema di rintracciabilità basato sul sistema di equilibrio di massa (sistema secondo il quale le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità rimangono associate alla partita di prodotto) che assicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna secondo quanto previsto proprio dal citato decreto.

Gli operatori economici della filiera dei biocarburanti aderiscono al sistema nazionale di certificazione scegliendo un organismo di certificazione accreditato per lo schema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi. Tale organismo effettua la verifica iniziale e le successive verifiche previste dal citato schema di certificazione. Gli operatori devono, inoltre, adottare un sistema di gestione della documentazione e di rintracciabilità che assicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna basato sulla norma UNI TS 11429 (riferita ai biocarburanti) e UNI TS 11567 (riferita al biometano) relative alla qualifica degli operatori e alla tracciabilità del sistema, nonché sul sistema di equilibrio di massa.

Gli operatori possono dimostrare la conformità ai requisiti di sostenibilità grazie all'ottenimento di una apposita certificazione di conformità - denominata Certificato di Conformità dell'azienda - che garantisce l'attendibilità sia delle informazioni volte alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità, sia delle informazioni ambientali e sociali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del biocarburante.

I criteri di sostenibilità del biometano e dei biocarburanti, compresi quelli avanzati, devono essere rispettati da tutti gli operatori economici lungo tutta la filiera della produzione/vendita dei biocarburanti. L'operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase della catena di consegna del biocarburante deve rilasciare al fornitore, in accompagnamento ad ogni partita, un certificato di sostenibilità con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. che soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 7-bis, comma 5 del D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66 e s.m.i..

Affinché il certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione sia considerato valido al fine del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, di quelli di cui agli articoli 24, 33 e 38 e 39 del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., è necessario che tutti gli operatori della catena di consegna siano in possesso del già citato certificato di conformità dell'azienda in corso di validità al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità nonché al momento dell'emissione del certificato di sostenibilità.

L'incentivazione di biocarburanti valevoli di maggiorazione o della qualifica di biocarburante "avanzato" è sottoposta alla verifica della sostenibilità di detti biocarburanti (ivi incluso il biometano) secondo i requisiti minimi stabiliti per il Sistema Nazionale di Certificazione.

### 3.3 Contratti di fornitura per l'immissione in consumo nei trasporti

La produzione di biometano, compreso quello avanzato, e degli altri biocarburanti avanzati è incentivata **a condizione che sia immessa in consumo nel settore dei trasporti**, da attestare tramite specifici contratti.

**L'immissione in consumo nei trasporti del biometano** è dimostrata tramite la stipula e l'applicazione di contratti di fornitura di biometano tra il Produttore e soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale. I suddetti contratti, il cui modello standard è pubblicato sul sito del GSE nell'apposita sezione, devono contenere tra l'altro le informazioni previste dal Decreto:

- la data di inizio della fornitura e la sua durata;
- la data di sottoscrizione, di decorrenza e di scadenza del contratto;
- la stima delle quantità mensili oggetto della fornitura relativamente a tutta la durata del contratto.

Il vincolo di utilizzo del citato modello di contratto standard è limitato al **set minimo di informazioni previste nel Decreto**, nonché agli **obblighi informativi verso il GSE** (indicati in uno specifico articolo del modello di contratto standard), che devono essere riportati al fine di garantire la tracciabilità del biometano lungo tutta la filiera fino all'effettiva immissione in consumo per i trasporti. Tra le informazioni necessarie rientrano quelle riguardanti l'indicazione dell'impianto di produzione di biometano. Nel caso in cui tali contratti regolino la cessione di gas naturale e di biometano dovranno essere dettagliati i quantitativi mensili di biometano oggetto della fornitura.

Nel caso siano presenti intermediari tra il Produttore di biometano e i titolari degli impianti di distribuzione sopra specificati, sono necessari contratti di fornitura, con gli stessi requisiti minimi precedentemente definiti, tra tutti i soggetti interessati.

Il Produttore di biometano è tenuto a presentare al GSE, in fase di richiesta di qualifica in esercizio, una copia dei contratti di fornitura. Al fine dell'erogazione dell'incentivo, devono essere sempre attivi dei contratti di fornitura con dei distributori, pertanto il Produttore è tenuto ad aggiornare ed eventualmente a stipulare nuovi contratti con ulteriori soggetti, secondo le modalità indicate nel paragrafo 8.3, al fine di garantire la destinazione d'uso nei trasporti.

I contratti di fornitura del biometano e le corrispondenti fatturazioni sono un elemento fondamentale per il riconoscimento dell'incentivazione, influenzandone anche la quantificazione dell'energia incentivata.

In caso di Produttore che richieda al GSE il ritiro totale del biometano non è necessaria la stipula dei contratti di fornitura, in quanto, in questa fattispecie, è lo stesso GSE che direttamente o indirettamente stipula contratti con i titolari degli impianti di distribuzione di gas naturale, per destinare ai trasporti la produzione di biometano ritirata.

**L'immissione in consumo nei trasporti degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano** è dimostrata dal verbale di miscelazione del Soggetto Obbligato aderente con il quale il Produttore ha stipulato un contratto di fornitura dei biocarburanti avanzati ai fini della successiva immissione in consumo nei trasporti sul territorio nazionale. Tale immissione è attestata secondo le modalità specificate nel successivo capitolo 7. Il prezzo di acquisto (espresso in euro a tonnellata) del biocarburante avanzato deve essere non superiore alla media della quotazione mensile (del mese precedente alla consegna del biocarburante), pubblicata dal *Platt's*, del prodotto entro il quale il biocarburante viene miscelato per l'utilizzo finale come carburante e convertito in euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro (USD/€), calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5%.

Il GSE effettua il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii., nonché dalla normativa nazionale e si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nei contratti di fornitura e nelle relative fatturazioni, a non divulgarle o trasmetterle a terzi senza il previo consenso dei contraenti. Tali dati potranno essere utilizzati dal GSE per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

### 3.4 Biometano derivante da più impianti di produzione di biogas

Nel caso in cui il biometano sia prodotto a partire dai contributi di più impianti di produzione di biogas collegati alla medesima sezione di depurazione e raffinazione del biogas in biometano (medesimo/i dispositivo/i di *upgrading*), anche ubicati in luoghi diversi da quello dove avviene la raffinazione e, quindi, la trasformazione in biometano, si precisa quanto segue.

Ai fini della qualifica, tale fattispecie si configura come un unico impianto di produzione di biometano. La sezione di produzione e la sezione di convogliamento del biogas, come definite al capitolo 11 delle presenti Procedure, sono costituite dall'insieme delle opere e apparecchiature che fanno parte delle singole sezioni di produzione e di convogliamento del biogas dei singoli impianti.

Il Produttore è unico ed è individuato nel soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio della sezione di depurazione e raffinazione del biogas, nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista.

Tale principio si applica anche nel caso in cui gli impianti di produzione di biogas siano in capo a soggetti responsabili diversi, ciascuno titolare della relativa autorizzazione alla costruzione, ovvero alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio del singolo impianto.

Ai fini dell'individuazione della tipologia di materie prime di alimentazione dell'impianto di produzione di biometano per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto (finalizzata al riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano prodotto e/o della maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto, cd. *double counting*), e, laddove necessario, delle relative quantità in peso, è necessario fare riferimento alla ricetta di alimentazione complessiva dell'impianto considerando le materie prime autorizzate in ingresso a tutti gli impianti di produzione di biogas.

In tale ottica, la maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., nonché all'articolo 5, comma 5, del Decreto, è riconosciuta esclusivamente nel caso in cui tutti gli impianti di produzione di biogas siano autorizzati all'utilizzo esclusivo delle materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i..

Tale maggiorazione, inoltre, come previsto dall'articolo 5, comma 6, del Decreto, è riconosciuta sul 70% del biometano prodotto e immesso in consumo nei trasporti nel caso in cui la ricetta delle biomasse complessivamente autorizzate preveda l'utilizzo delle materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del Decreto 10 ottobre 2014 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale non superiore al 30% in peso.

In tal caso, le singole autorizzazioni devono contenere esplicita indicazione di tipologie e quantità in peso delle matrici utilizzate in ingresso agli impianti e le percentuali devono essere calcolate con riferimento al quantitativo totale derivante da tutti i contributi (somma delle quantità in peso delle materie prime autorizzate a tutti gli impianti di produzione di biogas collegati alla medesima raffinazione).

È necessario, pertanto, fare riferimento a quanto riportato in tutti i titoli autorizzativi alla costruzione, ovvero alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio dei diversi impianti di produzione di biogas. In tali casi, il Produttore di biometano deve rendere disponibili al GSE, laddove richiesto, i titoli autorizzativi afferenti ai singoli impianti biogas, seppur non nella propria titolarità.

Per maggiori approfondimenti sulle materie prime utilizzate, sulle relative maggiorazioni e tipologie di CIC spettanti si rimanda al paragrafo 3.1.3.

## 4 QUALIFICA DEGLI IMPIANTI

Ai fini dell'accesso alle disposizioni previste dal Decreto, è necessario presentare al GSE la domanda di qualifica dell'impianto di produzione di biometano/biometano avanzato o dell'impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, corredata di tutta la documentazione indicata nel Decreto e nelle presenti Procedure.

La qualifica è propedeutica al successivo riconoscimento degli incentivi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del Decreto.

### 4.1 Caratteristiche della qualifica

Possono presentare richiesta di qualifica i Produttori titolari di impianti di produzione di biometano o di biocarburanti avanzati diversi dal biometano:

- **a progetto**, ovverosia non ancora in esercizio (→ richiesta di qualifica a progetto), oppure
- **in esercizio** (→ richiesta di qualifica in esercizio).

Possono presentare al GSE la richiesta di qualifica a progetto i Produttori titolari di impianti che si trovano nella fase di progettazione antecedente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, sia nel caso in cui i lavori di realizzazione dell'intervento non siano ancora iniziati, sia successivamente all'avvenuto avvio dei lavori.

È possibile presentare al GSE la richiesta di qualifica in esercizio solo successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, avvenuta ai sensi del Decreto.

A tal proposito si rimanda alle definizioni di data di entrata in esercizio fornite, per le varie casistiche, al capitolo 11 delle presenti Procedure.

Per gli impianti di produzione di biometano si individuano le seguenti categorie di intervento:

- **nuova costruzione** (nuovo impianto di produzione di biometano, come definito al capitolo 11 delle presenti Procedure);
- **riconversione** (impianto di produzione di biometano riconvertito, come definito al capitolo 11 delle presenti Procedure).

Le qualifiche rilasciate dal GSE, inoltre, si possono riferire a uno dei seguenti meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto (tipologie di incentivazione):

- **articolo 5** (di cui al paragrafo 2.2);
- **articolo 6** (di cui al paragrafo 2.3);
- **articolo 7** (di cui al paragrafo 2.4).

Ciascuna qualifica può riferirsi esclusivamente a una tipologia d'incentivazione. Per un impianto di produzione di biometano non è consentito, pertanto, presentare una domanda di accesso simultaneo a entrambe le tipologie di incentivazione di cui agli articoli 5 e 6.

## 4.2 Requisiti di accesso

Nell'ambito della presentazione di una richiesta di qualifica il Produttore deve attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (fac simile pubblicato nella sezione Biometano del portale GSE nel *tab* "Documenti") di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto ai fini dell'accesso alle disposizioni e alle incentivazioni previste dal Decreto.

Con riferimento all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano o di biocarburante avanzato diverso da biometano, il Produttore deve attestare di essere in possesso del titolo autorizzativo ovvero di averlo richiesto all'autorità competente. A tal proposito si specifica quanto segue:

- nel caso di richiesta di qualifica di un impianto a progetto è necessario aver conseguito ed essere titolari del pertinente titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio, rilasciato dall'autorità competente, ovvero aver presentato all'autorità competente l'istanza di rilascio del titolo stesso;
- nel caso di richiesta di qualifica di un impianto in esercizio è necessario aver conseguito ed essere titolari del pertinente titolo autorizzativo, valido ed efficace, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

Con riferimento all'iter di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi di un impianto di produzione di biometano, il Produttore deve attestare di essere in possesso della documentazione relativa alla richiesta di connessione. A tal proposito si specifica quanto segue:

- nel caso di richiesta di qualifica di un impianto a progetto è necessario almeno aver richiesto, a proprio nome, l'allacciamento al Gestore della rete di trasporto o distribuzione;
- nel caso di richiesta di qualifica di un impianto in esercizio è necessario aver ottenuto ed essere titolari del contratto stipulato con il Gestore di rete per l'esercizio della connessione alla rete e l'immissione del biometano.

Come già specificato al paragrafo 2.3, i Produttori che intendono avvalersi del ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, all'atto della richiesta di qualifica a progetto devono essere in possesso del titolo autorizzativo conseguito per la realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto di produzione nonché della documentazione attestante l'avvenuta accettazione del preventivo di connessione e trasmissione dello stesso al Gestore di rete.

Con riferimento ai requisiti di qualità e sostenibilità, gli impianti di produzione di biometano e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano devono essere tali da soddisfare requisiti di qualità e sostenibilità definiti ai paragrafi 1.2.1, 1.2.2 e 3.2.

Con riferimento ai requisiti per la connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi di un impianto di produzione di biometano, le opere di connessione alla rete, qualora il soggetto Produttore decida di realizzarle in proprio, devono essere realizzate nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità nelle delibere definite al paragrafo 1.2.2, nonché degli standard tecnici fissati dai soggetti gestori delle reti stesse, con particolare riferimento alla pressione di immissione, alla composizione, al potere calorifico e alla odorizzazione del biometano, nonché alle caratteristiche del sistema di misura.

Con riferimento ai requisiti dei sistemi di misura del biometano previsti per i casi di immissione del biometano "extra-rete", tali misuratori devono essere tali da consentire la telelettura dei parametri necessari al GSE per la determinazione degli incentivi. Le apparecchiature appartenenti al sistema di misura, pertanto, devono essere conformi ai requisiti riportati nella guida "*Sistema di telelettura del biometano*" pubblicata dal GSE sul proprio sito istituzionale.

Al riguardo si precisa che, con riferimento alle configurazioni di immissione in consumo illustrate al paragrafo 6.1, tutti i misuratori indicati con "TLR GSE" devono essere tali da soddisfare le predette caratteristiche. Al fine di garantire tale circostanza, il Produttore di biometano, laddove necessario:

- in fase di richiesta di qualifica a progetto, nella documentazione tecnica di progetto deve dare evidenza che il/i sistema di misura che verrà installato sarà conforme ai requisiti previsti per consentire al GSE l'acquisizione dei dati in telelettura (rif. documento ID n. 13 da allegare alla richiesta di qualifica, descritto al paragrafo 12.1.4);
- in fase di richiesta di qualifica in esercizio, ovvero di comunicazione di entrata in esercizio (nel caso di impianto precedentemente qualificato a progetto), nella documentazione tecnica di progetto deve dare evidenza che il/i sistema di misura installato presso l'impianto è conforme ai requisiti previsti per consentire al GSE l'acquisizione dei dati in telelettura (rif. documento ID n. 13 da allegare alla richiesta di qualifica, descritto al paragrafo 12.1.4). Dovrà fornire inoltre i certificati di conformità e le schede tecniche dei misuratori, nonché le caratteristiche del flow computer installati e funzionali alla determinazione degli incentivi (rif. documento ID n. 25 da allegare alla richiesta di qualifica, descritto al paragrafo 12.1.4).

### 4.3 Modalità di presentazione

La domanda di qualifica, la documentazione richiesta a corredo, nonché ogni altra comunicazione successiva e/o comunque prevista dal GSE, deve avvenire esclusivamente per via telematica, mediante l'applicazione informatica accessibile dal sito internet del GSE denominata Portale Biometano, secondo le procedure di seguito specificate, pena l'inammissibilità.

I soggetti titolari devono preliminarmente registrarsi, qualora non abbiano già operato precedentemente su altri portali del GSE, nell'Area Clienti del sito web del GSE, accessibile all'indirizzo web <https://areaclienti.gse.it>, e ricevere le credenziali necessarie all'utilizzo degli applicativi informatici.

La procedura di registrazione all'Area Clienti e di sottoscrizione delle applicazioni è dettagliata nella "Guida all'utilizzo dell'Area Clienti", scaricabile dalla sezione "Manuali, moduli e procedure" accessibile all'indirizzo web <https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/manuali-moduli-e-procedure>.

Il Produttore può presentare al GSE, tramite il portale Biometano:

- la richiesta di qualifica, a progetto o in esercizio, dell'impianto di produzione di biometano/biometano avanzato o di biocarburante avanzato diverso dal biometano;
- la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento (nel caso di impianto già qualificato a progetto i cui lavori di realizzazione sono stati iniziati solo successivamente al rilascio della qualifica);
- la comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto (nel caso di impianto qualificato a progetto).

La presentazione delle richieste di qualifica sul Portale Biometano, a progetto o in esercizio, per gli impianti di produzione di biometano o per gli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, prevede:

1. la creazione di un nuovo impianto, attraverso la funzionalità "Aggiungi un impianto" (inserimento dei dati relativi all'ubicazione dell'impianto), che terminerà con la generazione del codice identificativo dell'impianto;
2. la creazione di una nuova richiesta di qualifica, mediante la funzionalità "Nuova richiesta" associata all'impianto già registrato, alla quale verrà sin da subito assegnato il codice identificativo della richiesta.

La qualifica di un impianto di produzione di un biocarburante avanzato diverso dal biometano si riferisce al singolo biocarburante avanzato prodotto presso lo stabilimento.

Pertanto, sul portale Biometano i Produttori titolari di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano dovranno creare un nuovo impianto per ciascun biocarburante avanzato prodotto nel sito. In tal modo il portale genererà un codice per ciascun impianto creato (associato, quindi, al singolo biocarburante avanzato) e sarà possibile presentare, per ciascun impianto/biocarburante, la relativa richiesta di qualifica.

La compilazione della richiesta prevede preliminarmente l'inserimento dei seguenti dati:

- **stato dell'impianto** (a progetto o in esercizio);
- **categoria d'intervento** (nuova costruzione o riconversione, solo per gli impianti di produzione di biometano);
- **meccanismo di incentivazione** (articolo 5, articolo 6 o articolo 7 del Decreto).

Tali informazioni costituiscono l'instradamento della richiesta e la caratterizzano univocamente. Dopo la creazione della richiesta e l'assegnazione del relativo codice identificativo tali dati non saranno più modificabili.

La compilazione della richiesta di qualifica prosegue con l'inserimento di dati e documenti a seconda che l'impianto sia ancora in fase di progettazione o realizzazione o già in esercizio, e in relazione alla tipologia di meccanismo d'incentivazione scelto. Le modalità per la compilazione degli appositi campi presenti nel portale informatico Biometano saranno dettagliate nella *Guida all'applicazione web* che sarà resa disponibile sul sito internet del GSE.

Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori del portale, il produttore deve scaricare e stampare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, generata automaticamente dal sistema successivamente all'inserimento di tutti i dati e documenti. Il Rappresentante Legale del Produttore, una volta verificata la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni inserite, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, unitamente alla copia del proprio documento di identità in corso di validità, a procedere al caricamento della medesima in formato digitale nel portale.

L'invio della richiesta di qualifica è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della citata dichiarazione debitamente sottoscritta.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate da dichiarazioni sostitutive di atto notorio difformi dal format generato automaticamente dal sistema o riportanti modifiche o correzioni.

Si rappresenta, infine, che il Produttore è tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul portale e dichiarati mediante la medesima dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/00, con le ovvie implicazioni che ne derivano in termini di assunzione di responsabilità.

#### 4.4 Tipologie di richieste e comunicazioni

Il presente paragrafo illustra sinteticamente le tipologie di richieste e comunicazioni, riguardanti la qualifica di un impianto, che il Produttore deve trasmettere al GSE nel rispetto delle tempistiche illustrate al paragrafo 4.5.

Tali disposizioni valgono, indifferentemente, sia per gli impianti di produzione di biometano sia per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

##### 4.4.1 Richiesta di qualifica a progetto

È possibile richiedere una qualifica a progetto anche nel caso in cui non sia ancora stato conseguito il titolo autorizzativo alla costruzione, ovvero alla realizzazione dell'intervento di riconversione, ove applicabile, e all'esercizio dell'impianto ma sia stata presentata all'autorità competente la richiesta di rilascio del titolo.

Relativamente ai dati e documenti da fornire al GSE, si distinguono casistiche diverse in relazione alla tipologia d'incentivazione scelta.

Il dettaglio dei documenti da trasmettere è indicato in allegato (paragrafo 12.1).

Ai fini dell'ottenimento dell'incentivo, successivamente al rilascio della qualifica a progetto, il Produttore è tenuto a inviare al GSE le comunicazioni di inizio dei lavori (qualora i lavori stessi non siano ancora iniziati alla data di presentazione della richiesta di qualifica) e di entrata in esercizio dell'impianto, nel rispetto delle tempistiche previste dal Decreto e dalle presenti Procedure, fornendo tra l'altro, gli estremi del titolo autorizzativo ottenuto.

La comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto (di cui al successivo paragrafo 4.4.3) è propedeutica all'accesso agli incentivi per tutte le tipologie di incentivazione previste dal Decreto.

#### 4.4.2 Comunicazione di inizio lavori

Si rappresenta che, nel caso di impianto già qualificato a progetto, per il quale al momento della presentazione della richiesta di qualifica non risultino iniziati i lavori per la realizzazione dell'impianto, il Produttore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al GSE, nel rispetto delle tempistiche illustrate al paragrafo 4.5 (non oltre il termine di 18 mesi dalla data di rilascio della qualifica a progetto), mediante apposita funzionalità del portale.

Come già precisato, nel caso di mancata comunicazione nei tempi previsti, la qualifica a progetto decade. In tale circostanza è comunque possibile presentare nuovamente una richiesta di qualifica per il medesimo impianto, sia esso ancora in fase di progettazione/realizzazione, sia esso in esercizio.

#### 4.4.3 Comunicazione di entrata in esercizio

Ai fini della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, è necessario aver conseguito la qualifica a progetto ed aver conseguito ed essere titolari del pertinente titolo autorizzativo, valido ed efficace, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

L'impianto, inoltre, deve essere "in esercizio" secondo la definizione di data di entrata in esercizio fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure.

Il Produttore, tramite il portale Biometano, è tenuto a dichiarare l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto nel rispetto dei tempi previsti illustrati al paragrafo 4.5, pena la decadenza della qualifica e l'inammissibilità agli incentivi: non oltre il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come definita nella presente Procedura, ed entro 3 anni dalla data di rilascio della qualifica a progetto.

Ai fini della comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto, il Produttore deve integrare la qualifica a progetto già rilasciata fornendo al GSE alcuni dati e documenti aggiuntivi relativi alla fase di messa in esercizio dell'impianto, nonché le informazioni relative al titolo autorizzativo conseguito.

Il dettaglio dei documenti da trasmettere è indicato in allegato (paragrafo 12.1).

#### 4.4.4 Richiesta di qualifica in esercizio

È possibile richiedere direttamente una qualifica in esercizio. A tal fine è necessario aver conseguito ed essere titolari del pertinente titolo autorizzativo, valido ed efficace, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

L'impianto, inoltre, deve essere "in esercizio" secondo la definizione di data di entrata in esercizio fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure.

Il Produttore, titolare di un impianto di produzione di biometano o biocarburante avanzato diverso dal biometano in esercizio, deve presentare al GSE apposita richiesta di qualifica in esercizio utilizzando, analogamente a quanto descritto per la qualifica a progetto, l'applicazione informatica denominata portale Biometano.

Il dettaglio dei documenti da trasmettere è indicato in allegato (paragrafo 12.1).

Come precisato al paragrafo 4.5 della presente Procedura, la richiesta di qualifica in esercizio deve pervenire, pena l'inammissibilità agli incentivi, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Tale vincolo temporale non si applica alle richieste di qualifica presentate per un impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano già qualificato e inserito nella graduatoria di cui all'art.7, comma 1, del Decreto, con le quali il Produttore voglia attestare incrementi di capacità produttiva rispetto al quantitativo annuo precedentemente qualificato e posizionato in graduatoria.

Si precisa che nel caso di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano in esercizio, è possibile presentare una (nuova) richiesta di qualifica in esercizio nei seguenti casi:

- (impianto non ancora presente in graduatoria) nuova richiesta di qualifica in esercizio attestante l'immissione in consumo di biocarburante avanzato nell'anno in corso (anno "n"). In tal caso il Produttore dovrà dimostrare l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto come definita nelle presenti Procedure;
- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di **quantitativi annui aggiuntivi per l'anno in corso** (anno "n") rispetto a quanto già precedentemente qualificato (incremento di capacità produttiva);
- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di **quantitativi annui aggiuntivi per l'anno successivo** (contratti di fornitura relativi all'anno "n+1") rispetto a quanto già precedentemente qualificato (incremento di capacità produttiva).

Al riguardo si rimanda anche a quanto specificato nel paragrafo 8.3 delle presenti Procedure.

Ciascuna richiesta di qualifica deve essere presentata tramite il portale Biometano.

Le tempistiche da rispettare per la presentazione delle richieste di qualifica sono dettagliate al paragrafo 4.5 delle presenti Procedure.

#### 4.5 Processo di qualifica

Il Produttore, come definito al capitolo 11 delle presenti Procedure, è l'unico soggetto titolato a richiedere al GSE la qualifica dell'impianto.

Il processo di qualifica si articola come illustrato nello schema riportato in allegato (paragrafo 12.2) con indicazione delle richieste e delle comunicazioni da inviare al GSE e le relative tempistiche previste dall'articolo 9 del Decreto (processo comune sia agli impianti di produzione di biometano sia agli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano).

Nel caso di impianto non ancora in esercizio, è possibile presentare al GSE una richiesta di qualifica a progetto. Successivamente, qualora il processo di qualifica fosse andato a buon fine, sarà necessario comunicare al GSE l'avvenuto inizio dei lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dal rilascio della qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità.

Il Produttore, inoltre, fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla propria volontà, è tenuto a comunicare l'entrata in esercizio dell'impianto entro tre anni dall'ottenimento della qualifica a progetto, nonché entro un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Tale adempimento, qualora vada a buon fine la relativa istruttoria del GSE, costituisce un completamento della qualifica a progetto precedentemente rilasciata e conferisce all'impianto la qualifica in esercizio.

Nel caso di impianto già in esercizio, la richiesta di qualifica in esercizio deve pervenire al GSE non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione, pena l'inammissibilità agli incentivi. Per individuare la data di entrata in esercizio nei vari casi possibili si deve far riferimento alle definizioni riportate nel capitolo 11 delle presenti Procedure.

Anche nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano esistenti e già in attività (produzione di biocarburante avanzato) alla data di entrata in vigore del Decreto, la richiesta di qualifica in esercizio dovrà pervenire al GSE, pena l'inammissibilità agli incentivi, non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

A tal proposito si rimanda alla definizione di **data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano**, fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure, che prevede il rispetto di entrambi i seguenti requisiti:

- immissione in consumo del singolo biocarburante avanzato nei trasporti (attestata dal verbale di miscelazione del biocarburante avanzato effettuata dal Soggetto Obbligato aderente al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto in virtù di un contratto di fornitura precedentemente stipulato con il Produttore). Per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano già in attività in data antecedente all'1 gennaio 2018, sarà preso a riferimento il primo verbale di miscelazione redatto nell'anno 2018, comunque non antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018);
- approvvigionamento presso lo stabilimento delle materie prime che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati (attestato dai contratti di approvvigionamento delle materie prime stipulati in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica).

Tale vincolo temporale (un anno dalla data di entrata in esercizio) non si applica alle richieste di qualifica presentate per un impianto già qualificato e inserito nella graduatoria di cui all'art.7, comma 1, del Decreto, con le quali il Produttore voglia attestare incrementi di capacità produttiva rispetto al quantitativo annuo precedentemente qualificato e già presente in graduatoria.

Si precisa, inoltre, che nel caso di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano in esercizio, il Produttore è tenuto a rispettare le seguenti tempistiche:

- (impianto non ancora presente in graduatoria) nuova richiesta di qualifica in esercizio o comunicazione di entrata in esercizio, nel caso di impianti già qualificati a progetto, attestante l'immissione in consumo di biocarburante avanzato nell'anno in corso (anno "n"): la richiesta deve pervenire **entro il 31/10 dell'anno "n"**, e comunque entro 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di quantitativi annui aggiuntivi per l'anno in corso (anno "n") rispetto a quanto già precedentemente qualificato: la richiesta deve pervenire entro il 31/10 dell'anno "n", ma non si applica il termine dei 12 mesi dalla data di entrata in esercizio;
- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di quantitativi annui aggiuntivi per l'anno successivo (contratti di fornitura relativi all'anno "n+1") rispetto a quanto già precedentemente qualificato: la richiesta può pervenire durante tutto il corso dell'anno "n", non può pervenire durante l'anno "n-1". Non si applica, inoltre, il termine dei 12 mesi dalla data di entrata in esercizio.

Gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati già qualificati in esercizio e per i quali venga presentata una nuova richiesta di qualifica associata a una producibilità aggiuntiva derivante da nuovi contratti di fornitura con i Soggetti Obbligati (ed eventualmente anche contratti di approvvigionamento delle materie prime) con decorrenza "n+1", entrano in graduatoria considerando il 1° gennaio dell'anno n+1 come "data della domanda di qualifica in esercizio" da utilizzare ai fini dell'ordinamento degli impianti in graduatoria.

Si precisa, inoltre, che nel caso di impianto di produzione di biometano in esercizio e che intende richiedere la decorrenza degli incentivi nell'anno in corso "n", la richiesta di qualifica in esercizio o la comunicazione di entrata in esercizio, nel caso di impianti già qualificati a progetto, dovrà pervenire al GSE **entro il 31/10 dell'anno "n"**, e comunque non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Tale vincolo non si applica nei casi di impianti di produzione di biometano già qualificati a progetto che nel momento di invio della comunicazione di entrata in esercizio hanno già sottoscritto la lettera di intenti (vedi paragrafo 5.3.2) con il GSE.

Si segnala che il vincolo di dover presentare la richiesta di qualifica in esercizio entro il 31 ottobre dell'anno di decorrenza del periodo di incentivazione deriva dalla necessità di rispettare i tempi per la fatturazione di conguaglio nei confronti dei Soggetti Obbligati aderenti sui quali grava la copertura degli incentivi riconosciuti ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto.

L'accesso alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e, quindi, il rilascio degli incentivi spettanti, potrà avvenire esclusivamente per gli impianti qualificati in esercizio e, pertanto, a valle dell'esito positivo dell'istruttoria del GSE relativa alla richiesta di qualifica in esercizio ovvero dell'istruttoria relativa alla comunicazione di entrata in esercizio (conseguente alla qualifica a progetto ottenuta).

In caso di esito negativo, il Produttore non potrà accedere agli incentivi, salvo la possibilità di ripresentare nuovamente una richiesta di qualifica per il medesimo impianto, sia esso ancora in fase di progettazione o realizzazione, sia esso in esercizio.

Si fa presente che il Produttore è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE ogni variazione dei dati e ogni modifica che venga apportata all'impianto.

#### 4.6 Documentazione da allegare

La trasmissione della richiesta di qualifica (ovvero della comunicazione di entrata in esercizio) deve avvenire mediante la compilazione di tutte le schede disponibili sul portale Biometano. All'interno della sezione "Allegati" dovrà essere caricata la documentazione indicata in allegato (paragrafo 12.1).

Il Produttore è tenuto a conservare tutta la sopraindicata documentazione in originale, per tutto il periodo di incentivazione, ed esibire la stessa in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE.

Il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle Amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto.

#### 4.7 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

Il Produttore, all'atto della richiesta di qualifica (ovvero della comunicazione di entrata in esercizio), è tenuto a pagare il contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo le tariffe definite dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 e s.m.i.

#### 4.8 Processo di valutazione

L'istruttoria di valutazione da parte del GSE di una richiesta di qualifica, a progetto o in esercizio, o comunicazione di entrata in esercizio si articola come illustrato nello schema riportato in allegato (paragrafo 12.3).

##### 4.8.1 Valutazione delle richieste

Il processo di valutazione della richiesta di qualifica, ovvero della comunicazione di entrata in esercizio, si articola, a titolo illustrativo, nelle seguenti fasi:

- a) verifica dei dati e dei documenti caricati sul portale Biometano;
- b) verifica della congruità tra le informazioni fornite nel suddetto portale con quanto riportato nella documentazione allegata;
- c) esame tecnico-amministrativo di tutte le informazioni e della documentazione inviate, al fine di verificare la conformità al quadro normativo in vigore al momento dell'invio della richiesta e di quanto previsto dal Decreto e dalla presente Procedura;
- d) verifica della data di entrata in esercizio (nel caso di impianto in esercizio) e individuazione dell'incentivo da riconoscere e della data di decorrenza del periodo di incentivazione, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione degli incentivi;
- e) valutazione di documentazione integrativa eventualmente richiesta dal GSE nell'ambito dell'istruttoria;
- f) comunicazione dell'esito della valutazione.

Il procedimento si concluderà esclusivamente mediante l'adozione di un provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso.

##### 4.8.2 Esito della valutazione delle richieste

Il GSE, dopo aver verificato e valutato le informazioni e la documentazione ricevuta, provvede a comunicare l'esito dell'istruttoria al Produttore con provvedimento espresso (di accoglimento, preavviso di rigetto o diniego), entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il termine di 120 giorni va

calcolato al netto dei tempi imputabili al medesimo Produttore e ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n.183.

La mancata sussistenza anche di uno dei requisiti previsti dal Decreto oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del **preavviso di rigetto** della richiesta di ammissione agli incentivi:

- riscontro di difformità tecnico/amministrative relative all'individuazione della fonte rinnovabile e/o alla realizzazione dell'impianto rispetto a quanto autorizzato/dichiarato e alle disposizioni del Decreto;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta dal GSE nell'ambito dell'istruttoria o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- riscontro del rilascio di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri, o comunque incongruenti, inerenti alle disposizioni del decreto.

La comunicazione del preavviso di rigetto, da parte del GSE, si inserisce nell'ambito della procedura definita all'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, quale il riconoscimento della qualifica propedeutica al rilascio degli incentivi, prevede che, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di concessione degli incentivi stessi.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Produttore può presentare, utilizzando il portale Biometano, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Il GSE, valutate le eventuali osservazioni/integrazioni o decorso il termine fissato per la loro presentazione, conclude il procedimento di qualifica comunicando al Produttore tramite provvedimento espresso (provvedimento finale):

- il **diniego** della richiesta e il conseguente mancato rilascio della qualifica di impianto di produzione di biometano o biocarburante avanzato diverso da biometano;

ovvero

- l'**accoglimento** della richiesta e il conseguente riconoscimento della qualifica di impianto di produzione di biometano o biocarburante avanzato diverso da biometano.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni/integrazioni del Produttore, inviate in risposta al preavviso di rigetto, è dato atto nelle motivazioni del provvedimento finale. Anche in carenza di documenti e/o osservazioni il provvedimento finale riporta le motivazioni che hanno indotto il GSE a non accogliere l'istanza.

Le suddette comunicazioni sono inviate dal GSE al Produttore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato dal Produttore stesso nella richiesta di qualifica o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

#### 4.8.3 Richiesta di integrazione documentale

L'eventuale richiesta d'integrazione documentale è comunicata dal GSE al Produttore tramite il portale Biometano; in particolare il GSE invierà un'email di avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Produttore nella richiesta di qualifica e la comunicazione (contenente il dettaglio delle integrazioni documentali necessarie) sarà disponibile e visualizzabile nel portale.

Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul portale Biometano al fine del completamento dell'istruttoria per la valutazione della richiesta di qualifica o della comunicazione di entrata in esercizio, nonché i termini entro i quali provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui, ad avvenuto caricamento da parte del Produttore, la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Produttore non invii le integrazioni richieste, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi della legge n. 241/1990.

#### 4.8.4 Decadenza della qualifica

La qualifica decade nei seguenti casi:

- mancata comunicazione dell'inizio dei lavori dell'impianto entro 18 mesi dal rilascio della qualifica a progetto (al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità);
- mancata comunicazione dell'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal Decreto (nel caso di impianto già qualificato a progetto). Al riguardo si rimanda a quanto precisato nel paragrafo 4.5 delle presenti Procedure;
- mancata comunicazione di avvenute modifiche o variazioni tecniche o autorizzative all'impianto, che possano incidere sul meccanismo di incentivazione o sui requisiti di accesso agli incentivi;
- accertamento di dichiarazioni falsi e mendaci nell'ambito della richiesta di qualifica.

## 5 CONTRATTO GSE-PRODUTTORE

Nel presente capitolo sono riportate le tipologie di contratti tra GSE e Produttore previste dal Decreto e le relative fasi di attivazione che possono differire in base al contratto che si intende sottoscrivere.

### 5.1 Tipologie di contratti

Dall'applicazione del Decreto derivano diverse fattispecie contrattuali che il Produttore può stipulare con il GSE in base alla tipologia di incentivazione scelta. Inoltre, nel caso di biometano avanzato, il Produttore può richiedere al GSE il ritiro del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi.




Figura 1 - Tipologia di contratti tra GSE e Produttore

#### Articolo. 5

5

- **contratto tra GSE e Produttore di biometano che richiede il rilascio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC):** l'oggetto del contratto è il rilascio di CIC al Produttore di biometano immesso nella rete del gas naturale e utilizzato per i trasporti. Le modalità di attivazione sono indicate nel paragrafo 5.2 .

#### Articolo 6

6

- **contratto tra il GSE e il Produttore di biometano avanzato che richiede il ritiro dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), (nel seguito contratto di incentivazione art.6):** l'oggetto del contratto è il riconoscimento del valore dei CIC ai Produttori di biometano avanzato che rientrano nella graduatoria pubblicata dal GSE.

- **contratto di ritiro del biometano avanzato (opzionale):** il contratto, approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE), stipulato tra il GSE e i Produttori di biometano avanzato disciplina il ritiro del biometano avanzato immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi.

Le modalità di attivazione sono indicate nel paragrafo 5.3.

## Articolo 7

- **contratto tra il GSE e il Produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano che richiede il riconoscimento del valore dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC):** l'oggetto del contratto è il riconoscimento al Produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano del valore dei corrispondenti CIC da parte del GSE. Le modalità di attivazione sono indicate nel paragrafo 5.4.



### 5.2 Modalità di attivazione del contratto previsto dall'art. 5

Il Produttore di biometano può sottoscrivere il contratto di incentivazione previsto dall'art. 5 solo dopo l'ottenimento della qualifica in esercizio dell'impianto: la qualifica a progetto non dà diritto all'accesso al meccanismo incentivante.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di accoglimento della qualifica in esercizio, il Produttore è tenuto a comunicare al GSE la data di decorrenza del periodo di incentivazione, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 2, del Decreto; tale data deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it)

Il Produttore ha facoltà di scegliere la **data di decorrenza del periodo di incentivazione** che deve essere fissata entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in esercizio.

A seguito della ricezione della comunicazione di decorrenza dell'incentivo e verificati con esito positivo i requisiti soggettivi del Produttore ai fini del controllo antimafia, il GSE, nelle more dello sviluppo del portale informatico, invierà il contratto tramite posta elettronica certificata al Produttore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo, unitamente a una copia del proprio documento di identità in corso di validità, o del legale rappresentante in caso di società. Alla ricezione del contratto sottoscritto dal Produttore, il GSE procederà all'invio sempre tramite posta elettronica certificata di una copia sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

Il Produttore deve rinviare la copia sottoscritta del contratto al seguente indirizzo pec [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it)

### 5.3 Modalità di attivazione dei contratti previsti dall'art. 6

I due contratti previsti per l'art. 6 hanno tempistiche di attivazione diverse, legate alla tipologia di qualifica ottenuta. In particolare la **qualifica in esercizio** consente l'accesso al meccanismo incentivante

e, su richiesta del Produttore, anche al ritiro del biometano, mentre la **qualifica a progetto** consente, sempre se richiesto, il solo ritiro del biometano nell'attesa dell'ottenimento della qualifica in esercizio.

### 5.3.1 Contratto di incentivazione art.6

Il Produttore di biometano avanzato può sottoscrivere il contratto di incentivazione previsto dall'art. 6 solo dopo l'ottenimento della qualifica in esercizio dell'impianto: la qualifica a progetto non dà diritto all'accesso al meccanismo incentivante.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di accoglimento della qualifica in esercizio, il Produttore è tenuto a comunicare al GSE la data di decorrenza del periodo di incentivazione, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 2, del Decreto; tale data deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it) . La suddetta comunicazione non è necessaria nel caso in cui lo stesso Produttore sia già titolare, per il medesimo impianto, di un contratto di ritiro con il GSE, in quanto in tale caso la **data di decorrenza del periodo di incentivazione coincide con la data di inizio del ritiro del biometano**.

Il Produttore ha facoltà di scegliere la **data di decorrenza del periodo di incentivazione** che deve essere fissata entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in esercizio.

A seguito della ricezione della comunicazione di decorrenza dell'incentivo ove prevista e verificati con esito positivo i requisiti soggettivi del Produttore ai fini del controllo antimafia, il GSE, nelle more dello sviluppo del portale informatico, invierà il contratto tramite posta elettronica certificata al Produttore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo, unitamente a una copia del proprio documento di identità in corso di validità, o del Legale rappresentante in caso di società. Alla ricezione del contratto sottoscritto dal Produttore, il GSE procederà all'invio sempre tramite posta elettronica certificata di una copia sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.

Il Produttore deve rinviare la copia sottoscritta del contratto al seguente Indirizzo pec [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it)

### 5.3.2 Contratto di ritiro del biometano avanzato art.6

Il Produttore di biometano avanzato può sottoscrivere il contratto di ritiro dopo aver ottenuto la qualifica a progetto o dopo aver ottenuto la qualifica in esercizio.

E' possibile richiedere il ritiro del biometano in fase di presentazione della richiesta di qualifica a progetto o in esercizio contrassegnando con un *flag* il campo "ritiro biometano" sul Portale Qualifica.

Il Produttore qualificato ai sensi dell'articolo 6, che non abbia richiesto in fase di qualifica in esercizio il ritiro del biometano avanzato e che abbia una delle configurazioni compatibili con il ritiro (configurazioni 1 o 2 riportate nel paragrafo 6.1), può comunque richiedere l'attivazione del ritiro da parte del GSE entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza a partire dalla data di inizio dall'anno termico successivo (1

ottobre) condizionatamente all'invio da parte del Produttore della copia del contratto di ritiro debitamente sottoscritta entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso.

In tale caso (richiesta di ritiro successiva all'ottenimento della qualifica in esercizio) la richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo pec [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it), utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del GSE, nel *tab* "Documenti" della sezione dedicata al biometano.

Nel caso in cui il Produttore non abbia scelto l'opzione di ritiro del biometano da parte del GSE nell'ambito della richiesta di qualifica a progetto, tale scelta potrà essere modificata esclusivamente nell'ambito della richiesta di qualifica in esercizio o successivamente all'ottenimento della stessa, secondo le modalità precedentemente indicate.

#### *5.3.2.1 Tempistiche di attivazione del contratto di ritiro nel caso di qualifica in esercizio*

Nel caso in cui il Produttore abbia richiesto e ottenuto direttamente la qualifica in esercizio, senza aver precedentemente richiesto quella a progetto, il ritiro del biometano avverrà non prima di **60 giorni** dalla sottoscrizione del contratto di ritiro.

Pertanto, qualora il Produttore scelga una data di decorrenza del periodo di incentivazione antecedente rispetto alla data di decorrenza del contratto di ritiro, dovrà provvedere a collocare autonomamente il biometano nei trasporti per tutto il periodo antecedente all'attivazione del ritiro da parte del GSE (Figura 2 e Figura 3). In alternativa il Produttore può scegliere di far coincidere la data di decorrenza del periodo di incentivazione con quella del ritiro (Figura 4). In questo caso il Produttore non dovrà provvedere a collocare autonomamente il biometano nei trasporti. Si precisa che anche nel periodo che va dall'entrata in esercizio alla data di decorrenza del periodo di incentivazione il Produttore, in accordo con quanto stabilito dai codici di rete, dovrà dotarsi di un proprio Shipper.

Una volta concluso il processo di qualifica in esercizio e verificati con esito positivo i requisiti soggettivi del Produttore ai fini del controllo antimafia, il GSE, nelle more dello sviluppo del portale informatico, invierà il contratto tramite posta elettronica certificata al Produttore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo, unitamente a una copia del proprio documento di identità in corso di validità, o del legale rappresentante in caso di società. Alla ricezione del contratto sottoscritto dal Produttore, il GSE procederà all'invio sempre tramite posta elettronica certificata di una copia sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

Il Produttore deve rinviare la copia sottoscritta del contratto al seguente Indirizzo: [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it)

## Qualifica in esercizio con attivazione del contratto di ritiro - Caso 1




Figura 2 – Attivazione del contratto di ritiro a seguito dell'ottenimento della qualifica in esercizio, con data di decorrenza del ritiro successiva rispetto alla data di decorrenza del periodo di incentivazione.

## Qualifica in esercizio con attivazione del contratto di ritiro - Caso 2




Figura 3 - Attivazione del contratto di ritiro a seguito dell'ottenimento della qualifica in esercizio, con data di decorrenza del ritiro successiva rispetto alla data di decorrenza del periodo di incentivazione. A differenza della figura precedente in questa casistica, la data di decorrenza dell'incentivo coincide con l'entrata in esercizio.



**Figura 4 - Attivazione del contratto di ritiro a seguito dell'ottenimento della qualifica in esercizio, con data di decorrenza del ritiro che coincide con la data di decorrenza del periodo di incentivazione.**

### 5.3.2.2 Tempistiche attivazione contratto ritiro nel caso di qualifica a progetto

Al Produttore che ha ottenuto la qualifica a progetto, il GSE invia, contestualmente alla lettera di qualifica a progetto, una **lettera di intenti** con la quale il Produttore stesso si impegna a sottoscrivere il contratto di ritiro con il GSE a seguito della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione (vedi paragrafo 4.4.3). La suddetta lettera, che contiene le informazioni necessarie al GSE per l'attivazione dello *Shipper*, deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere inviata all'indirizzo pec [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it) entro 10 giorni dalla sua ricezione.

Il ritiro del biometano pertanto può essere avviato da parte del GSE 60 giorni dopo la sottoscrizione e l'invio della lettera di intenti da parte del Produttore.

Insieme alla lettera di intenti il Produttore riceve un **modulo** in cui, in alternativa, può dichiarare la propria volontà di non avvalersi più del GSE per il ritiro del biometano. In quest'ultimo caso è tenuto a compilare e rinviare il suddetto modulo (sempre tramite pec [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it)), entro 10 giorni dalla sua ricezione.

La mancata compilazione e/o sottoscrizione della lettera di intenti impedisce al GSE di avviare il ritiro. Eventuali ritardi nell'invio della lettera da parte del Produttore possono comportare da parte del GSE lo spostamento in avanti della data di avvio del ritiro.

In questi casi, eventuali immissioni di biometano in rete nel periodo non coperto dal GSE devono essere effettuate ricorrendo ad altro Shipper.

A seguito della comunicazione di entrata in esercizio (vedi paragrafo 4.4.3) dell'impianto e verificati con esito positivo i requisiti soggettivi del Produttore ai fini del controllo antimafia, il GSE, nelle more dello sviluppo del portale informatico, invierà il contratto di ritiro tramite posta elettronica certificata al Produttore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo, unitamente a una copia del proprio documento di identità in corso di validità, o del legale rappresentante in caso di società. Alla ricezione del contratto sottoscritto dal Produttore, il GSE procederà all'invio sempre tramite posta elettronica certificata di una copia sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

Il Produttore è tenuto a comunicare al GSE tutte le modifiche relative alla data presunta di entrata in esercizio con almeno 60 giorni di anticipo.

Il Produttore deve rinviare la copia sottoscritta del contratto e tutte le eventuali modifiche della data presunta di entrata in esercizio al seguente indirizzo pec [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it).

Qualora al momento del completamento della qualifica in esercizio l'esito della stessa dovesse essere negativo, il GSE provvederà a risolvere il contratto di ritiro precedentemente stipulato, decorsi 60 giorni dalla data di invio del suddetto esito.

La Figura 5 riporta uno schema esemplificativo delle principali tempistiche nel caso di impianto di produzione **connesso ad una rete di trasporto** con obbligo di connessione di terzi **gestita da Snam Rete Gas**.



**Figura 5 - Attivazione del contratto di ritiro a seguito dell'ottenimento della qualifica a progetto, nel caso di impianto di produzione connesso alla rete di trasporto di SNAM.**

### 5.3.2.3 Comunicazioni obbligatorie da parte del Produttore per la creazione del PIV

Nel caso di **impianto connesso ad una rete** di trasporto o distribuzione con obbligo di connessione di terzi **diversa da quella gestita da Snam Rete Gas**, il Produttore, a seguito della richiesta di qualifica a progetto, riceverà da parte del GSE la documentazione necessaria all'attivazione del Punto di Ingresso Virtuale (PIV) in accordo con quanto definito nella "Procedura per la gestione dei flussi informativi relativi al PIV" pubblicata sul sito istituzionale di SNAM. La suddetta documentazione dovrà essere restituita al GSE debitamente compilata entro 10 giorni dalla sua ricezione.

Le tempistiche per la creazione del PIV previste dalla procedura SNAM sono pari a 90 giorni dalla data di ricezione da parte di SNAM della suddetta documentazione.

L'attivazione del PIV è propedeutica alla predisposizione della lettera di intenti, che in ogni caso non potrà essere stipulata prima dell'ottenimento della qualifica a progetto.

Il mancato o parziale invio della documentazione necessaria alla creazione del PIV potrebbe generare ritardi nell'attivazione del ritiro da parte del GSE.

La Figura 6 riporta uno schema esemplificativo delle principali tempistiche nel caso di impianto di produzione **connesso ad una rete di trasporto** con obbligo di connessione di terzi **diversa da quella gestita da Snam Rete Gas**.



**Figura 6 - Attivazione del contratto di ritiro a seguito dell'ottenimento della qualifica a progetto, nel caso di impianto di produzione connesso alla rete di trasporto o distribuzione non gestita da SNAM.**

### 5.3.3 Sintesi attivazione contrattuale art. 6

Di seguito è riportato un prospetto di sintesi sulle modalità e tempistiche di attivazione di tali contratti in funzione della tipologia di qualifica ottenuta.

	Qualifica a PROGETTO	Qualifica in ESERCIZIO
Posso richiedere il ritiro?	<p><b>SI</b></p> <p>qualora all'atto della richiesta di qualifica a progetto sia stato presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il titolo autorizzativo conseguito per la realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto di produzione;</li> <li>- la documentazione attestante l'accettazione del preventivo di connessione e trasmissione dello stesso al Gestore di rete.</li> </ul>	<b>SI</b>
Da quando decorre il ritiro?	Almeno 60 giorni dopo la sottoscrizione della lettera di intenti e non prima della data di entrata in esercizio.	Almeno 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di ritiro.
Come?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invio dei moduli per l'attivazione del PIV se previsto per la specifica casistica.</li> <li>2. Sottoscrizione della lettera di intenti almeno 60 giorni prima dell'entrata in esercizio.</li> <li>3. Sottoscrizione del contratto di ritiro con il GSE a seguito della comunicazione di entrata in esercizio.</li> </ol>	Comunicazione al GSE tramite PEC della data di avvio del ritiro.
Posso richiedere anche l'incentivo?	<p><b>NO</b></p> <p>L'incentivo può essere richiesto solo a seguito dell'ottenimento della qualifica in esercizio con decorrenza dell'incentivo coincidente con quella di decorrenza del ritiro.</p>	<b>SI</b>
Da quando decorre l'incentivo?		È possibile attivare il contratto entro 12 mesi dalla data di esercizio con decorrenza non successiva alla data di decorrenza del ritiro
Come?		Sottoscrivo il contratto di incentivazione inviato dal GSE.
PEC: <a href="mailto:biometano@pec.gse.it">biometano@pec.gse.it</a>		

#### 5.4 Modalità di attivazione del contratto previsto dall'art. 7

Il Produttore di biocarburanti avanzati può sottoscrivere il contratto di incentivazione previsto dall'art. 7 solo dopo l'ottenimento della qualifica in esercizio dell'impianto.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di accoglimento della qualifica in esercizio, il Produttore è tenuto a comunicare al GSE la data di decorrenza del periodo di incentivazione, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 2, del Decreto; tale data deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it)

Il Produttore ha facoltà di scegliere la **data di decorrenza del periodo di incentivazione** in accordo con quanto specificato nella definizione di "data di decorrenza del periodo di incentivazione" riportata al paragrafo 11.4.

A seguito della ricezione della comunicazione di decorrenza dell'incentivo e verificati con esito positivo i requisiti soggettivi del Produttore ai fini del controllo antimafia, il GSE, nelle more dello sviluppo del portale informatico, invierà il contratto tramite posta elettronica certificata al Produttore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo, unitamente a una copia del proprio documento di identità in corso di validità, o del Legale rappresentante in caso di società. Alla ricezione del contratto sottoscritto dal Produttore, il GSE procederà all'invio sempre tramite posta elettronica certificata di una copia sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.

Il produttore deve rinviare la copia sottoscritta del contratto al seguente Indirizzo pec [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it)

## 6 DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

Nel presente capitolo sono illustrate le modalità di determinazione dell'incentivo e dei corrispettivi per il ritiro del biometano avanzato. Il capitolo è strutturato come segue:

- nel paragrafo 6.1 vengono descritte le diverse configurazioni incentivabili e per ognuna di essa è riportata la modalità di determinazione dell'energia incentivabile (configurazioni da 1 a 10 e configurazioni multiple);
- il paragrafo 6.2 rappresenta la modalità di quantificazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano;
- nel paragrafo 6.3, vengono dettagliate le modalità di determinazione delle maggiorazioni previste per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e/o liquefazione pertinenti all'impianto di produzione;
- i paragrafi 6.4 e 6.5 descrivono rispettivamente, la determinazione del numero di CIC spettanti e dei corrispettivi dovuti al Produttore per il ritiro del biometano avanzato.

### 6.1 Determinazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di biometano

Nei seguenti paragrafi sono descritte le modalità di determinazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di biometano, sia in presenza sia in assenza del ritiro del biometano da parte del GSE, in relazione alle differenti modalità di immissione in consumo (configurazioni). Per ogni configurazione sono illustrati schematicamente i punti di misura (indicati con PM nelle figure che seguono) delle quantità, del potere calorifico inferiore ed eventualmente di quello superiore, della massa volumica e delle eventuali fatture che attestino l'immissione in consumo nei trasporti, con indicazione del soggetto preposto alla trasmissione della misura e delle relative tempistiche.

Il Produttore è tenuto al rispetto della normativa sulla qualità del biometano di cui al paragrafo 1.2.1.

A tal proposito, nel caso di biometano immesso al di fuori delle reti con obbligo di connessione di terzi, il Produttore deve conservare e fornire, su richiesta del GSE, i dati delle misure e delle analisi attestanti il rispetto dei criteri definiti nel rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto.

Il GSE inoltre può predisporre, ai soli fini dell'erogazione dei CIC, controlli sulla qualità dei componenti elencati nel citato rapporto tecnico.

A tal proposito si ricorda che secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del Decreto, in tutti i casi d'immissione del biometano nella rete del gas naturale il GSE può acquisire, anche in telelettura ("TLR GSE"), i dati rilevanti ai fini della corretta determinazione dei CIC. Pertanto, nei casi sotto rappresentati, in cui il GSE ritiene necessaria la telelettura, la strumentazione di misura installata nel punto di misura deve rispettare le specifiche tecniche definite nel documento sulla telelettura disponibile nella sezione del sito web del GSE dedicata al biometano (guida "*Sistema di telelettura del biometano*"), al fine di consentire la telelettura dei misuratori da parte del GSE stesso; i relativi costi di installazione saranno a carico del

Produttore. In caso di difformità fra i dati comunicati dal Produttore e quelli rilevati dal GSE faranno fede questi ultimi.

Condizione necessaria all'attivazione della telelettura è la comunicazione al GSE da parte del Produttore delle caratteristiche tecniche della strumentazione di misura nelle seguenti tempistiche:

- in fase di comunicazione di entrata in esercizio (nel caso di impianto precedentemente qualificato a progetto);
- in fase di richiesta di qualifica in esercizio.

Il Produttore infatti, durante l'istruttoria tecnica del GSE volta al rilascio della qualifica in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, deve dare evidenza che, laddove sia necessaria l'installazione di sistemi di misura teleletti dal GSE (nel seguito indicati con "TLR GSE"), tali apparecchiature siano conformi alle specifiche tecniche previste nella succitata guida "*Sistema di telelettura del biometano*" e deve garantire la disponibilità al GSE del set di informazioni necessarie alla determinazione degli incentivi.

Al riguardo si rimanda inoltre a quanto specificato ai paragrafi 4.2 e 12.1.4 delle presenti Procedure (rif. documenti ID n. 13 e 25 da allegare alla richiesta di qualifica).

Si specifica che anche nei casi in cui è prevista la telelettura, il GSE può richiedere al Produttore di biometano l'invio dei dati di misura attraverso apposita autodichiarazione entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento dei dati (m+1).

Per ogni configurazione, la quantità ammessa all'incentivo è determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Decreto e tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorità. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito in tale articolo del Decreto, si ricorda che l'impianto di distribuzione attraverso il quale viene immesso in consumo il biometano deve essere di un soggetto giuridico diverso rispetto a quello dell'impianto di produzione (es. costituzione di una società di scopo con oggetto sociale coerente con l'attività), o in alternativa il Produttore, ai fini della quantificazione dell'energia incentivabile, dovrà fornire al GSE documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio il documento di trasporto (DDT) o documenti equivalenti, che attestino i quantitativi di biometano scambiati tra l'impianto di produzione e quello di distribuzione.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto, **non viene effettuata alcuna detrazione in termini di energia utilizzata per la produzione di biometano**, ivi inclusa l'energia derivante da eventuali impianti di produzione di energia elettrica già oggetto di incentivazione.

Si evidenzia che il mese oggetto di incentivazione e di ritiro del biometano da parte del GSE è il mese gas (vedi capitolo 11), pertanto tutti i dati e le misure mensili, comprese le fatture, devono far riferimento a tale periodo.

Si precisa che nelle more dell'aggiornamento della normativa tecnica di settore sui sistemi di misura del gas (progetto di norma UNI1605309 "Sistemi di Misura del gas-Apparati di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di trasporto"), i valori medi mensili ponderati del potere calorifico inferiore e della massa volumica saranno determinati in linea con quanto indicato al paragrafo 12.4.

In accordo con quanto stabilito nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, **ogni impianto di produzione di biometano deve avere un proprio impianto di connessione alla rete** realizzato attraverso un sistema dedicato di condotte oppure con carri bombolai. Pertanto, **la normativa non prevede la condivisione di una stessa connessione tra più impianti di produzione di biometano**, anche nel caso in cui il biometano sia immesso in rete con obbligo di connessione di terzi tramite carri bombolai.

### 6.1.1 Configurazione 1: Immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi – senza ritiro fisico

La Figura 7 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi, senza il ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 3 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.




Figura 7 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi senza il ritiro del biometano.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min(M1_n; Fattura_n) \cdot PCI_n$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese  $n$ ;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $Fattura_n$  = quantità mensile di biometano, riscontrabile dalle relative fatturazioni, effettivamente venduto tra il Produttore di biometano e soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d'uso per il settore dei trasporti. Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e i soggetti titolari di impianti di distribuzione tale quantitativo sarà pari al minimo valore tra le quantità indicate nelle fatturazioni tra le parti coinvolte;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero.

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Trasmissione misure</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>
M1	GdR	GdR	Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Fattura <sup>3</sup>	PB	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro la fine del mese N+1
PCI	GdR	GdR	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica	GdR	GdR	kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

**Tabella 3 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi senza il ritiro del biometano.**

In aggiunta alle grandezze riportate in tabella, nel caso di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, il Gestore della rete dovrà trasmettere in tutti i casi anche il valore medio mensile, ponderato in base alle relative quantità, del potere calorifico superiore (PCS) misurato nel punto di immissione nella rete.

<sup>3</sup> Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione, il responsabile della raccolta e trasmissione delle fatture tra l'intermediario e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione è il soggetto intermediario.

### 6.1.2 Configurazione 2: Immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico

La Figura 8 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 4 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.




Figura 8 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai, senza il ritiro del biometano.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min(M1_n \cdot PCI\ 1_n; M2_n \cdot PCI\ 2_n; Fattura_n \cdot PCI\ 1_n)$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $M2_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $Fattura_n$  = quantità mensile di biometano, riscontrabile dalle relative fatturazioni, effettivamente venduto tra il Produttore di biometano e soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d'uso per il settore dei trasporti. Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e i soggetti titolari di impianti di distribuzione tale

quantitativo sarà pari al minimo valore tra le quantità indicate nelle fatturazioni tra le parti coinvolte;

- $PCI\ 1_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano, misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $PCI\ 2_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano, misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero.

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Trasmissione misure</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>
M1	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2	GdR	GdR	Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Fattura <sup>4</sup>	PB	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro la fine del mese N+1
PCI 1	PB	TLR GSE	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCI 2	GdR	GdR	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 1	PB	PB e TLR GSE	kg/ Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 2	GdR	GdR	kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

**Tabella 4 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai, senza il ritiro del biometano.**

In aggiunta alle grandezze riportate in tabella, nel caso di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, il Gestore della rete dovrà trasmettere in tutti i casi anche il valore medio mensile,

<sup>4</sup> Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione, il responsabile della raccolta e trasmissione delle fatture tra l'intermediario e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione è il soggetto intermediario.

ponderato in base alle relative quantità, del potere calorifico superiore (PCS) misurato nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi.

### 6.1.3 Configurazione 3: Immissione in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale – senza ritiro fisico

La Figura 9 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 5 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.




Figura 9 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale senza ritiro del biometano.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min(M1_n; Fattura_n) \cdot PCI_n$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete del gas naturale, fornito dal Produttore di biometano su base mensile e teleletto dal GSE;
- $Fattura_n$  = quantità mensile di biometano, riscontrabile dalle relative fatturazioni, effettivamente venduto tra il Produttore di biometano e soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d'uso per il settore dei trasporti. Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e i soggetti titolari di impianti di distribuzione tale quantitativo sarà pari al minimo valore tra le quantità indicate nelle fatturazioni tra le parti coinvolte;

- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di connessione con l'impianto di.

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
M1	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Fattura <sup>5</sup>	PB	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro la fine del mese N+1
PCI	PB	TLR GSE	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica	PB	PB e TLR GSE	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 5 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di produzione, senza ritiro del biometano.

#### 6.1.4 Configurazione 4: Immissione in consumo nei trasporti mediante carri bombolai – senza ritiro fisico

La Figura 10 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante carri bombolai, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 6 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.




Figura 10 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante carri bombolai, senza il ritiro del biometano.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

<sup>5</sup> Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione, il responsabile della raccolta e trasmissione delle fatture tra l'intermediario e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione è il soggetto intermediario.

$$Ei_n = \min(M1_n; Fattura_n) \cdot PCI_n$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano misurata nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $Fattura_n$  = quantità mensile di biometano, riscontrabile dalle relative fatturazioni, effettivamente venduto tra il Produttore di biometano e soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d'uso per il settore dei trasporti. Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e i soggetti titolari di impianti di distribuzione tale quantitativo sarà pari al minimo valore tra le quantità indicate nelle fatturazioni tra le parti coinvolte;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Trasmissione misure</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza invio del dato</i>
M1	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1
Fattura <sup>6</sup>	PB	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro la fine del mese N+1
PCI	PB	TLR GSE	kWh/ Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica	PB	PB e TLR GSE	Kg/ Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1

**Tabella 6 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso in consumo nei trasporti mediante carri bombolai, senza il ritiro del biometano.**

Con riferimento alle misure rilevate nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili, si rammenta che il GSE ha la facoltà di richiedere tali dati anche al Produttore.

<sup>6</sup> Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione, il responsabile della raccolta e trasmissione delle fatture tra l'intermediario e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione è il soggetto intermediario.

### 6.1.5 Configurazione 5: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione diretta all'impianto di liquefazione – senza ritiro fisico

La Figura 11 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione diretta all'impianto di liquefazione, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 7 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.




Figura 11 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione diretta all'impianto di liquefazione, senza ritiro del biometano.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min \left( M1_n \cdot PCI1_n; \frac{M2_n}{Massa\ volumica\ 2_n} \cdot PCI2_n; Fattura_n \cdot PCI2_n \right)$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano misurata a valle del sistema di *upgrading* e a monte del sistema di liquefazione;
- $M2_n$  = quantità mensile del biometano misurata a valle del sistema di liquefazione in kg. Tale quantitativo è attestato anche dalla documentazione fiscale (Documento di Trasporto - DDT) che deve essere conservata dal Produttore ed è fornita su richiesta del GSE, al fine di poter effettuare delle verifiche sulle quantità incentivate;
- $Fattura_n$  = quantità mensile di biometano, riscontrabile dalle relative fatturazioni, effettivamente venduto tra il Produttore di biometano e soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d'uso per il settore dei trasporti. Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e i soggetti titolari di impianti di distribuzione tale quantitativo sarà pari al minimo valore tra le quantità indicate nelle fatturazioni tra le parti coinvolte;

- $PCI1_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del sistema di *upgrading* e a monte del sistema di liquefazione;
- $PCI2_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano;
- *Massa volumica*  $2_n$  = massa volumica media mensile del biometano, riferita alle condizioni standard, rilevata sulla misura effettuata a valle della del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano.

Nel caso in cui l'impianto di liquefazione rispetti le seguenti condizioni:

- afferisca a un solo impianto di produzione di biometano che immette in consumo attraverso un'unica configurazione (in caso di configurazioni multiple far riferimento al paragrafo 6.1.11),
- sia realizzato esclusivamente dallo stesso Produttore che sostiene il 100% del costo di realizzazione,
- non riceva alcun contributo di gas naturale di origine fossile,

la strumentazione di misura installata subito a valle del sistema di *upgrading* (PM1) può essere omessa. In questo caso, la quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min \left( \frac{M2_n}{\text{Massa volumica } 2_n}; Fattura_n \right) \cdot PCI2_n$$

Il GSE, a valle dell'evoluzione della normativa tecnica di riferimento della misurazione del biometano liquefatto, si riserva, in tale casistica, di effettuare la telelettura delle grandezze rilevabili nel punto di misura M2.

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Trasmissione misure</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>
M1	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2	PB	PB	kg	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Fattura <sup>7</sup>	PB	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro la fine del mese N+1
PCI 1	PB	TLR GSE	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1

<sup>7</sup> Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione, il responsabile della raccolta e trasmissione delle fatture tra l'intermediario e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione è il soggetto intermediario.

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
PCI 2	PB	PB	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 1	PB	PB e TLR GSE	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 2	PB	PB	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 7- Sintesi delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML), senza ritiro del biometano.

### 6.1.6 Configurazione 6: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico

La Figura 12 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite carri bombolai, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 8 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.




Figura 12 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite carri bombolai, senza ritiro del biometano.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min \left( M1_n \cdot PCI_{1n}; \frac{M3_n}{Massa\ volumica3_n} \cdot PCI_{3n}; Fattura_n \cdot PCI_{3n} \right)$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese  $n$ ;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano misurata nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $M3_n$  = quantità mensile del biometano misurata immediatamente a valle dell'impianto di liquefazione in kg. Tale quantitativo è attestato anche dalla documentazione fiscale (Documento di Trasporto - DDT) che deve essere conservata dal Produttore ed è fornita su richiesta del GSE, al fine di poter effettuare delle verifiche sulle quantità incentivate;
- $Fattura_n$  = quantità mensile di biometano, riscontrabile dalle relative fatturazioni, effettivamente venduto tra il Produttore di biometano e soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d'uso per il settore dei trasporti. Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e i soggetti titolari di impianti di distribuzione tale quantitativo sarà pari al minimo valore tra le quantità indicate nelle fatturazioni tra le parti coinvolte;
- $PCI1_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità rilevata, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili, fornito dal Produttore di biometano su base mensile e teleletto dal GSE;
- $PCI3_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano;
- $Massa\ volumica\ 3_n$  = massa volumica media mensile del biometano, riferita alle condizioni standard, rilevata sulla misura effettuata a valle della del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano.

Il termine  $M2$ , riportato in Figura 12, rappresenta la quantità di biometano in ingresso dall'impianto di liquefazione. Tale quantitativo è attestato dalla documentazione fiscale (ad esempio: Documento di Trasporto – DDT) che deve essere conservata dal Produttore e fornita su richiesta del GSE, al fine di poter effettuare delle verifiche sulle quantità incentivate.

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Trasmissione misure</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>
M1	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2	PB	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Su richiesta del GSE
M3	PB	PB	kg	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Trasmissione misure</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>
Fattura <sup>8</sup>	PB	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro la fine del mese N+1
PCI_1	PB	TLR GSE	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – Entro il giorno 10 del mese N+1
PCI_3	PB	PB	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica1	PB	PB e TLR GSE	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 3	PB	PB	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

**Tabella 8 – Sintesi delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML), senza ritiro del biometano.**

### 6.1.7 Configurazione 7: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi – senza ritiro fisico

La Figura 13 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 9 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min \left( M1_n \cdot PCI_{1n}; \frac{M3_n}{Massa\ volumica3_n} \cdot PCI_{3n}; Fattura_n \cdot PCI_{3n} \right)$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $M3_n$  = quantità mensile del biometano misurata immediatamente a valle dell'impianto di liquefazione in kg. Tale quantitativo è attestato anche dalla documentazione fiscale (Documento di Trasporto - DDT) che deve essere conservata dal Produttore ed è fornita su richiesta del GSE, al fine di poter effettuare delle verifiche sulle quantità incentivate;

<sup>8</sup> Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione, il responsabile della raccolta e trasmissione delle fatture tra l'intermediario e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione è il soggetto intermediario.

- $Fattura_n$  = quantità mensile di biometano, riscontrabile dalle relative fatturazioni, effettivamente venduto tra il Produttore di biometano e soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d'uso per il settore dei trasporti. Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e i soggetti titolari di impianti di distribuzione tale quantitativo sarà pari al minimo valore tra le quantità indicate nelle fatturazioni tra le parti coinvolte;
- $PCI_{1n}$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero;
- $PCI_{3n}$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano;
- $Massa\ volumica\ 3_n$  = massa volumica media mensile del biometano, riferita alle condizioni standard, rilevata sulla misura effettuata a valle della del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano.




Figura 13 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi, senza ritiro del biometano.

Le misure riferite al punto di misura 2, riportato in Figura 13, rappresentano la quantità di biometano, il PCI e la massa volumica del biometano prelevato dalla rete con obbligo di connessione di terzi e in ingresso all'impianto di liquefazione. Il Produttore su richiesta del GSE dovrà rendere disponibile tali misure certificate dal Gestore di rete a cui l'impianto di liquefazione è allacciato.

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Trasmissione e misure</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>
M1	GdR	GdR	Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2	GdR	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Su richiesta del GSE
M3	PB	PB	kg	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Fattura <sup>9</sup>	PB	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro la fine del mese N+1
PCI 1	GdR	GdR	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCI 2	GdR	PB	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Su richiesta del GSE
PCI 3	PB	PB	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 1	GdR	GdR	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 2	GdR	PB	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Su richiesta del GSE
Massa volumica 3	PB	PB	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

**Tabella 9 – Sintesi delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi, senza ritiro del biometano**

In aggiunta alle grandezze riportate in tabella, nel caso di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, il Gestore della rete dovrà trasmettere in tutti i casi anche il valore medio mensile, ponderato in base alle relative quantità, del potere calorifico superiore (PCS) misurato nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi.

<sup>9</sup> Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione, il responsabile della raccolta e trasmissione delle fatture tra l'intermediario e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione è il soggetto intermediario.

6.1.8 Configurazione 8: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi connessa all'impianto di produzione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico

La Figura 14 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi connessa all'impianto di produzione tramite carri bombolai, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 10 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.




Figura 14 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all’incentivo nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all’impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi connessa all’impianto di produzione tramite carri bombolai, senza ritiro del biometano.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min(M1_n \cdot PCI\ 1_n; M2_n \cdot PCI\ 2_n; \frac{M4_n}{Massa\ volumica\ 4_n} \cdot PCI\ 4_n; Fattura_n \cdot PCI_{4n})$$

dove;

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili;

- $M2_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $M4_n$  = quantità mensile del biometano misurata immediatamente a valle dell'impianto di liquefazione in kg. Tale quantitativo è attestato anche dalla documentazione fiscale (Documento di Trasporto - DDT) che deve essere conservata dal Produttore ed è fornita su richiesta del GSE, al fine di poter effettuare delle verifiche sulle quantità incentivate;
- $Fattura_n$  = quantità mensile di biometano, riscontrabile dalle relative fatturazioni, effettivamente venduto tra il Produttore di biometano e soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d'uso per il settore dei trasporti. Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e i soggetti titolari di impianti di distribuzione tale quantitativo sarà pari al minimo valore tra le quantità indicate nelle fatturazioni tra le parti coinvolte;
- $PCI\ 1_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero in prossimità del punto predisposto al carico dei carri bombolai o similari;
- $PCI\ 2_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero;
- $PCI_4$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano;
- $Massa\ volumica\ 4_n$  = massa volumica media mensile del biometano, riferita alle condizioni standard, rilevata sulla misura effettuata a valle della del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano.

Le misure riferite al punto 3, riportato in Figura 14, rappresentano la quantità, il PCI e la massa volumica del biometano prelevato dalla rete con obbligo di connessione di terzi e in ingresso all'impianto di liquefazione. Il Produttore su richiesta del GSE dovrà rendere disponibile tali misure certificate dal Gestore di rete a cui l'impianto di liquefazione è allacciato.

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Trasmissione misure</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>
M1	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2	GdR	GdR	Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Trasmissione misure</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>
M3	GdR	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Su richiesta del GSE
M4	PB	PB	kg	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Fattura <sup>10</sup>	PB	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro la fine del mese N+1
PCI 1	PB	TLR GSE	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCI 2	GdR	GdR	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCI 3	GdR	PB	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Su richiesta del GSE
PCI 4	PB	PB	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 1	PB	PB e TLR GSE	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 2	GdR	GdR	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 3	GdR	PB	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Su richiesta del GSE
Massa volumica 4	PB	PB	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

**Tabella 10 – Sintesi delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi, senza ritiro del biometano.**

In aggiunta alle grandezze riportate in tabella, nel caso di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, il Gestore della rete dovrà trasmettere in tutti i casi anche il valore medio mensile, ponderato in base alle relative quantità, del potere calorifico superiore (PCS) misurato nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi.

### 6.1.9 Configurazione 9: Immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi– con ritiro fisico

La Figura 15 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione nelle reti con obbligo di connessione di terzi del biometano avanzato, ritirato dal GSE con destinazione specifica

<sup>10</sup> Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione, il responsabile della raccolta e trasmissione delle fatture tra l'intermediario e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione è il soggetto intermediario.

per utilizzo nei trasporti, mentre la Tabella 11 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.




Figura 15 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi per il ritiro e della quantità ammessa all’incentivo nel caso di ritiro del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi.

La quantità ammessa all’incentivo è determinata come:

$$Ei_n = M1_n \cdot PCI_n$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese  $n$ ;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi.

La quantità di biometano oggetto del ritiro è calcolata come:

$$Ei\ RIB_n = M1_n \cdot PCS_n$$

dove:

- $Ei\ RIB_n$  = energia ritirata dal GSE nel mese  $n$ ;

- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $PCS_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle relative quantità, del potere calorifico superiore misurato nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi.

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Trasmissione misure</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>
M1	GdR	GdR	Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCI	GdR	GdR	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS	GdR	GdR	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica	GdR	GdR	kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

**Tabella 11 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del calcolo del corrispettivo di ritiro e del riconoscimento dell'incentivo per il biometano ritirato dal GSE e immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi.**

Con riferimento al calcolo dell'energia per il ritiro del biometano si specifica che i quantitativi di energia scambiati sul mercato del gas sono determinati sulla base di un PCS riferito a una temperatura di combustione di 25°C.

#### 6.1.10 Configurazione 10: Immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai – con ritiro fisico

La Figura 16 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione nelle reti con obbligo di connessione di terzi, tramite carri bombolai, di biometano avanzato ritirato dal GSE con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti, mentre la Tabella 12 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.




Figura 16 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi di ritiro e della quantità ammessa all'incentivo nel caso di ritiro del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi tramite carri bombolai.

La quantità di biometano ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min(M1_n \cdot PCI\ 1_n; M2_n \cdot PCI\ 2_n)$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese  $n$ ;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $M2_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $PCI\ 1_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili (l'algoritmo di calcolo è riportato nel successivo paragrafo 12.4);
- $PCI\ 2_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile.

La quantità di biometano oggetto del ritiro è calcolata come:

$$Ei RIB_n = \min(M1_n \cdot PCS 1_n; M2_n \cdot PCS 2_n)$$

dove:

- $Ei RIB_n$  = energia ritirata dal GSE nel mese n;
- $M1_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $M2_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $PCS 1_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle relative quantità, del potere calorifico superiore misurato nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $PCS 2_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle relative quantità, del potere calorifico superiore misurato nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi.

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Trasmissione misure</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>
M1	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2	GdR	GdR	Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCI 1	PB	TLR GSE	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS 1	PB	TLR GSE	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS 2	GdR	GdR	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCI 2	GdR	GdR	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 1	PB	PB e TLR GSE	kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 2	GdR	GdR	kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

**Tabella 12 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo e del corrispettivo di ritiro per il biometano ritirato dal GSE e immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi tramite carri bombolai.**

Con riferimento infine al calcolo dell'energia per il ritiro del biometano si specifica che i quantitativi di energia scambiati sul mercato del gas sono determinati sulla base di un PCS riferito a una temperatura di combustione di 25°C.

#### 6.1.11 Configurazioni multiple e ritiro parziale del biometano


Nel caso di impianto di produzione che preveda più configurazioni, di cui ai paragrafi precedenti, la quantificazione dell'energia incentivabile è effettuata in maniera analoga a quanto già descritto in precedenza.

In particolare, nel caso di:

- **assenza di ritiro del biometano avanzato prodotto**, potranno essere presenti contemporaneamente le configurazioni che vanno da 1 a 8. Un esempio di configurazione multipla senza ritiro del biometano è riportata nel paragrafo 6.1.11.1;
- **presenza di ritiro parziale del biometano avanzato prodotto**, potranno essere presenti contemporaneamente le configurazioni che vanno da 1 a 10 e dovrà essere necessariamente presente una configurazione che prevede il ritiro del biometano (configurazione 9 o 10). In caso di presenza contemporanea delle configurazioni 1 e 9, o analogamente delle configurazioni 2 e 10, visto che i punti di misura sono condivisi tra le due configurazioni, il Produttore deve indicare al GSE una **"percentuale di ritiro"** riferita alla configurazione che prevede il ritiro (9 o 10). In particolare tale percentuale è utilizzata per ripartire le misure tra le due configurazioni (ad esempio, se sono previste contemporaneamente le configurazioni 1, 9 e 3 e la percentuale di ritiro della configurazione 9 è pari al 60%, il GSE ripartisce la misura del quantitativo immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi – indicato con M1 in Figura 15 – per la percentuale indicata. Quindi il 60% di M1 è relativo alla configurazione 9 mentre il restante 40% alla configurazione 1. Le misure della configurazione 3 non sono impattate dalla percentuale di ritiro). Nel successivo paragrafo 6.1.11.2 è riportato un esempio di ritiro parziale del biometano.

##### 6.1.11.1 Esempio: senza ritiro del biometano da parte del GSE

La Figura 17 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti nel caso in cui siano presenti contemporaneamente le configurazioni 3, 1, 4 e 5; mentre la Tabella 13 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza. Come si evince dalla figura il PCI e la massa volumica sono misurati subito a valle dell'*upgrading* e sono considerati uguali per tutte le configurazioni tranne che per la configurazione 1 che prevede una connessione diretta alla rete con obbligo di connessione di terzi (in generale viene considerato un PCI diverso solo nel caso in cui è presente una connessione diretta ad una rete con obbligo di connessione di terzi: configurazione 1 e 7).



**Figura 17 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammissibile all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante modalità di trasporto del biometano ibride.**

La quantità ammissibile all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = EiA_n + EiB_n + EiC_n + EiD_n$$

$$EiA_n = \min(M1A_n; Fattura A_n) \cdot PCI_n$$

$$EiB_n = \min(M1B_n; Fattura B_n) \cdot PCI B_n$$

$$EiC_n = \min(M1C_n; Fattura C_n) \cdot PCI_n$$

$$EiD_n = \min(M1D_n \cdot PCI_n; \frac{M2 D_n}{Massa volumica 2 D_n} \cdot PCI2 D_n; Fattura D_n \cdot PCI2 D_n)$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n;
- $EiA_n$  = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale (configurazione 3);
- $EiB_n$  = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi (configurazione 1);
- $EiC_n$  = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante carri bombolai o simili (configurazione 4);

- $EiD_n$  = energia incentivabile nel mese  $n$  immessa in consumo nei trasporti mediante il trasporto del biometano in forma liquida (configurazione 5);
- $M0_n$  = quantità di biometano prodotto complessivamente nel mese  $n$ , misurata a valle del sistema di *upgrading*;
- $M1A_n$  = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete del gas naturale, fornita dal Produttore di biometano su base mensile e teleletta dal GSE (configurazione 3);
- $M1B_n$  = quantità mensile del biometano immessa in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi e misurata nel punto di connessione con tale rete (configurazione 1);
- $M1C_n$  = quantità mensile del biometano immessa in consumo nei trasporti mediante carri bombolai o simili e misurata nei pressi del punto di carico degli stessi (configurazione 4);
- $M1D_n$  = quantità mensile del biometano misurata a valle del sistema di *upgrading* e a monte del sistema di liquefazione, fornita dal Produttore di biometano su base mensile e teleletta dal GSE (configurazione 5);
- $Fattura A_n, Fattura B_n, Fattura C_n, Fattura D_n$  = quantità mensile di biometano, riscontrabile dalle relative fatturazioni, effettivamente venduto tra il Produttore di biometano e soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d'uso per il settore dei trasporti (rispettivamente GID A, GID B, GID C e GID D). Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e i soggetti titolari di impianti di distribuzione tale quantitativo sarà pari al minimo valore tra le quantità indicate nelle fatturazioni tra le parti coinvolte;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero immediatamente a valle del sistema di *upgrading*, fornito dal Produttore di biometano su base mensile e teleletto dal GSE (l'algoritmo di calcolo è riportato nel successivo paragrafo 12.4);
- $PCI B_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero;
- $M2 D_n$  = quantità mensile del biometano misurata a valle del sistema di liquefazione in kg (configurazione 5). Tale quantitativo è attestato anche dalla documentazione fiscale (Documento di Trasporto - DDT) che deve essere conservata dal Produttore ed è fornita su richiesta del GSE, al fine di poter effettuare delle verifiche sulle quantità incentivate;
- $PCI2 D_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano (configurazione 5);

- *Massa volumica 2  $D_n$*  = massa volumica media mensile del biometano, riferita alle condizioni standard, rilevata sulla misura effettuata a valle della del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano (configurazione 5).

<b>Grandezza rilevante</b>	<b>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</b>	<b>Trasmissione misure</b>	<b>Unità di misura del dato trasmesso</b>	<b>Periodo a cui si riferisce il dato</b>	<b>Frequenza di trasmissione</b>
MO	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1A	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1B	GdR	GdR	Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1C	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1D	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2D	PB	PB	kg	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Fattura A <sup>11</sup> Fattura B <sup>11</sup> Fattura C <sup>11</sup> Fattura D <sup>11</sup>	PB	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro la fine del mese N+1
PCI	PB	TLR GSE	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCI B	GdR	GdR	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCI2 D	PB	PB	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica	PB	PB e TLR GSE	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

<sup>11</sup> Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione, il responsabile della raccolta e trasmissione delle fatture tra l'intermediario e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione è il soggetto intermediario.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Trasmissione misure</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>
Massa volumica B	GdR	GdR	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 2 D	PB	PB	kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1

**Tabella 13 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti mediante connessione ibrida, senza ritiro del biometano.**

In aggiunta alle grandezze riportate in tabella, nel caso di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, il Gestore della rete dovrà trasmettere in tutti i casi anche il valore medio mensile, ponderato in base alle relative quantità, del potere calorifico superiore (PCS) misurato nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi.

#### *6.1.11.2 Esempio: con ritiro parziale del biometano dal GSE*

La Figura 18 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti nel caso in cui siano presenti contemporaneamente le configurazioni 3, 9 e 1, mentre la Tabella 13 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.

Come si evince da tale figura le configurazioni 1 e 9 fanno riferimento ad una stessa connessione alla rete con obbligo, dotata di un unico punto di misura. Pertanto, per attribuire commercialmente il quantitativo di biometano che viene immesso attraverso ciascuna configurazione il Produttore deve indicare una "**percentuale di ritiro**" attraverso la quale il GSE può suddividere i quantitativi immessi in consumo attraverso le configurazioni 1 e 9. Le misure relative alla configurazione 3 non sono influenzate dalla "**percentuale di ritiro**" indicata dal Produttore.




Figura 18 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di ritiro parziale del biometano.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = EiA_n + EiB \text{ ritiro}_n + EiB \text{ senza ritiro}_n$$

$$EiA_n = \min(M1A_n; Fattura A_n) \cdot PCI_n$$

$$EiB \text{ ritiro}_n = \%ritiro \cdot M1B_n \cdot PCI B_n$$

$$EiB \text{ senza ritiro}_n = \min((100\% - \%ritiro) \cdot M1B_n; Fattura B_n) \cdot PCI_n$$

dove:

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n;
- $EiA_n$  = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale (configurazione 3);
- $EiB \text{ ritiro}_n$  = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi, per la quale è richiesto il ritiro del biometano da parte del GSE (configurazione 9);
- $EiB \text{ senza ritiro}_n$  = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi, per la quale non è richiesto il ritiro del biometano da parte del GSE ed è quindi il Produttore ad assicurare l'immissione in consumo nei trasporti (configurazione 1);
- $M0_n$  = quantità di biometano prodotto complessivamente nel mese n, misurata a valle del sistema di upgrading;

- $M1A_n$  = quantità mensile del biometano immessa in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale e misurata nel punto di immissione nella rete del gas naturale (configurazione 3);
- $M1B_n$  = quantità mensile del biometano immessa in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi e misurata nel punto di connessione con tale rete (punto di misura condiviso tra la configurazione 1 e 9);
- $\%ritiro$  = "**percentuale di ritiro**" del biometano indicata dal Produttore al fine di determinare la ripartizione della misura  $M1B_n$  tra la configurazione 1 e 9. Tale percentuale potrà essere variata dal Produttore su base annuale, secondo le modalità indicate nel paragrafo 8.3;
- $Fattura A_n$ ,  $Fattura B_n$  = quantità mensile di biometano, riscontrabile dalle relative fatturazioni, effettivamente venduto tra il Produttore di biometano e soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d'uso per il settore dei trasporti (rispettivamente GID A e GID B). Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e i soggetti titolari di impianti di distribuzione tale quantitativo sarà pari al minimo valore tra le quantità indicate nelle fatturazioni tra le parti coinvolte;
- $PCI_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero immediatamente a valle del sistema di *upgrading*, fornito dal Produttore di biometano su base mensile e teleletto dal GSE (l'algoritmo di calcolo è riportato nel successivo paragrafo 12.4);
- $PCI B_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile.

La quantità di biometano oggetto del ritiro è calcolata come:

$$Ei RIB_n = \%ritiro \cdot M1B_n \cdot PCS B_n$$

dove:

- $Ei RIB_n$  = energia ritirata dal GSE nel mese n;
- $M1B_n$  = quantità mensile del biometano, misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi (punto di misura condiviso tra la configurazione 1 e 9);
- $\%ritiro$  = "**percentuale di ritiro**" del biometano indicata dal Produttore al fine di determinare la ripartizione della misura  $M1B_n$  tra la configurazione 1 e 9. Tale percentuale potrà essere variata dal Produttore su base annuale, secondo le modalità indicate nel paragrafo 8.3.;
- $PCS B_n$  = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno

giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Trasmissione misure</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>
M0	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1A	PB	TLR GSE	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1B	GdR	GdR	Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Fattura A <sup>12</sup> Fattura B <sup>12</sup>	PB	PB	Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro la fine del mese N+1
PCI	PB	TLR GSE	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCI B	GdR	GdR	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS B	GdR	GdR	kWh/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica	PB	PB e TLR GSE	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica B	GdR	GdR	Kg/Sm <sup>3</sup>	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1

**Tabella 14 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti nel caso di ritiro parziale.**

## 6.2 Determinazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di altri biocarburanti avanzati

Per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano l'energia incentivabile è determinata come:

$$E_i = \min(Q_{\text{produttore}}; Q_{\text{Soggetto Obbligato}}) \cdot PCI_{\text{rif}}$$

<sup>12</sup> Nel caso di presenza di un intermediario tra il Produttore e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione, il responsabile della raccolta e trasmissione delle fatture tra l'intermediario e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione è il soggetto intermediario.

dove:

- $E_i$  = energia incentivabile allo specifico Produttore per il biocarburante avanzato immesso in consumo nel trimestre di riferimento;
- $Q_{produttore}$  = quota rinnovabile della quantità di biocarburante avanzato prodotta e venduta ad un Soggetto Obbligato aderente al meccanismo previsto per l'articolo 7. Tale quantitativo, espresso in tonnellate, è autodichiarato dal Produttore con dettaglio mensile secondo le tempistiche e modalità definite del paragrafo 7.3;
- $Q_{Soggetto Obbligato}$  = quota rinnovabile della quantità di biocarburante avanzato prodotta dallo specifico Produttore ed effettivamente immessa in consumo da uno o più Soggetti Obbligati aderenti nel trimestre di riferimento. Tali quantitativi, espressi in tonnellate, sono autodichiarati dai Soggetti Obbligati secondo le modalità e tempistiche definite nel paragrafo 10.3;
- $PCI_{rif}$  = potere calorifico inferiore dello specifico biocarburante avanzato riportato nell'Allegato 1 al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i..

Si precisa che l'energia incentivabile su base annuale per una specifica qualifica non può superare la capacità produttiva qualificata dal GSE. Per eventuali quantitativi eccedenti, i corrispondenti CIC verranno rilasciati, secondo le modalità definite al paragrafo 10.3, ai Soggetti Obbligati che hanno immesso in consumo tali biocarburanti avanzati.

### 6.3 Determinazione delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di liquefazione e/o di distribuzione pertinenti (art. 6)

Nei seguenti sotto-paragrafi sono illustrate le modalità di calcolo delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di liquefazione e/o di distribuzione pertinenti.

#### 6.3.1 Impianti di distribuzione pertinenti

La maggiorazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione pertinente è determinata come:

$$M \text{ CIC } distr_n = 0,2 \cdot \frac{Fattura_n^p \cdot PCI_n}{5}$$

dove:

- $M \text{ CIC } distr_n$  = numero di CIC spettanti relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente;
- $Fattura_n^p$  = quantità mensile di biometano avanzato, riscontrabile dalle relative fatturazioni, effettivamente venduto tra il Produttore di biometano e il soggetto titolare/gestore dell'impianto di distribuzione pertinente. Tale quantità è eventualmente corretta in relazione ai valori assunti dalle quantità utilizzate nel calcolo dell'energia incentivante, come dettagliato

nell'esempio che segue. Nel caso di impianti di produzione di biometano avanzato in codigestione, il Produttore può ottenere la maggiorazione solo sul quantitativo di biometano avanzato prodotto che rappresenta il 70% della produzione totale. Pertanto, se la somma dei termini  $Fattura_n^p$ , relativi a tutti gli impianti di distribuzione pertinenti allo specifico impianto di produzione, è maggiore del 70% della produzione incentivata la maggiorazione verrà riconosciuta solo sul 70% della produzione stessa (vedi esempio);

- $PCI_n$  valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato secondo le stesse modalità previste per la specifica configurazione (vedi paragrafo 6.1) ed espresso in Gcal/Sm<sup>3</sup>.

La maggiorazione in termini di CIC è concessa al massimo fino al raggiungimento di un numero cumulativo di CIC pari a:

$$\frac{\min(600.000; Investimento\ totale \cdot 70\%)}{375} \cdot \%investimento$$

Dove:

- *Investimento totale* = investimento complessivo sostenuto dalla totalità dei soggetti investitori, ivi inclusi i Produttori, per la realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente;
- *%investimento* = percentuale di partecipazione all'investimento per la realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente da parte dello specifico Produttore rispetto a quanto investito complessivamente dai soli Produttori (vedi esempio illustrato nel seguente *box*). Pertanto, tale percentuale è pari al 100% qualora tra i soggetti investitori sia presente un solo Produttore di biometano avanzato, che abbia investito almeno il 51% dell'investimento totale.

Relativamente al periodo per il quale è riconosciuta tale maggiorazione e per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 2.3.1.

### Esempio di correzione della quantità riportata nelle fatture degli impianti pertinenti:

Ipotesi:

- impianto di produzione di biometano avanzato che immette in consumo tramite la sola configurazione 1;
- in un generico mese la quantità M1 è pari a 100, le fatture con impianti pertinenti sono pari a 60 mentre le fatture con impianti non pertinenti sono pari a ulteriori 50.

Visto che l'incentivo viene riconosciuto sul minor valore tra M1 (100) e la somma delle fatture (110), nel caso in cui M1 sia minore della somma delle fatture, il quantitativo oggetto di maggiorazione verrà corretto come segue:

$$fatture\ pertinenti \cdot \frac{M1}{totale\ fatture} = 60 \cdot \frac{100}{110} = 54,55$$

### Esempio di calcolo del quantitativo massimo di biometano oggetto di maggiorazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione pertinente nel caso di codigestione:

Ipotesi:

- impianto di produzione di biometano avanzato in codigestione con materie prime non avanzate, che immette in consumo tramite la sola configurazione 1;
- in un generico mese la quantità M1 è pari a 100, le fatture con impianti pertinenti sono pari a 80, le fatture con impianti non pertinenti sono pari a ulteriori 10 e il PCI è posto per semplicità pari a 1.

In tal caso la produzione di biometano avanzato è pari al 70% dell'energia incentivabile. Nel caso dell'esempio l'energia incentivabile è pari a 90 (minor valore tra 100 e 90 moltiplicato per 1) e pertanto la maggiorazione viene concessa al massimo su un quantitativo pari al 70% di 90 che corrisponde a 63. Quindi anche se il Soggetto Obbligato ha delle fatture con gli impianti di produzione ad esso pertinenti per 80 potrà ottenere la maggiorazione solo su un quantitativo pari a 63.

**Esempio di calcolo del numero massimo di CIC spettanti per le maggiorazioni associate alla realizzazione di impianti di distribuzione pertinente a più Produttori**

Ipotesi:

- investimento totale = 1.000.000 €
- partecipazione al costo di realizzazione da parte del Produttore 1 = 300.000 €
- partecipazione al costo di realizzazione da parte del Produttore 2 = 220.000 €

La percentuale di partecipazione all'investimento totale da parte dei produttori è superiore al 51% ( $\frac{300.000+220.000}{1.000.000} \% = 52\%$ ) pertanto l'impianto di distribuzione è pertinente ad entrambi i Produttori.

$$\% \text{ investimento Produttore 1} = \frac{300.000}{300.000 + 220.000} \% = 57,69\%$$

$$\% \text{ investimento Produttore 2} = \frac{220.000}{300.000 + 220.000} \% = 42,31\%$$

Il Produttore 1 potrà ricevere una maggiorazione al massimo pari a:  
 $\frac{\min(600.000; 1.000.000 \cdot 70\%)}{375} \cdot 57,69\% = 923 \text{ CIC}$

Il Produttore 2 potrà ricevere una maggiorazione al massimo pari a:  
 $\frac{\min(600.000; 1.000.000 \cdot 70\%)}{375} \cdot 42,31\% = 677 \text{ CIC}$

### 6.3.2 Impianti di liquefazione pertinenti

La maggiorazione per la realizzazione di un impianto di liquefazione pertinente è determinata come:

$$M \text{ CIC liq}_n = 0,2 \cdot \frac{Ei_n^p}{5}$$

dove:

- $M \text{ CIC liq}_n$  = numero di CIC spettanti relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente;
- $Ei_n^p$  = energia incentivabile nel mese n, espressa in Gcal, determinata secondo una della configurazione che prevedono la presenza di un impianto di liquefazione (configurazione: 5, 6, 7, 8).

La maggiorazione in termini di CIC è concessa al massimo fino al raggiungimento di un numero cumulativo di CIC pari a:

$$\frac{\min(1.200.000; \text{Investimento totale} \cdot 70\%)}{375} \cdot \% \text{investimento}$$

Dove:

- *Investimento totale* = investimento complessivo sostenuto dalla totalità dei soggetti investitori, ivi inclusi i Produttori, per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente;
- *% investimento* = percentuale di partecipazione all'investimento per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente da parte dello specifico Produttore rispetto a quanto investito complessivamente dai soli Produttori (analogamente a quanto descritto per gli impianti di distribuzione pertinenti). Pertanto, tale percentuale è pari al 100% qualora tra i soggetti investitori sia presente un solo Produttore di biometano avanzato, che abbia investito almeno il 51% dell'investimento totale.

Il periodo per il quale è riconosciuta tale maggiorazione e per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 2.3.1.

Nel caso di produzione di biometano avanzato in codigestione la maggiorazione per la realizzazione di un impianto di liquefazione pertinente può essere rilasciata solo sul 70% dell'energia incentivabile.

Il GSE, inoltre, effettua dei controlli al fine di verificare che i quantitativi di biometano in ingresso all'impianto di liquefazione pertinente siano in linea con le maggiorazioni concesse.

## 6.4 Determinazione del numero di CIC spettanti

Come già illustrato nel precedente paragrafo 3.1.3 il numero di CIC spettanti al Produttore, incluse eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti, può essere determinato in funzione della tipologia di materie prime presenti nel titolo autorizzativo.

Per ognuno dei differenti casi individuati nella precedente Tabella 2, nel seguito sono quantificati il numero e la tipologia di CIC spettanti ai Produttori di biometano e di altri biocarburanti avanzati:

- caso 1. Impianto di produzione di biometano autorizzato all'utilizzo di materie prime *single counting* in percentuale superiore al 30%. Il numero di CIC spettanti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto è pari a:

$$CIC_n = \frac{Ei_n}{10}$$

Dove:

- $CIC_n$  = numero di CIC spettanti nel mese n al Produttore;

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese  $n$  determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1.

caso 2. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo esclusivo di materie prime avanzate. Pertanto, il numero di "CIC biometano avanzato" spettanti ai sensi dell'articolo 6 del Decreto è pari a:

$$CIC_{biometano\ avanzato\ n} = \frac{Ei_n}{5} + \sum_{p=1}^P M\ CIC\ distr_n^p + \sum_{p=1}^L M\ CIC\ liq_n^p$$

Dove:

- $CIC_{biometano\ avanzato\ n}$  = numero di "CIC biometano avanzato" spettanti nel mese  $n$  al Produttore ed eventualmente oggetto di ritiro da parte del GSE;
- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese  $n$  determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1;
- $M\ CIC\ distr_n^p$  = numero di CIC spettanti nel mese  $n$  relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente ( $p$ );
- $P$  numero totale di impianti di distribuzione pertinenti all'impianto di produzione di biometano;
- $M\ CIC\ liq_n^p$  = numero di CIC spettanti nel mese  $n$  relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente ( $p$ );
- $L$  = numero totale di impianti di liquefazione pertinenti all'impianto di produzione di biometano.

Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti (quindi il secondo e terzo termine della precedente equazione sono pari a zero).

caso 3. Impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime avanzate. Pertanto, il numero di "CIC altri biocarburanti avanzati" spettanti ai sensi dell'articolo 7 del Decreto è pari a:

$$CIC_{altri\ biocarburanti\ avanzati\ n} = \frac{Ei_n}{5}$$

Dove:

- $CIC_{altri\ biocarburanti\ avanzati\ n}$  = numero di "CIC altri biocarburanti avanzati" spettanti nel mese  $n$  al Produttore ed eventualmente oggetto di ritiro da parte del GSE;

- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.2.

caso 4. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *double counting* e avanzate, queste ultime in percentuale inferiore al 70%. Il titolo autorizzativo non prevede, invece, l'utilizzo di materie prime *single counting*. Pertanto, il numero di "CIC" spettanti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto è pari a:

$$CIC_n = \frac{Ei_n}{5}$$

Dove:

- $CIC_n$  = numero di CIC spettanti nel mese n al Produttore;
- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1.

caso 5. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *double counting* e avanzate in percentuali maggiori del 70% (come somma di avanzate e *double counting*), mentre le sole materie prime avanzate sono in percentuale inferiore al 70%; inoltre, il titolo autorizzativo prevede anche l'utilizzo di materie prime *single counting*. Pertanto, il numero di "CIC" spettanti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto è pari a:

$$CIC_n = \frac{Ei_n}{10} \cdot 0,3 + \frac{Ei_n}{5} \cdot 0,7$$

Dove:

- $CIC_n$  = numero di CIC spettanti nel mese n al Produttore;
- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.2.

caso 6. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie avanzate in percentuali maggiori del 70%, insieme a materie prime *single counting* ed eventualmente a *double counting*.

$$CIC_n = \left( \frac{Ei_n}{10} \right) \cdot 0,3$$

$$CIC_{biometano\ avanzato\ n} = \left( \frac{Ei_n}{5} \right) \cdot 0,7 + \sum_{p=1}^P M\ CIC\ distr_n^p + \sum_{p=1}^L M\ CIC\ liq_n^p$$

Dove:

- $CIC_n$  = numero di CIC spettanti nel mese n al Produttore;
- $CIC_{biometano\ avanzato\ n}$  = numero di "CIC biometano avanzato" spettanti nel mese n al Produttore ed eventualmente oggetto di ritiro da parte del GSE;
- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1;
- $M\ CIC\ distr_n^p$  = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente (p);
- $P$  numero totale di impianti di distribuzione pertinenti all'impianto di produzione di biometano;
- $M\ CIC\ liq_n^p$  = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente (p);
- $L$  = numero totale di impianti di liquefazione pertinenti all'impianto di produzione di biometano.

Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti.

caso 7. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie *double counting* e avanzate, queste ultime in percentuali maggiori del 70%. Il titolo autorizzativo non prevede, invece, l'utilizzo di materie prime *single counting*.

$$CIC_n = \left( \frac{Ei_n}{5} \right) \cdot 0,3$$

$$CIC_{biometano\ avanzato\ n} = \left( \frac{Ei_n}{5} \right) \cdot 0,7 + \sum_{p=1}^P M\ CIC\ distr_n^p + \sum_{p=1}^L M\ CIC\ liq_n^p$$

Dove:

- $CIC_n$  = numero di CIC spettanti nel mese n al Produttore;
- $CIC_{biometano\ avanzato\ n}$  = numero di "CIC biometano avanzato" spettanti nel mese n al Produttore ed eventualmente oggetto di ritiro da parte del GSE;
- $Ei_n$  = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1;
- $M\ CIC\ distr_n^p$  = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente (p);
- $P$  numero totale di impianti di distribuzione pertinenti all'impianto di produzione di biometano;
- $M\ CIC\ liq_n^p$  = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente (p);

- $L$  = numero totale di impianti di liquefazione pertinenti all'impianto di produzione di biometano.

Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti.

Nel caso di accesso a una delle graduatorie di ritiro previste per l'articolo 6 del Decreto i "CIC biometano avanzato" e i "CIC altri biocarburanti avanzati" verranno valorizzati al prezzo stabilito dal Decreto, secondo le modalità e le tempistiche definite nel successivo capitolo 7.

## 6.5 Determinazione dei corrispettivi dovuti al Produttore per il ritiro del biometano avanzato

Il Produttore di biometano avanzato che richiede il ritiro totale o parziale del biometano prodotto, oltre al riconoscimento dei CIC eventualmente ritirati dal GSE, ha diritto a un corrispettivo pari a:

$$\text{Corrispettivo ritiro fisico}_n = Ei\ RIB_n \cdot PMPGAS_n$$

dove:

- *Corrispettivo ritiro fisico<sub>n</sub>* = valore economico associato al biometano ritirato dal GSE nel mese n;
- *Ei RIB<sub>n</sub>* = energia ritirata dal GSE nel mese n, determinata secondo quanto indicato nel paragrafo 6.1 ed espressa in MWh;
- *PMPGAS<sub>n</sub>* = prezzo medio ponderato con le quantità, registrato sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) nel mese di cessione, reso disponibile dal GME sul suo sito internet, già ridotto del 5% ed espresso in €/MWh.

I corrispettivi di ritiro verranno riconosciuti al Produttore secondo le modalità e le tempistiche definite nel seguente paragrafo 7.

Si precisa che ai Produttori che richiedono il ritiro del biometano avanzato, prima dell'ottenimento della qualifica in esercizio (vedi *box* al paragrafo 2.3) il GSE valorizza il biometano ritirato (*Ei RIB<sub>n</sub>*) in relazione al prezzo di aggiudicazione del servizio di vendita del biometano come indicato sul sito istituzionale. Solo a seguito dell'ottenimento della qualifica in esercizio, il biometano verrà ritirato al prezzo definito dal Decreto secondo le tempistiche definite nel successivo paragrafo 7.

## 7 RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI

Successivamente all'ottenimento della qualifica in esercizio dell'impianto e alla stipula del contratto con il GSE, al fine di ottenere il riconoscimento dell'incentivo, il Produttore di biometano o degli altri biocarburanti avanzati è tenuto a registrarsi al portale informatico del GSE – BIOCAR. Per l'utilizzo dell'applicativo, si rimanda ai Manuali Utente e alle istruzioni operative pubblicati nella sezione web del sito del GSE ad essi dedicata.

Il Produttore è tenuto a corrispondere al GSE oltre al contributo fisso per le spese dell'istruttoria di qualifica, anche un contributo variabile determinato in base al contenuto energetico del biometano o degli altri biocarburanti avanzati ai sensi del decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i.. Gli incentivi sono riconosciuti ai soggetti in regola con il versamento dei corrispettivi dovuti al GSE.

### 7.1 Immissione in consumo nei trasporti del biometano (articolo 5)

I CIC sono rilasciati, al Produttore di biometano, su base mensile **non oltre 90 giorni** dal termine del mese a cui la produzione si riferisce.

Nell'ipotesi in cui il biometano sia immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, il Gestore di rete mensilmente, **entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui la produzione si riferisce (M+1)**, rende disponibili al GSE i dati di misura rilevati nel punto di immissione.

Il Produttore di biometano **mensilmente, entro la stessa data**, fornisce le misure se previste per la specifica configurazione (cfr. paragrafo 6.1) o, qualora sia stato attivato da parte del GSE il servizio di telelettura, il GSE acquisisce le misure tramite tale sistema.

Inoltre, **entro la fine del mese M+1** il Produttore invia un'autodichiarazione con i contenuti di cui all'Allegato 12.5 nella quale sono fornite le informazioni sulla sostenibilità e ulteriore documentazione quale ad esempio quella attestante l'immissione in consumo nei trasporti del biometano.

Successivamente, **entro il giorno 20 del mese M+2**, il GSE determina i corrispettivi relativi all'immesso in consumo nel mese M ed emette fattura a carico del Produttore **entro la fine del mese M+2**. Il Produttore provvede al pagamento della fattura **entro il 20 del mese M+3**.

**Entro il mese M+3**, il GSE provvede all'emissione dei CIC sui "conti proprietà", presenti sul portale BIOCAR, dei Produttori in regola con il pagamento dei corrispettivi. I Produttori che provvederanno al pagamento tardivo dei corrispettivi otterranno il rilascio dei CIC alla prima data utile a seguito del riscontro dell'incasso da parte del GSE.

Infine, nel caso di eventuali ritardi nell'arrivo dei dati e delle misure da parte del Gestore di Rete o da parte del Produttore di biometano, il GSE provvede all'emissione dei CIC spettanti sui "conti proprietà" alla prima finestra utile successiva a quella di riferimento.

La Tabella 15 e la Figura 19 riportano un riepilogo dei principali adempimenti e delle relative tempistiche per il riconoscimento dei CIC.

Periodo di riferimento della produzione	Invio misure (GDR) e autodichiarazione (Produttore)	Fatturazione corrispettivi GSE	Pagamento fattura corrispettivi (Produttore)	Emissione CIC GSE
Mese M	Entro il 10 del M+1 (misure GdR e Prod.) Entro fine M+1 (autodich. Prod.)	Entro fine M+2	Entro il 20 di M+3	Entro fine M+3

Tabella 15: riepilogo delle tempistiche di fatturazione ed emissione dei CIC e degli oneri.




Figura 19 – Adempimenti e tempistiche per l'ottenimento dell'incentivo ai sensi dell'art.5 del Decreto.

6

## 7.2 Immissione in consumo nei trasporti del biometano avanzato (articolo 6)

Nei seguenti paragrafi sono descritte le modalità e le tempistiche di valorizzazione dei CIC e del biometano ritirato dal GSE ai sensi dell'articolo 6 del Decreto.

### 7.2.1 Valorizzazione dei CIC

Per i Produttori di biometano avanzato che **rientrano** nella **graduatoria stimata degli impianti qualificati in esercizio che richiedono il ritiro dei CIC**, tali certificati sono valorizzati su base mensile **non oltre 90 giorni** dal termine del mese a cui la produzione si riferisce. Essendo gli oneri di funzionamento del meccanismo incentivante a carico dei Soggetti Obbligati aderenti, la valorizzazione dei CIC è condizionata al pagamento da parte di questi ultimi.

Nell'ipotesi in cui il biometano sia immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, il Gestore di rete mensilmente, **entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui la produzione si riferisce (M+1)**, rende disponibili al GSE i dati di misura rilevati nel punto di immissione alla rete.

Il Produttore di biometano **mensilmente, entro la stessa data**, fornisce le misure se previste per la specifica configurazione (di cui al paragrafo 6.1) o, qualora sia stato attivato da parte del GSE il servizio di telelettura, il GSE acquisisce le misure tramite tale sistema.

Inoltre, **entro la fine del mese M+1**, il Produttore invia un'autodichiarazione, con i contenuti di cui all'Allegato 12.5, nella quale sono fornite le informazioni sulla sostenibilità e ulteriore documentazione, quale ad esempio quella attestante l'immissione in consumo nei trasporti del biometano. Si precisa che

nella prima autodichiarazione di ciascun anno relativa all'ultimo mese dell'anno n-1, devono essere forniti anche i costi di esercizio relativi all'anno precedente che fanno riferimento esclusivamente alla produzione del biometano avanzato oggetto dell'incentivazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6, del Decreto.

Sulla base delle informazioni fornite dal Produttore ed eventualmente dai Gestori di rete, il GSE determina il numero di CIC spettanti che sono oggetto di valorizzazione al prezzo definito dal Decreto.

Successivamente, **entro il giorno 20 del mese M+2**, il GSE sulla base di quanto incassato dai Soggetti Obbligati determina e comunica al Produttore il numero di CIC e il relativo controvalore che può essere fatturato al GSE per il mese corrente. Entro la **fine del mese M+2** il Produttore invia la fattura elettronica al GSE tramite il Sistema di Interscambio (SDI) per il riconoscimento degli incentivi.

**Entro la fine del mese M+3** il GSE emette fattura nei confronti del Produttore per i corrispettivi di cui al decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i., e provvede al pagamento dell'incentivo spettante al Produttore al netto dei citati corrispettivi.

Il controvalore di eventuali CIC spettanti al Produttore ma non fatturati a causa di ritardi nel pagamento da parte dei Soggetti Obbligati, verrà riconosciuto al Produttore:


- nell'anno successivo a quello di produzione secondo le stesse tempiste di riconoscimento dell'incentivo previste per gli impianti che rientrano in graduatoria a consuntivo (tempistiche riportate di seguito nel presente paragrafo) qualora l'incentivo riconosciuto mensilmente sia superiore al 95% dell'incentivo spettante per il mese considerato;
- nella prima finestra temporale utile qualora l'incentivo riconosciuto mensilmente sia inferiore al 95% dell'incentivo spettante per il mese considerato.

Nel caso di eventuali ritardi nell'arrivo dei dati e delle misure da parte del Gestore di rete o da parte del Produttore di biometano il GSE determina il numero di CIC spettanti alla prima data utile e provvede al riconoscimento dell'incentivo alla prima finestra utile successiva a quella di riferimento.

La Tabella 16 e la Figura 20 riportano un riepilogo dei principali adempimenti e delle relative tempistiche per il riconoscimento dell'incentivo.

Periodo di riferimento della produzione	Invio misure (GDR) e autodichiarazione (Produttore)	Emissione benestare al Produttore per fatturazione incentivo al GSE	Emissione fattura elettronica (Produttore)	Fatturazione corrispettivi GSE e pagamento incentivo netto
Mese M	Entro il 10 del M+1(misure GdR e Prod) Entro il mese M+1(autodich. Prod)	Entro il 20 di M+2	Entro fine M+2	Entro fine M+3

Tabella 16: riepilogo delle tempistiche di fatturazione e valorizzazione dei CIC e degli oneri.



**Figura 20 - Adempimenti e tempistiche per l'ottenimento dell'incentivo ai sensi dell'art.6 del Decreto.**

Come già evidenziato nel paragrafo 2.3, ai Produttori di biometano avanzato che **non rientrano** nella **graduatoria stimata** sono rilasciati i CIC ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, secondo le tempistiche e le modalità definite nel paragrafo precedente.

Tali Produttori, qualora non sia stata raggiunta la "quantità massima annua ritirabile" di biometano avanzato e non abbiano richiesto di essere esclusi dal meccanismo di ritiro a consuntivo già descritto nel paragrafo 2.3, potrebbero rientrare **nella graduatoria definitiva**, pubblicata dal GSE ad inizio dell'anno successivo alla produzione. Per gli impianti rientranti nella graduatoria definitiva il GSE procederà a **ritirare a consuntivo i CIC** ancora nelle disponibilità dei Produttori e relativi alla produzione dell'anno di riferimento. Pertanto, **entro il giorno 20 del mese di giugno dell'anno successivo a quello di produzione (anno N+1)**, il GSE sulla base di quanto incassato dai Soggetti Obbligati determina e comunica al Produttore il numero di CIC e il relativo controvalore che può essere fatturato al GSE per il ritiro a consuntivo. Eventuali CIC da ritirare a consuntivo al Produttore ma non fatturati a causa di ritardi nel pagamento da parte dei Soggetti Obbligati, sono oggetto di fatturazione nei mesi successivi, in seguito all'incasso dai Soggetti Obbligati. **Entro la fine del mese di giugno dell'anno N+1** il Produttore invia la fattura elettronica al GSE tramite il Sistema di Interscambio (SDI) per il riconoscimento degli incentivi.

**Entro la fine del mese di luglio** il GSE emette fattura nei confronti del Produttore per l'eventuale conguaglio dei corrispettivi di cui al decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i., e provvede al pagamento dell'incentivo spettante al Produttore al netto dei citati corrispettivi.

Periodo di riferimento della produzione	Emissione benessere al Produttore per fatturazione incentivo al GSE	Emissione fattura elettronica (Produttore)	Fatturazione corrispettivi GSE e pagamento incentivo netto
Anno N	Entro il 20 giugno (anno N+1)	Entro la fine di giugno (anno N+1)	Entro la fine di luglio (anno N+1)

**Tabella 17: riepilogo delle tempistiche di fatturazione e valorizzazione a consuntivo dei CIC e degli oneri per impianti rientrati nella graduatoria definitiva**

### 7.2.2 Valorizzazione del biometano ritirato dal GSE

Agli impianti che richiedono il ritiro del biometano avanzato e rientrano nella graduatoria stimata pubblicata e aggiornata con continuità dal GSE, è riconosciuto il controvalore economico del biometano ritirato, valorizzato secondo quanto riportato nel paragrafo 6.5.

Il Produttore invia i programmi di produzione con le modalità e le tempistiche dettagliate nel box successivo.

Successivamente, **entro il mese M+2**, il Produttore fattura al GSE l'importo relativo al ritiro del biometano così come calcolato e comunicato **entro il giorno 20 del mese M+2** dal GSE stesso, ovvero determinato come il minimo tra quanto incassato dalla vendita sul mercato e il corrispettivo effettivamente spettante al Produttore per il ritiro del biometano. Pertanto, entro la **fine del mese M+2** il Produttore invia la fattura elettronica al GSE tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

**Entro la fine del mese M+3** il GSE provvede al pagamento dell'importo fatturato dal Produttore per il ritiro del biometano. Eventuali quote di biometano ritirato spettanti al Produttore ma non fatturate a causa di ritardi nell'incasso di quanto spettante per la vendita del biometano sul mercato, sono oggetto di fatturazione nei mesi successivi, a seguito dell'incasso di quanto dovuto.

Nel caso di eventuali ritardi nell'arrivo dei dati e delle misure da parte del Gestore di Rete o da parte del Produttore di biometano il GSE provvede al pagamento dell'importo spettante alla prima finestra utile successiva a quella di riferimento.

Periodo di riferimento della produzione	Invio programmi di produzione (Produttore)	Emissione benessere al Produttore per importo da fatturare al GSE	Emissione fattura elettronica (produttore)	Pagamento dell'importo fatturato
Mese M	Entro le 17.00 del penultimo venerdì del M-1 (box successivo)	Entro il 20 di M+2	Entro fine del M+2	Entro fine M+3

**Tabella 18: riepilogo delle tempistiche di valorizzazione del biometano ritirato dal GSE**

Eventuali differenze positive tra quanto spettante al Produttore per il ritiro del biometano – determinate secondo quanto riportato nel paragrafo 6.5 – e quanto incassato dalla vendita sul mercato, sono corrisposte al Produttore su base annuale, a consuntivo.

Pertanto, **entro il giorno 20 del mese di giugno dell'anno successivo a quello di produzione (anno N+1)**, il GSE sulla base di quanto incassato dai Soggetti Obbligati determina e comunica l'importo relativo alle citate differenze che può essere fatturato dal Produttore al GSE. Eventuali ulteriori differenze dovute al

Produttore ma non fatturate a causa di ritardi nel pagamento da parte dei Soggetti Obbligati, sono oggetto di fatturazione nei mesi successivi, a seguito dell'incasso dai Soggetti Obbligati. **Entro la fine di giugno dell'anno N+1** il Produttore invia la fattura elettronica al GSE tramite il Sistema di Interscambio (SDI) per il riconoscimento delle differenze.

**Entro la fine di luglio** il GSE provvede al pagamento delle eventuali differenze fatturate dal Produttore.

Periodo di riferimento della produzione	Emissione benestare al Produttore per importo da fatturare al GSE	Emissione fattura elettronica (Produttore)	Pagamento differenze fatturate
Anno N	Entro il 20 giugno (anno N+1)	Entro fine giugno (anno N+1)	Entro fine luglio (anno N+1)

**Tabella 19: riepilogo delle tempistiche di fatturazione delle eventuali differenze positive spettanti al Produttore per il ritiro del biometano**

## PROGRAMMI DI PRODUZIONE

I Produttori sono tenuti ad inviare il proprio programma di produzione mensile al GSE entro le ore 17.00 del penultimo venerdì del mese antecedente il mese di competenza a cui si riferisce il programma di produzione. Il programma di produzione dovrà riferirsi alla sola produzione ritirata dallo stesso GSE. Pertanto, il programma non dovrà contenere eventuali produzioni ritirate da soggetti diversi dal GSE (nel caso di percentuale di ritiro diversa dal 100%) o che vengono immesse in consumo attraverso configurazioni extra-rete.

Il programma dovrà essere inviato su richiesta anche allo Shipper individuato dal GSE, con un **dettaglio giornaliero**, e dovrà contenere una stima dei quantitativi da far ritirare al GSE, dettagliati per giorno gas del mese cui si riferisce detto programma espressi sia in termini volumetrici (Sm<sup>3</sup>) sia energetici (MWh) con l'indicazione dei relativi PCS.

Il Produttore ha la possibilità di modificare ogni settimana il programma precedentemente inviato, su base mensile, inviandolo entro le ore 17.00 del giovedì precedente rispetto alla settimana cui si riferisce. I valori comunicati andranno a sostituire i valori di previsione dell'energia immessa in rete precedentemente comunicati attraverso il programma mensile.

Il Produttore ha l'obbligo di aggiornare il programma con frequenza giornaliera qualora l'impianto è indisponibile anche parzialmente come produzione, e pertanto è tenuto ad informare tempestivamente la sala di controllo del GSE e dello Shipper ed inviare ogni giorno entro le 9.00 la previsione dell'energia immessa in rete per il giorno successivo a quello di flusso. Appena l'impianto rientrerà con il funzionamento a regime per la totale produzione, il Produttore potrà optare per l'aggiornamento del programma di immissione con frequenza settimanale.

Qualora il Produttore non dovesse inviare nessun dato per un determinato periodo, i valori del programma di immissione saranno ritenuti, da parte del GSE, pari a **zero MWh** per quel periodo.

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti alla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Produttore.

Per ulteriori dettagli tecnici, quali formato dei file da inviare al GSE e loro corretta denominazione, il produttore potrà far riferimento ad apposite procedure operative di programmazione cui sarà messo a conoscenza in fase avvio del ritiro.

### 7.3 Immissione in consumo nei trasporti di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (articolo 7)



Per i Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, che **rientrano** nella **graduatoria stimata degli impianti qualificati in esercizio**, i CIC sono valorizzati su base trimestrale **non oltre 90 giorni** dal termine del trimestre a cui la produzione si riferisce. Essendo gli oneri di funzionamento del meccanismo incentivante a carico dei Soggetti Obbligati aderenti, la valorizzazione dei CIC è condizionata al pagamento da parte di questi ultimi (come riportato nel paragrafo 10.3).

Il Produttore di biocarburanti avanzati rientrato nella graduatoria stimata, **trimestralmente, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento**, fornisce i dati e le misure previsti inviando un'autodichiarazione con i contenuti di cui all'Allegato 12.6. Nell'autodichiarazione sono altresì fornite ulteriori informazioni quali ad esempio quelle sulla sostenibilità. Si precisa che nella prima autodichiarazione di ciascun anno relativa all'ultimo trimestre dell'anno n-1, devono essere forniti anche i costi di esercizio relativi all'anno precedente che fanno riferimento esclusivamente alla produzione dei biocarburanti avanzati oggetto dell'incentivazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6, del Decreto.

Il Soggetto Obbligato aderente al meccanismo di cui all'articolo 7 del Decreto che ha stipulato un contratto di acquisto dei biocarburanti avanzati con il Produttore rientrato nella graduatoria stimata, deve presentare un'autodichiarazione **entro il mese successivo al trimestre di riferimento**, identificando e attestando i quantitativi di biocarburanti avanzati acquistati dal Produttore e immessi in consumo (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 10.3).

Sulla base delle informazioni fornite dal Produttore e dal Soggetto Obbligato il GSE determina il numero di CIC spettanti che sono oggetto di valorizzazione al prezzo definito dal Decreto.

Il GSE riconosce l'incentivo per un numero di CIC che corrisponde al massimo alla capacità produttiva qualificata. Eventuali CIC eccedenti la capacità qualificata sono riconosciuti ai Soggetti Obbligati che hanno immesso in consumo nei trasporti un quantitativo di biocarburante avanzato maggiore rispetto a quanto contrattualizzato con il Produttore.

**Entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**, il GSE sulla base di quanto incassato dai Soggetti Obbligati determina e comunica al Produttore il numero di CIC e il relativo controvalore che può essere fatturato al GSE, relativamente al trimestre.

Entro la **fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento** il Produttore invia la fattura elettronica al GSE tramite il Sistema di Interscambio (SDI) per il riconoscimento degli incentivi.

**Entro la fine del terzo mese successivo al trimestre di riferimento** il GSE emette fattura nei confronti del Produttore per i corrispettivi di cui al decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i., e provvede al pagamento dell'incentivo spettante al Produttore al netto dei citati corrispettivi.

Il controvalore di eventuali CIC spettanti al Produttore ma non fatturati a causa di ritardi nel pagamento da parte dei Soggetti Obbligati, verrà riconosciuto al Produttore:

- nell'anno successivo a quello di produzione secondo le stesse tempistiche di riconoscimento dell'incentivo previste per gli impianti che rientrano in graduatoria a consuntivo (tempistiche riportate di seguito nel presente paragrafo) qualora l'incentivo riconosciuto trimestralmente sia superiore al 95% dell'incentivo spettante per il trimestre di riferimento;
- nella prima finestra temporale utile qualora l'incentivo riconosciuto trimestralmente sia inferiore al 95% dell'incentivo spettante per il trimestre di riferimento.

Nel caso di eventuali ritardi nell'invio dell'autodichiarazione da parte:

- del Produttore, l'incentivo verrà riconosciuto nella prima finestra temporale utile (trimestre successivo),
- del Soggetto Obbligato, il GSE determinerà il numero di CIC spettanti alla prima data utile e provvederà all'emissione del bene di credito al Produttore per l'importo da fatturare al GSE entro il giorno 20 del mese successivo a quello di ricezione di tutte le informazioni necessarie al calcolo

dell'incentivo. L'incentivo sarà corrisposto entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione di tutte le informazioni necessarie al calcolo dell'incentivo stesso.

La Tabella 20 e la Figura 21 riportano un riepilogo dei principali adempimenti e delle relative tempistiche per il riconoscimento dell'incentivo.

Periodo di riferimento della produzione	Invio autodichiarazione (Produttore e SO)	Emissione benestare al Produttore per importo da fatturare al GSE	Emissione fattura elettronica (Produttore)	Fatturazione corrispettivi GSE e pagamento incentivo netto
Trimestre N	Produttore: entro il 15 del primo mese successivo al trimestre Soggetto Obbligato: entro la fine del primo mese successivo al trimestre	Entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre	Entro la fine del secondo mese successivo al trimestre	Entro fine del Trimestre N+1

Tabella 20: riepilogo delle tempistiche di fatturazione e valorizzazione dei CIC e degli oneri per impianti rientrati nella graduatoria stimata.




Figura 21 - Adempimenti e tempistiche per l'ottenimento dell'incentivo ai sensi dell'art.7 del Decreto.

Il GSE **entro trenta giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni annuali** da parte dei Soggetti Obbligati – di cui all'articolo 4 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. – pubblica la graduatoria definitiva degli impianti rientranti nel meccanismo incentivante relativa all'anno precedente, con indicazione del numero di CIC corrispondenti. Qualora non sia stata raggiunta la "quantità massima annua ritirabile" di biocarburanti avanzati, gli impianti precedentemente esclusi dalla graduatoria stimata potrebbero rientrare a consuntivo **nella graduatoria definitiva**, pubblicata dal GSE. Per tali impianti, il GSE procederà a riconoscere il valore dei CIC su base annuale. Pertanto, **entro il giorno 20 del mese di**

**giugno dell'anno successivo a quello di produzione (anno N+1)**, il GSE sulla base di quanto incassato dai Soggetti Obbligati determina e comunica al Produttore il numero di CIC e il relativo controvalore che può essere fatturato al GSE per il ritiro a consuntivo. Eventuali CIC da ritirare a consuntivo al Produttore ma non fatturati a causa di ritardi nel pagamento da parte dei Soggetti Obbligati, sono oggetto di fatturazione nei mesi successivi, in seguito all'incasso dai Soggetti Obbligati. **Entro la fine di giugno dell'anno N+1** il Produttore invia la fattura elettronica al GSE tramite il Sistema di Interscambio (SDI) per il riconoscimento degli incentivi.

**Entro la fine di luglio** il GSE emette fattura nei confronti del Produttore per i corrispettivi di cui al decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i., e provvede al pagamento dell'incentivo spettante al Produttore al netto dei citati corrispettivi.

Periodo di riferimento della produzione	Emissione benestare al Produttore per importo da fatturare al GSE	Emissione fattura elettronica (Produttore)	Fatturazione corrispettivi GSE e pagamento incentivo netto
Anno N	Entro il 20 giugno (anno N+1)	Entro fine giugno (anno N+1)	Entro fine luglio (anno N+1)

**Tabella 21: riepilogo delle tempistiche di fatturazione e valorizzazione a consuntivo dei CIC e degli oneri per impianti rientrati nella graduatoria definitiva.**

Infine, entro il trimestre precedente a quello di riferimento, il GSE richiederà ai Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano una **stima dei quantitativi di produzione che verranno consegnati ai Soggetti Obbligati aderenti** nel corso del trimestre di riferimento per l'immissione in consumo. Tale informazione verrà utilizzata per stimare l'importo degli incentivi che verranno riconosciuti dal GSE ai Produttori nel corso del trimestre di riferimento, al fine di reperire, dai Soggetti Obbligati, le risorse finanziarie necessarie al pagamento degli incentivi.

Trimestre di riferimento (di consegna)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Scadenza per invio dichiarazione	31 dicembre anno (n-1)	31 marzo anno n	30 giugno anno n	30 settembre anno n

**Tabella 22: riepilogo delle tempistiche di invio delle dichiarazioni di consegna dei biocarburanti avanzati ai SO aderenti**

## 8 MODIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI INCENTIVATI

Si riportano nei successivi paragrafi gli adempimenti posti in capo ai Produttori rispetto alle modifiche che possono aver luogo **nel corso del periodo di incentivazione** per un impianto di produzione di biometano o di biocarburante avanzato diverso dal biometano.

Ciò anche con l'obiettivo di definire modalità e tempistiche di comunicazione delle richieste di modifica tecnica, contrattuale e commerciale, anche rispetto a quanto stabilito nel contratto stipulato con il GSE.

### 8.1 Modifica della configurazione tecnica ammessa agli incentivi

Qualunque modifica e/o intervento effettuato su un **impianto** di produzione di biometano o di biocarburante avanzato diverso dal biometano **ammesso agli incentivi** (qualificato, in esercizio e con contratto di incentivazione in essere) deve essere comunicata al GSE (nel seguito, istanza di gestione esercizio).

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali modifiche/interventi:

1. modifica, a seguito di variazione del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio trasmesso al GSE nell'ambito dell'istruttoria di accesso agli incentivi (nel seguito, titolo autorizzativo), delle materie prime utilizzabili negli impianti di produzione, funzionale anche al riconoscimento della maggiorazione prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto o l'eventuale esclusione della stessa;
2. modifiche tecniche, a seguito di variazione del titolo autorizzativo, degli impianti di produzione di biometano (es.: sostituzione del dispositivo di *upgrading*, modifica del layout dell'impianto);
3. realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di gas naturale e/o di impianti di liquefazione del biometano pertinenti all'impianto di produzione, finalizzata al riconoscimento delle maggiorazioni previste dall'articolo 6, commi 11 e 12, del Decreto;
4. sostituzione dei misuratori previsti per la determinazione dell'energia incentivabile (vedi paragrafo 6.1) installati sugli impianti di produzione di biometano;
5. modifica degli impianti di produzione di biometano che comporta la variazione della configurazione di immissione in consumo di cui al paragrafo 6.1, con eventuale aggiornamento del titolo autorizzativo, ove previsto.

Si precisa che, sulla base dell'articolo 1, comma 10, del Decreto, tutte le modifiche che comportino un incremento dell'incentivo spettante devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2022, nel limite massimo di producibilità di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno. Restano in ogni caso invariate la data di decorrenza dell'incentivazione e la durata della stessa.

Il GSE si riserva di valutare gli eventuali impatti della modifica sul contratto di incentivazione in essere e sull'eventuale contratto di ritiro stipulato con il GSE.

Le comunicazioni devono essere trasmesse al GSE, **entro 60 giorni dalla data di completamento** delle summenzionate modifiche, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

[gestioneesercizio.biometano@pec.gse.it](mailto:gestioneesercizio.biometano@pec.gse.it) avendo cura di indicare nell'oggetto il codice identificativo del contratto/qualifica e dell'impianto.

Il GSE avvierà un procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990, da concludersi entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza, con l'invio di un provvedimento espresso. Il termine di 120 giorni va calcolato al netto dei tempi imputabili al medesimo Produttore e ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n.183.

È altresì facoltà del Produttore presentare al GSE un'**istanza a preventivo** che consenta di predeterminare i possibili impatti sul contratto in essere o sull'incentivazione dovuti all'intervento che intende realizzare.

Nel caso di impianto di produzione di biometano avanzato già qualificato dal GSE e ammesso agli incentivi di cui all'**articolo 6** del Decreto (già presente nella graduatoria di cui all'art.6, comma 1, del Decreto), qualora durante l'esercizio dell'impianto intervengano modifiche tecniche e/o autorizzative che comportino un **incremento della capacità produttiva definita nell'ambito dell'istruttoria di accesso agli incentivi** (a titolo esemplificativo e non esaustivo si rimanda alle casistiche riportate nell'elenco in calce), tali modifiche possono accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto previo accoglimento dell'istanza di gestione esercizio (da inviare al suddetto indirizzo PEC [gestioneesercizio.biometano@pec.gse.it](mailto:gestioneesercizio.biometano@pec.gse.it) entro 60 giorni dalla data di completamento dell'intervento).

Il Produttore che ha realizzato un intervento nell'anno "n" e intende richiedere al GSE gli incentivi spettanti alla correlata producibilità aggiuntiva, è tenuto a presentare la relativa istanza di gestione esercizio **entro il 31/10 dell'anno "n"**.

Il suddetto incremento di capacità produttiva (per la quota parte eccedente il quantitativo annuo precedentemente qualificato e già presente nella graduatoria di cui all'art.6, comma 1, del Decreto) entra in graduatoria in **posizione separata** rispetto all'impianto di produzione già incentivato. In tal caso, la data da utilizzare ai fini dell'ordinamento degli impianti in graduatoria sarà la data di completamento dell'intervento di modifica che ha determinato l'incremento della capacità produttiva.

Tale principio si applica a tutte le modifiche tecniche e/o autorizzative che intervengano sull'impianto con contratto di incentivazione in essere e che determinino una **variazione della quantità massima di CIC** spettanti all'impianto e **ritirabili** dal GSE (quantità annua di biometano avanzato, espressa in CIC ritirati da parte del GSE), quali ad esempio:

- modifiche di natura tecnica che comportano un incremento della capacità produttiva dell'impianto a seguito di sostituzione e/o installazione di nuovi dispositivi di *upgrading*.

In tal caso la data da utilizzare ai fini dell'inserimento in graduatoria sarà la data di completamento dell'intervento di modifica;

- modifiche, a seguito di variazione del titolo autorizzativo, delle materie prime utilizzabili nell'impianto che comportino il passaggio dal caso 6 o 7 illustrato nel paragrafo 3.1.3 delle presenti Procedure (cd. "codigestione") al caso 2 di cui al medesimo paragrafo (utilizzo esclusivo di materie prime "avanzate"), determinando quindi un aumento della quantità massima di CIC ritirabili dal 70% al 100% della produzione di biometano immesso in consumo nei trasporti.

In tal caso la data da utilizzare ai fini dell'inserimento in graduatoria sarà la data di conseguimento del nuovo titolo autorizzativo;

- realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di gas naturale e/o di liquefazione pertinenti all'impianto di produzione di biometano avanzato con conseguente accesso alle maggiorazioni previste dall'articolo 6, commi 11 e 12, del Decreto.

In tal caso la data da utilizzare ai fini dell'inserimento in graduatoria sarà la data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione/liquefazione pertinente.

Per ciascuno dei summenzionati casi, i CIC spettanti (quantitativo aggiuntivo determinato dalla modifica intervenuta) saranno valorizzati dal GSE nei limiti del raggiungimento della "quantità massima annua ritirabile" e non oltre il termine del periodo di incentivazione, pari a 10 anni, attribuito all'impianto di produzione.

In tali casi rimangono invariate la data di decorrenza dell'incentivazione e la durata della stessa già associate all'impianto di produzione di biometano.

## 8.2 Modifica contrattuale

Il Produttore è tenuto a comunicare al GSE, l'eventuale trasferimento della proprietà dell'impianto. La mancata comunicazione infatti non permette di trasferire la titolarità del contratto e il riconoscimento/rilascio dei CIC al soggetto subentrante. Il GSE, a seguito del trasferimento della proprietà dell'impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante riservandosi di modificare e/o di risolvere il contratto stesso. Nelle more dello sviluppo della funzionalità sul portale biometano dedicata alla richiesta di trasferimento titolarità dell'impianto, il Produttore è tenuto a inviare alla casella di posta elettronica certificata [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it) il modulo di richiesta firmato dal cedente e dal subentrante (pubblicato sul sito istituzionale del GSE, nel *tab* "Documenti" della sezione dedicata al biometano) e i documenti a corredo in relazione alla specifica tipologia così come elencati, nel caso di trasferimenti di impianti di produzione di energia elettrica, nel [Manuale utente](#).

## 8.3 Modifiche di natura commerciale

Nel corso del periodo di incentivazione è possibile che il Produttore di biometano o di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano effettui delle modifiche di natura commerciale.

Tutte le modifiche di questa tipologia, a regime, dovranno essere comunicate per il tramite del portale dedicato, utilizzando la specifica funzionalità. In via transitoria, nelle more dell'operatività dell'applicativo dedicato, le comunicazioni dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo: [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it)

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali modifiche, o aggiornamenti della documentazione durante l'esercizio dell'impianto, relative agli impianti di produzione di biometano che riguardano:

- o i **contratti di fornitura** del biometano in merito a:
  1. risoluzione dei contratti in essere stipulati con i soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale (contratti già documentati al GSE nell'ambito della richiesta di qualifica e, quindi, già qualificati dal GSE);
  2. modifiche dei contratti in essere (tempi di validità degli stessi, quantità contrattualizzate, cambi di titolarità degli impianti di distribuzione di gas naturale, etc.);
  3. stipula, successivamente al rilascio della qualifica, di nuovi contratti con i soggetti titolari di impianti di distribuzione di gas naturale.

Si rappresenta che la richiesta di modifica/aggiornamento con il relativo contratto dovrà pervenire al GSE entro 15 giorni dalla data di stipula dello stesso;

- o la **percentuale di ritiro** del biometano avanzato: tale percentuale può essere modificata da 0% al 100% dell'energia immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi mediante la medesima connessione. La modifica deve essere comunicata al GSE entro il 31 luglio, con applicazione a partire **dall'anno termico successivo** e può avvenire al massimo una volta l'anno;
- o la comunicazione di **chiusura**, prima dei 10 anni previsti, dei **nuovi impianti** di distribuzione di gas naturale e/o nuovi impianti di liquefazione, **pertinenti** all'impianto di produzione.

Le possibili modifiche, o aggiornamenti della documentazione durante l'esercizio dell'impianto, che possono richiedere i Produttori titolari di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano riguardano:

- o i **contratti di fornitura** con i Soggetti Obbligati aderenti che immettono in consumo i biocarburanti avanzati diversi dal biometano in merito a:
  1. risoluzione dei contratti in essere stipulati con i Soggetti Obbligati (contratti già documentati al GSE perché inviati nell'ambito della richiesta di qualifica o successivamente alla qualifica stessa in base a quanto riportato nel successivo punto 3);
  2. modifiche dei contratti in essere (tempi di validità degli stessi, quantità contrattualizzate, prezzo di vendita, etc.);
  3. stipula, successivamente al rilascio della qualifica, di nuovi contratti con i Soggetti Obbligati che non determinano un incremento della capacità produttiva qualificata (aggiornamento dei contratti di fornitura a copertura della capacità produttiva già qualificata e assegnata all'impianto).

La richiesta di modifica/aggiornamento con il relativo contratto dovrà pervenire al GSE entro 15 giorni dalla data di stipula.

- o **contratti di approvvigionamento delle materie prime** impiegate per la produzione del biocarburante avanzato diverso dal biometano, in merito a:
  1. risoluzione dei contratti in essere stipulati con i soggetti venditori delle materie prime (contratti già documentati al GSE perché inviati nell'ambito della richiesta di qualifica o successivamente alla qualifica stessa in base a quanto riportato nel successivo punto 3);
  2. modifiche dei contratti in essere (tempi di validità degli stessi, quantità contrattualizzate, etc.);
  3. stipula, successivamente al rilascio della qualifica, di nuovi contratti che non determinano un incremento della capacità produttiva qualificata (aggiornamento dei contratti di approvvigionamento delle materie prime a copertura della capacità produttiva già qualificata e assegnata all'impianto).

La richiesta di modifica/aggiornamento con il relativo contratto dovrà pervenire al GSE entro 15 giorni dalla data di stipula.

Nel caso di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano già qualificato dal GSE e ammesso agli incentivi di cui all'**articolo 7** del Decreto, qualora durante l'esercizio dell'impianto intervengano modifiche di natura commerciale ai citati contratti (contratti di fornitura con i Soggetti Obbligati aderenti e contratti di approvvigionamento delle materie prime) che comportino un **incremento della capacità produttiva qualificata** (contrattualizzazione di **quantitativi annui aggiuntivi** rispetto a quanto già documentato al GSE nell'ambito della richiesta di qualifica ai fini della determinazione della capacità produttiva dell'impianto e, quindi, già qualificato), il Produttore per tali modifiche può accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto previo ottenimento di una **nuova qualifica** e quindi, secondo le modalità illustrate al capitolo 4 delle presenti Procedure.

Conseguentemente, tale incremento di producibilità (per la sola quota parte eccedente il quantitativo annuo precedentemente qualificato e già presente nella graduatoria di cui all'art.7, comma 1, del Decreto) entra in graduatoria in **posizione separata** rispetto all'impianto di produzione già incentivato e la data da utilizzare ai fini dell'ordinamento degli impianti in graduatoria sarà la data di presentazione della nuova richiesta di qualifica.

Per tali nuove richieste di qualifica, con le quali il Produttore vuole attestare incrementi di capacità produttiva rispetto al quantitativo annuo precedentemente qualificato e già presente nella graduatoria di cui all'art.7, comma 1, del Decreto, non si applica il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione entro cui presentare la domanda.

Al riguardo si rimanda al paragrafo 4.5 delle presenti Procedure.

In tali casi, inoltre, non si applica il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto entro cui scegliere la data di decorrenza del periodo di incentivazione ma tale data non potrà essere successiva di oltre 12 mesi dalla data di inserimento in graduatoria del quantitativo annuo aggiuntivo.

A ogni nuova qualifica, infatti, è possibile associare una diversa data di decorrenza dell'incentivo a partire dalla quale ha inizio un nuovo periodo di incentivazione pari a 10 anni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del Decreto.

Al riguardo si rimanda alla definizione di data di decorrenza del periodo di incentivazione di un impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano fornita al paragrafo 11.4 delle presenti Procedure.

## 9 VERIFICHE, CONTROLLI E SANZIONI

Il GSE, in via autonoma o congiunta con il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti, per le rispettive competenze, può effettuare, durante l'intero periodo di incentivazione dell'impianto, attività di verifica sugli impianti di produzione di biocarburanti, compreso il biometano, e sulla relativa immissione in consumo ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del Decreto. Le verifiche possono essere effettuate mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l'impianto, anche senza preavviso, al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa.

### 9.1 Verifiche del GSE

L'attività di verifica di competenza del GSE può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle presenti Procedure e dalla normativa applicabile.

Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Produttore.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Produttore a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Produttore o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, il Produttore ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze o valutazioni cui consegua l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate.

Costituiscono violazioni rilevanti anche:

- a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi;
- b) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in un precedente provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;
- c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto dal soggetto titolare nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento ovvero alla documentazione;
- d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi;
- e) la manomissione degli strumenti di misura rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi;
- f) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati.

Al di fuori delle fattispecie di cui sopra, il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformità alla normativa applicabile:

- a) alla rideterminazione degli incentivi erogati in relazione alle effettive caratteristiche dell'impianto riscontrate;
- b) al recupero degli incentivi indebitamente percepiti o dell'equivalente valore monetario.

Nell'ambito delle suddette verifiche il GSE, qualora riscontri la non verificabilità e/o attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione degli incentivi richiesti ed emessi, può procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative e disporre nei confronti del Produttore specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire.

Nell'ambito delle verifiche il Produttore deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

## 9.2 Verifiche del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti

I biocarburanti, compreso il biometano, devono rispettare quanto previsto dal decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i..

**Nel caso di Produttori di biocarburanti avanzati o di biometano avanzato, incentivati tramite ritiro dei CIC da parte del GSE, spetta agli stessi Produttori assicurare il rispetto di quanto disposto dalla normativa, in luogo dei Soggetti Obbligati.**

Il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti svolge le attività di controllo (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i. e dall'art. 7 - quater, comma 6 del D.Lgs. n. 66/2005 e ss. mm. e ii., così come modificato dal D.Lgs. n.51 del 21 marzo 2017), finalizzate al riscontro dell'effettiva immissione in consumo e del rispetto dei requisiti di sostenibilità del biometano e dei biocarburanti, compresi quelli avanzati, effettuate **sia attraverso controlli documentali sia attraverso controlli tramite sopralluogo presso le sedi delle società.**

In tale ambito, il GSE effettua tutte le azioni propedeutiche e necessarie a supporto del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti – di cui è uno degli enti componenti – al fine di appurare il rispetto delle norme vigenti in materia di immissione in consumo di biocarburanti, la sostenibilità e la coerenza con quanto comunicato al GSE da parte dei Produttori di biometano e biocarburanti avanzati e dai Soggetti Obbligati ai fini dell'obbligo.

L'avvio dell'attività di controllo mediante controlli documentali o sopralluogo ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. dall'art. 7 - quater, comma 6 del D. Lgs. n. 66/2005 e ss. mm. e ii., è comunicato con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica la documentazione da rendere disponibile e, in caso di sopralluogo, il luogo, la data, i nominativi degli incaricati del controllo, e reca l'invito al Produttore a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, i rappresentanti del Comitato possono richiedere e acquisire atti, documenti, ed ogni altra informazione ritenuta utile e strettamente connessa alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, viene redatto un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle

informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Produttore o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

In ogni caso, nell'ambito e con le tempistiche proprie del processo di verifica, è prevista la possibilità che il Comitato richieda ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto già prodotto dal Produttore in sede di istruttoria documentale o in loco.

In caso di violazione dei requisiti di sostenibilità, accertata dal citato Comitato tecnico, che abbia impatto sul numero dei CIC rilasciati ai Produttori, lo stesso Comitato ne dà comunicazione al GSE per le azioni conseguenti.

**SOGGETTI  
OBBLIGATI**

## 10 ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

In questa sezione della procedura sono riportate tutte le informazioni che riguardano i Soggetti Obbligati. In particolare, vengono dapprima descritti i meccanismi previsti dal Decreto per la valorizzazione dei CIC, ai Produttori di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, con indicazione delle tempistiche di adesione da parte dei Soggetti Obbligati e dei relativi obblighi. Successivamente, sono brevemente descritti i contratti tra Soggetti Obbligati e GSE che regolano gli obblighi reciproci e sono dettagliate le modalità e le tempistiche degli adempimenti a cura dei Soggetti Obbligati aderenti. Infine viene descritta la modalità di calcolo dell'obbligo diverso da quello avanzato per i Soggetti Obbligati aderenti ad almeno uno dei meccanismi previsti dal Decreto.

### 10.1 Meccanismi previsti per il ritiro dei CIC relativi al biometano avanzato e/o ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Il Soggetto Obbligato che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, non manifesti espressamente il proprio dissenso all'adesione alle disposizioni di cui all'articolo 6 e/o all'articolo 7, implicitamente accetta di rientrare nel meccanismo e avrà l'obbligo inerente il biometano avanzato e/o gli altri biocarburanti avanzati conteggiato nella "quantità massima annua ritirabile" dal GSE. L'adesione ai meccanismi ha validità per il periodo compreso **tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2027**.

Qualora un Soggetto Obbligato effettui per la prima volta l'autodichiarazione ai sensi del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., successivamente all'entrata in vigore del Decreto, egli dovrà dichiarare la sua intenzione di adesione o di non adesione alle disposizioni di cui agli articoli 6 e/o 7 prima dell'invio di tale autodichiarazione. In questo caso l'adesione ai meccanismi scelti ha validità per il periodo compreso **tra il primo gennaio dell'anno di prima immissione in consumo per i trasporti di benzina e/o gasolio e il 31 dicembre 2027**.

**Entro l'1 dicembre 2022** i Soggetti Obbligati che hanno scelto di non aderire a entrambi i citati meccanismi o a uno di essi, possono decidere di aderire per il successivo periodo intercorrente **tra l'1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2032**.

I Soggetti Obbligati che, invece, hanno già aderito fino al 2027 possono scegliere, mediante apposita comunicazione scritta da far pervenire al GSE entro l'1 dicembre 2022, di non confermare l'adesione a uno o a entrambi i meccanismi per il periodo **tra l'1 gennaio 2028 e il 31 dicembre 2032**. In assenza di una specifica comunicazione nei termini e nelle modalità indicati l'adesione si ritiene tacitamente confermata fino al 31 dicembre 2032.

Il Soggetto Obbligato aderente **non è tenuto** a rispettare quanto stabilito dal decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i. ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS 11567 e s.m.i., per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano a fronte dei quali il GSE effettua il ritiro dei CIC, poiché è il Produttore che, in questa fattispecie, deve assicurare il rispetto della normativa citata.

L'adesione dei Soggetti Obbligati implica che gli **oneri derivanti dal ritiro dei CIC** da parte del GSE a un prezzo fissato inizialmente in **375 euro a certificato**, vengano loro addebitati **in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo**.

Con riferimento inoltre, ai soli Soggetti Obbligati che hanno aderito al meccanismo previsto dall'articolo 6 del Decreto, **la differenza tra i corrispettivi** definita all'articolo 6, comma 2 del Decreto è addebitata ai Soggetti Obbligati (nel caso di differenze positive tra quanto spettante al Produttore per il ritiro del biometano e quanto incassato dalla vendita sul mercato, cfr. 7.2.2) o detratta dai successivi oneri che matureranno nei loro confronti (nel caso di differenze negative tra quanto spettante al Produttore per il ritiro del biometano e quanto incassato dalla vendita sul mercato, cfr. 7.2.2), sempre in proporzione alle rispettive quote d'obbligo.

**I Soggetti Obbligati che non aderiscono** al meccanismo **devono assolvere autonomamente** all'obbligo di immissione in consumo di un quantitativo minimo di biometano avanzato e/o di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, **secondo quanto previsto dal decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.**

**Per i Soggetti Obbligati aderenti** a uno o entrambi i meccanismi di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto, il calcolo **dell'obbligo di "biocarburanti diversi da avanzati"** segue la **modalità di calcolo illustrata** nel paragrafo 10.4.

## 10.2 Contratti tra GSE e Soggetti Obbligati

I Soggetti Obbligati che aderiscono ai meccanismi per l'incentivazione del biometano avanzato e degli altri biocarburanti avanzati devono stipulare un contratto con il GSE per ciascun meccanismo. È possibile aderire anche a uno solo dei due meccanismi. In caso di adesione a uno o a entrambi i meccanismi, il Soggetto Obbligato si impegna alla sottoscrizione dei relativi contratti entro un mese dalla data di invio degli stessi da parte del GSE.

Il GSE stipula con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all'articolo 6 del Decreto contratti per la cessione e il pagamento dei CIC relativi al biometano avanzato e per la regolazione delle differenze legate al ritiro del biometano da parte del GSE, già descritte nel paragrafo precedente.

Il GSE stipula altresì con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all'articolo 7 del Decreto contratti per la cessione e il pagamento dei CIC relativi ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

I predetti modelli di contratto, approvati con decreto del direttore generale della DGSAIE (MiSE) in data 26 giugno 2018, sono disponibili nell'apposita sezione del sito istituzionale del GSE.

### 10.2.1 Attivazione del contratto con il Soggetto Obbligato

Nelle more dell'implementazione del portale informatico il GSE invierà il contratto tramite posta elettronica certificata al Soggetto Obbligato che dovrà sottoscriverlo e restituirlo, unitamente a una copia del proprio documento di identità in corso di validità, o del Legale rappresentante in caso di società. Alla

ricezione del contratto sottoscritto dal Soggetto Obbligato, il GSE procede all'invio sempre tramite posta elettronica certificata di una copia sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.

### 10.3 Modalità e tempistiche degli adempimenti per i Soggetti Obbligati aderenti

I Soggetti Obbligati, compresi quelli aderenti ai meccanismi previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto, effettuano l'**autodichiarazione** relativa ai carburanti e biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente, come previsto dalla normativa vigente, di norma **entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di immissione in consumo**, utilizzando il portale informatico BIOCAR.

I Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano vendono autonomamente la loro produzione a uno o più Soggetti Obbligati tra quelli che hanno aderito al meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto, con i quali hanno stipulato contratti di fornitura di biocarburanti avanzati che vincolano gli stessi Soggetti Obbligati alla successiva immissione in consumo per i trasporti. Pertanto, i Soggetti Obbligati che hanno stipulato contratti di fornitura con i Produttori di biocarburanti avanzati qualificati ai sensi del Decreto, tramite **un'autodichiarazione** da inviare con cadenza **trimestrale entro il mese successivo al trimestre di riferimento**, devono attestare l'immissione in consumo nei trasporti dei biocarburanti acquistati, indicando i quantitativi acquistati e immessi in consumo. Qualora il Soggetto Obbligato non rispetti i termini per la presentazione di detta autodichiarazione, il Produttore subirà un ritardo nel riconoscimento dell'incentivo, come previsto nel precedente paragrafo 7.3.

Nei casi in cui i **quantitativi** di biocarburanti avanzati diversi dal biometano immessi in consumo dai Soggetti Obbligati aderenti siano **eccedenti rispetto alla capacità produttiva** dell'impianto qualificata dal GSE, i **CIC** corrispondenti al quantitativo eccedente sono **rilasciati ai Soggetti Obbligati** che hanno immesso in consumo le eccedenze e non al Produttore; il rilascio dei CIC è subordinato al pagamento da parte dei Soggetti Obbligati interessati dei relativi corrispettivi di cui al decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i..

Allo stesso modo, nel caso in cui lo specifico **impianto di produzione non rientri nella graduatoria definitiva** descritta nel precedente paragrafo 2.4 i CIC corrispondenti ai quantitativi dichiarati dal Soggetto Obbligato verranno rilasciati a quest'ultimo successivamente al pagamento dei relativi corrispettivi di cui al decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i..

Diverso è il caso in cui **l'impianto** qualificato dal GSE inizialmente **non rientri nella graduatoria provvisoria** di cui al paragrafo 2.4, ma poi sia **incluso nella graduatoria definitiva**: in tale ipotesi il Soggetto Obbligato non riceverà i CIC relativi a tali quantitativi in quanto spettanti al Produttore di biocarburanti avanzati.

Qualora gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano rientrino nella graduatoria stimata o in quella definitiva, l'acquisto dei biocarburanti da parte dei Soggetti Obbligati può avvenire a un prezzo (espresso in euro a tonnellata) del biocarburante avanzato non superiore alla media della quotazione mensile (del mese precedente alla consegna del biocarburante), pubblicata dal *Platt's*, del prodotto entro il quale il biocarburante viene miscelato per l'utilizzo finale come carburante e convertito in euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro (USD/€), calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5%.

Il GSE all'inizio di ogni trimestre di riferimento effettua una **stima degli oneri di ritiro dei "CIC biometano avanzato"** e dei **"CIC altri biocarburanti avanzati"** che dovranno essere sostenuti, per il trimestre in corso, dai Soggetti Obbligati aderenti rispettivamente al meccanismo di cui all'articolo 6 e 7 del Decreto. La **stima è effettuata sulla base:**

- **delle percentuali di obbligo avanzato** relative al biometano avanzato e agli altri biocarburanti avanzati definite dal decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.;
- dell'**ultimo dato disponibile** inerente il quantitativo di **carburanti fossili** (benzina e gasolio) immessi in consumo nei trasporti dallo specifico Soggetto Obbligato;
- di una **previsione della producibilità** di biometano avanzato e degli altri biocarburanti avanzati per il trimestre considerato (nel caso dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano la stima è effettuata anche sulla base delle dichiarazioni dei Produttori in merito alla **stima dei quantitativi di produzione che verranno consegnati ai Soggetti Obbligati aderenti** nel corso del trimestre di riferimento, cfr. par. 7.3);
- di eventuali **rettifiche**, ad esempio in relazione a ricalcoli dell'obbligo del singolo Soggetto Obbligato ovvero in base ad **aggiornamenti della reale produzione** degli impianti di produzione nei mesi precedenti.

Sulla base di tali stime il GSE fattura trimestralmente, ai Soggetti Obbligati aderenti, gli oneri di ritiro dei "CIC biometano avanzato" e dei "CIC altri biocarburanti avanzati". In Tabella 22 si riportano, per ciascun trimestre, le tempistiche di fatturazione da parte del GSE e di scadenza dei pagamenti per i Soggetti Obbligati aderenti.

Tipologia di costo fatturato (art. 6 e 7)	Periodo di riferimento	Periodo di fatturazione GSE	Scadenza del pagamento SO
Oneri di ritiro dei CIC	1° trimestre	entro il 15 gennaio	5 febbraio
Oneri di ritiro dei CIC	2° trimestre	entro il 15 aprile	5 maggio
Oneri di ritiro dei CIC	3° trimestre	entro il 15 luglio	5 agosto
Oneri di ritiro dei CIC	4° trimestre	entro il 15 ottobre	5 novembre

**Tabella 22.** Fatturazione ai Soggetti Obbligati degli oneri di ritiro dei CIC per art. 6 e 7 del Decreto.

Entro il **15 del mese di aprile** il GSE, inoltre, con riferimento ai meccanismi previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto, effettua un **conguaglio degli oneri di ritiro dei "CIC biometano avanzato"** e dei **"CIC altri biocarburanti avanzati"** relativi all'anno precedente (n-1), utilizzando:

- le informazioni dei **carburanti fossili realmente immessi in consumo** nell'anno (n-1) dai Soggetti Obbligati aderenti;
- il numero di **"CIC biometano avanzato"** e **"CIC altri biocarburanti avanzati"** **effettivamente ritirati** dal GSE, **in corso d'anno**, ai Produttori di biocarburanti avanzati, compreso il biometano avanzato;
- il numero di **"CIC biometano avanzato"** e **"CIC altri biocarburanti avanzati"** **eventualmente ritirati a consuntivo** ai Produttori di biocarburanti avanzati, compreso il biometano avanzato;

- eventuali **rettifiche** dovute ad esempio a variazioni dell'immesso in consumo dai Soggetti Obbligati negli anni precedenti o a modifiche dello stesso perimetro dei Soggetti Obbligati aderenti.

I citati conguagli sono determinati come differenza tra quanto dovuto dai Soggetti Obbligati aderenti e quanto fatturato nei loro confronti nel corso dell'anno precedente. Pertanto, il GSE, **entro il 15 aprile dell'anno successivo** a quello di produzione, **emette fattura o nota di credito**. I Soggetti Obbligati dovranno **pagare gli** eventuali **importi fatturati entro il 15 del mese di maggio** dello stesso anno, mentre nel caso in cui maturino un credito, esso **sarà portato a compensazione** nelle fatture successive. Qualora tale credito non sia compensato entro 12 mesi dovrà essere estinto con il pagamento. Qualora successivamente al conguaglio si verifichino variazioni degli importi dovuti dai Soggetti Obbligati, ad esempio in seguito a rettifiche, il GSE provvederà ad effettuare un ulteriore conguaglio entro il 15 aprile dell'anno n+2 con le stesse modalità del primo conguaglio.

Il GSE provvede altresì alla **regolazione delle differenze di ritiro** del biometano, determinate come differenza tra le entrate derivanti dalla vendita del biometano e i corrispettivi da versare ai Produttori. Qualora tali differenze siano negative (ricavi minori dei costi), il **GSE entro il 15 aprile dell'anno successivo** a quello di produzione **emette fattura** nei confronti dei Soggetti Obbligati che dovrà essere pagata **entro il 15 del mese di maggio**. Nel caso contrario, **entro il 15 del mese di aprile**, il GSE comunica a ciascun Soggetto Obbligato l'importo per emettere una fattura nei confronti del GSE. Il Soggetto Obbligato matura un **credito che viene portato a compensazione** nelle fatture successive; qualora tale credito non sia compensato entro 12 mesi dovrà essere estinto con il pagamento.

**Al Soggetto Obbligato che non provvede al pagamento delle fatture emesse** nei suoi confronti dal GSE nei tempi definiti **verrà risolto il relativo contratto** di cui al precedente paragrafo 10.2. Questo comporterà che il Soggetto Obbligato **dovrà provvedere in autonomia all'assolvimento del corrispondente obbligo avanzato** a partire dall'anno di competenza delle fatture inevase.

I Soggetti Obbligati che per un determinato anno non immettono in consumo benzina e/o gasolio non matureranno alcun obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati, pertanto per quel determinato anno non saranno coinvolti nel meccanismo di ritiro dei CIC. Dato che il calcolo degli oneri di ritiro dei CIC viene effettuato tramite una stima basata sul fossile immesso in consumo negli anni precedenti, affinché non vengano fatturati trimestralmente gli oneri di ritiro ai Soggetti Obbligati che non prevedono di immettere in consumo fossile, essi dovranno informare il GSE **entro il 15 dicembre** dell'anno precedente a quello di riferimento, tramite invio di una PEC all'indirizzo: [biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it). Allo stesso modo se, contrariamente a quanto previsto, avviene l'immissione in consumo di benzina e/o gasolio, questa dovrà essere **comunicata** al GSE **entro il mese successivo a quello di immissione** tramite una PEC al medesimo indirizzo.

Si precisa che la quota di "CIC biometano avanzato" e "CIC altri biocarburanti avanzati" ceduta a ciascun Soggetto Obbligato aderente a seguito del pagamento degli oneri di ritiro dei certificati non corrisponde a un trasferimento materiale dei CIC. Pertanto, i **Soggetti Obbligati non hanno la disponibilità di tali CIC** che sono **destinati d'ufficio all'assolvimento dei relativi obblighi avanzati**.

Il GSE, infatti, effettua d'ufficio l'assolvimento degli obblighi avanzati, relativi al biometano avanzato e ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per il Soggetto Obbligato che abbia aderito rispettivamente al meccanismo previsto dall'articolo 6 e 7 del Decreto e che abbia provveduto al pagamento di tutte le relative fatture di sua competenza nei tempi stabiliti. Qualora il Soggetto Obbligato non abbia provveduto a pagare tutto quanto di sua competenza, al momento della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. risulterà inadempiente all'obbligo per il quale non ha ottemperato al pagamento.

### Esempio di fatturazione oneri di ritiro dei CIC per biometano avanzato per un Soggetto Obbligato

Ipotizzando che il Soggetto Obbligato  $\alpha$  (**SO  $\alpha$** ) aderente al meccanismo di ritiro del biometano avanzato abbia immesso in consumo:

- 10.000 Gcal di gasolio nel 2016;
- 15.000 Gcal di gasolio nel 2017.

Ipotizzando per semplicità che la producibilità degli impianti di biometano avanzato sia pari per ogni trimestre al 50% dell'obbligo complessivo stimato dei SO aderenti al meccanismo di cui all'articolo 6 (corrispondente alla "stima della quantità massima annua ritirabile"), la stima degli oneri di ritiro dei CIC per l'anno 2018, sulla base della quale avviene la fatturazione in acconto, è determinata come segue:

	Stima Obbligo BM avanzato 2018	Fattura
1° trimestre	$(0,006 \times 0,75 \times 10.000/5) \times 0,5 = 4,5$ CIC	$4,5/4 \times 375 = 421,9$ €
2° trimestre	$(0,006 \times 0,75 \times 15.000/5) \times 0,5 = 6,75$ CIC	$6,75/4 \times 375 = 632,8$ €
3° trimestre	$(0,006 \times 0,75 \times 15.000/5) \times 0,5 = 6,75$ CIC	$6,75/4 \times 375 = 632,8$ €
4° trimestre	$(0,006 \times 0,75 \times 15.000/5) \times 0,5 = 6,75$ CIC	$6,75/4 \times 375 = 632,8$ €
Totale stima 2018		2.320,3 €

A consuntivo si ipotizza che nel 2018:

- il totale di fossile (benzina e gasolio) immesso in consumo da tutti i SO aderenti al meccanismo di ritiro di biometano avanzato è stato di 200.000 Gcal;
- il **SO  $\alpha$**  ha immesso in consumo 20.000 Gcal di fossile;
- il GSE ha ritirato dai Produttori di biometano avanzato un numero di CIC pari a 85 (su un massimo ritirabile di 180 CIC calcolato come:  $200.000 \times 0,006 \times 0,75/5$ ).

Il **SO  $\alpha$**  nel 2018 è tenuto a corrispondere un importo pari a euro 3.187,5 € determinato come segue:

$$\frac{20.000}{200.000} \times 85 \times 375 = 3.187,5 \text{ €}$$

Pertanto il conguaglio 2018 è pari alla differenza tra quanto dovuto a consuntivo (€ 3.187,5) e quanto pagato in acconto (€ 2.320,3), quindi **il GSE emette una fattura nei confronti del SO  $\alpha$**  pari a € 867,2.

Se il **SO  $\alpha$**  non avesse aderito al meccanismo avrebbe dovuto assolvere a un obbligo per il biometano avanzato pari a 18 CIC ( $20.000 \times 0,006 \times 0,75/5$ ). Con l'adesione, invece, il **SO  $\alpha$**  paga per il ritiro di 8,5 CIC ( $20.000/200.000 \times 85$ ) e assolve completamente al suo obbligo per il biometano avanzato.

Se, diversamente, il **SO  $\alpha$**  immette in consumo nel 2018 10.000 Gcal, a parità delle altre condizioni indicate nel caso precedente, il calcolo del conguaglio sarebbe:

$$\frac{10.000}{200.000} \times 85 \times 375 = 1.593,8 \text{ €}$$

In questa seconda ipotesi il conguaglio 2018 è pari alla differenza tra quanto dovuto a consuntivo (€ 1.593,8) e quanto pagato in acconto (€ 2.320,3), quindi **il SO  $\alpha$  emette una fattura nei confronti del GSE** pari a € 726,5.

Se il **SO  $\alpha$**  non avesse aderito al meccanismo avrebbe dovuto assolvere a un obbligo per il biometano avanzato pari a 9 CIC ( $10.000 \times 0,006 \times 0,75/5$ ). Con l'adesione, invece, il **SO  $\alpha$**  paga per il ritiro di 4,3 CIC ( $10.000/200.000 \times 85$ ) e assolve completamente al suo obbligo per il biometano avanzato.

#### 10.4 Calcolo dell'obbligo dei biocarburanti diversi da avanzati

Per i Soggetti Obbligati che aderiscono alle disposizioni di cui all'articolo 6 e/o all'articolo 7 del Decreto e provvedono al pagamento delle fatture emesse dal GSE nei tempi previsti, **l'obbligo** di immissione in consumo di un quantitativo minimo **di biometano avanzato e/o di biocarburanti avanzati diversi dal biometano si intende rispettato**, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 gennaio 2015, a prescindere dal numero di CIC relativi al biometano avanzato e/o agli altri biocarburanti avanzati assegnati dal GSE.

Tali Soggetti Obbligati devono comunque assolvere autonomamente all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti diversi da quelli avanzati, pertanto nei seguenti sotto-paragrafi viene illustrato il calcolo di tale obbligo – espresso in CIC – in relazione all'adesione ai meccanismi previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto. I successivi paragrafi tengono conto dei chiarimenti in merito al calcolo dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti riportati nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, protocollo numero 0010051 del 17/04/2018.

Si precisa che l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti diversi da quelli avanzati per i Soggetti Obbligati aderenti non subisce modifiche qualora a seguito della comunicazione da parte del GSE del citato obbligo in capo ad ogni Soggetto Obbligato, si verificano delle variazioni del numero di CIC incentivati ai Produttori ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto.

##### 10.4.1 Soggetti Obbligati aderenti a entrambi i meccanismi previsti dal Decreto

Per i Soggetti Obbligati aderenti ad entrambi i meccanismi previsti dal Decreto, **l'obbligo CIC biocarburanti diversi da quelli avanzati** è calcolato come:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = \frac{(Q\% \cdot Bt)}{10} - \frac{(\% \text{ av. ritirato GSE} \cdot Bt)}{5}$$

Se dall'applicazione della precedente equazione scaturisce:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} > \frac{(Q\% \cdot Bt)}{10} - \frac{(Q\% \text{ avanzato} \cdot Bt)}{10}$$

allora tale obbligo è posto pari a:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = \frac{(Q\% \cdot Bt)}{10} - \frac{(Q\% \text{ avanzato} \cdot Bt)}{10}$$

Dove:

- $Q\%$  = quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le percentuali definite all'art. 3 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.;

- *Q% avanzato* = quota minima di biocarburanti avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le percentuali definite all'art. 3 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.;
- *Bt* = contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo e determinato sulla base della formula indicata all'art. 3 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.;
- *% av. ritirato GSE* = quota di biocarburanti avanzati, incluso il biometano avanzato, che hanno goduto del riconoscimento del valore dei CIC, comprensiva delle eventuali maggiorazioni per impianti pertinenti. Tale percentuale è al massimo pari a *Q% avanzato*.

### Esempio calcolo obbligo biocarburanti diversi da avanzati – adesione ad entrambi i meccanismi

Ipotizzando che il **Soggetto Obbligato immetta in consumo 10.000 Gcal di gasolio** ( $B_t = 10.000$ ), nel 2018 l'obbligo relativo ai biocarburanti diversi da quelli avanzati non potrà essere superiore a:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} > \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0,6\% \cdot 10.000)}{10} = 64 \text{ CIC}$$

#### Caso 1: Biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati ritirati dal GSE pari a 0%:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0\% \cdot 10.000)}{5} = 70 \text{ CIC}$$

Visto che l'obbligo espresso in CIC è maggiore del valore massimo (64CIC) si ha:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = 64 \text{ CIC}$$

#### Caso 2: Biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati ritirati dal GSE pari a 0,2%:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0,2\% \cdot 10.000)}{5} = 66 \text{ CIC}$$

Visto che l'obbligo espresso in CIC è maggiore del valore massimo (64CIC) si ha:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = 64 \text{ CIC}$$

#### Caso 3: Biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati ritirati dal GSE pari a 0,4%:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0,4\% \cdot 10.000)}{5} = 62 \text{ CIC}$$

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = 62 \text{ CIC}$$

#### Caso 4: Biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati ritirati dal GSE pari a 0,6%:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0,6\% \cdot 10.000)}{5} = 58 \text{ CIC}$$

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = 58 \text{ CIC}$$

#### 10.4.2 Soggetti Obbligati aderenti esclusivamente al meccanismo previsto dall'articolo 6 del Decreto

Per i Soggetti Obbligati aderenti solo al meccanismo previsto dall'articolo 6 del Decreto, l'**obbligo CIC biocarburanti diversi da quelli avanzati** è calcolato come:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = \frac{(Q\% \cdot Bt)}{10} - \frac{(Q\% \text{ avanzato} \cdot Bt)}{5} \cdot 25\% - \frac{(\% \text{ biometano av. ritirato GSE} \cdot Bt)}{5}$$

Se dall'applicazione della precedente equazione scaturisce:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} > \frac{(Q\% \cdot Bt)}{10} - \frac{(Q\% \text{ avanzato} \cdot Bt)}{10}$$

Allora tale obbligo viene posto pari a:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = \frac{(Q\% \cdot Bt)}{10} - \frac{(Q\% \text{ avanzato} \cdot Bt)}{10}$$

Dove:

- $Q\%$  = quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le percentuali definite all'art. 3 del D.M. 10 ottobre 2014;
- $Q\% \text{ avanzato}$  = quota minima di biocarburanti avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le percentuali definite all'art. 3 del D.M. 10 ottobre 2014;
- $Bt$  = contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo e determinato sulla base della formula indicata nell'art. 3 del D.M. 10 ottobre 2014;
- $\% \text{ biometano av. ritirato GSE}$  = quota di biometano avanzato, ritirato dal GSE comprensivo delle eventuali maggiorazioni per impianti pertinenti. Tale percentuale è al massimo pari al 75% di  $Q\% \text{ avanzato}$ .

**Esempio calcolo obbligo biocarburanti diversi da avanzati – adesione al solo meccanismo previsto dall'art.6 del Decreto**

Ipotizzando che il **Soggetto Obbligato immetta in consumo 10.000 Gcal di gasolio** ( $B_t=10.000$ ), nel 2018 l'obbligo relativo ai biocarburanti diversi da quelli avanzati non potrà essere superiore a:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} > \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0,6\% \cdot 10.000)}{10} = 64 \text{ CIC}$$

**Caso 1: Biometano avanzato ritirato dal GSE pari a 0%:**

$$\begin{aligned} \text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} &= \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0,6\% \cdot 10.000)}{5} \cdot 25\% \\ &\quad - \frac{(0\% \cdot 10.000)}{5} = 67 \text{ CIC} \end{aligned}$$

Visto che l'obbligo espresso in CIC è maggiore del valore massimo (64CIC) si ha:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = 64 \text{ CIC}$$

**Caso 2: Biometano avanzato ritirato dal GSE pari a 0,2%:**

$$\begin{aligned} \text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} &= \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0,6\% \cdot 10.000)}{5} \cdot 25\% \\ &\quad - \frac{(0,2\% \cdot 10.000)}{5} = 63 \text{ CIC} \end{aligned}$$

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = 63 \text{ CIC}$$

**Caso 3: Biometano avanzato ritirato dal GSE pari a 0,45%:**

$$\begin{aligned} \text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} &= \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0,6\% \cdot 10.000)}{5} \cdot 25\% \\ &\quad - \frac{(0,45\% \cdot 10.000)}{5} = 58 \text{ CIC} \end{aligned}$$

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = 58 \text{ CIC}$$

### 10.4.3 Soggetti obbligati aderenti esclusivamente al meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto

Per i Soggetti Obbligati aderenti solo al meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto, l'**obbligo CIC biocarburanti diversi da quelli avanzati** è calcolato come:

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = \frac{(Q\% \cdot Bt)}{10} - \frac{(Q\% \text{ avanzato} \cdot Bt)}{5} \cdot 75\% - \frac{(\% \text{ altri av. ritirato GSE} \cdot Bt)}{5}$$

Dove:

- $Q\%$  = quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le percentuali definite all'art. 3 del D.M. 10 ottobre 2014;
- $Q\% \text{ avanzato}$  = quota minima di biocarburanti avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le percentuali definite all'art. 3 del D.M. 10 ottobre 2014;
- $Bt$  = contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo e determinato sulla fase della formula indicata nell'art. 3 del D.M. 10 ottobre 2014;
- $\% \text{ altri av. ritirato GSE}$  = quota di altri biocarburanti avanzati, che hanno goduto del riconoscimento del valore dei CIC. Tale percentuale è al massimo pari al 25% di  $Q\% \text{ avanzato}$ .

**Esempio calcolo obbligo biocarburanti diversi da avanzati – adesione al solo meccanismo previsto dall'art.7 del Decreto**

Ipotizzando che il **Soggetto Obbligato immetta in consumo 10.000 Gcal di gasolio** (Bt=10.000), nel 2018 l'obbligo relativo ai biocarburanti diversi da quelli avanzati sarà:

**Caso 1: Biocarburanti avanzati incentivati dal GSE pari a 0%:**

$$\begin{aligned} \text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} &= \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0,6\% \cdot 10.000)}{5} \cdot 75\% \\ &\quad - \frac{(0\% \cdot 10.000)}{5} = 61 \text{ CIC} \end{aligned}$$

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = 61 \text{ CIC}$$

**Caso 2: Biometano avanzato ritirato dal GSE pari a 0,1%:**

$$\begin{aligned} \text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} &= \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0,6\% \cdot 10.000)}{5} \cdot 75\% \\ &\quad - \frac{(0,1\% \cdot 10.000)}{5} = 59 \text{ CIC} \end{aligned}$$

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = 59 \text{ CIC}$$

**Caso 3: Biometano avanzato ritirato dal GSE pari a 0,15%:**

$$\begin{aligned} \text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} &= \frac{(7,0\% \cdot 10.000)}{10} - \frac{(0,6\% \cdot 10.000)}{5} \cdot 75\% \\ &\quad - \frac{(0,15\% \cdot 10.000)}{5} = 58 \text{ CIC} \end{aligned}$$

$$\text{Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati} = 58 \text{ CIC}$$

# DEFINIZIONI

## 11 Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto valgono, oltre alle definizioni dell'articolo 1 del Decreto, le ulteriori definizioni di seguito riportate.

### 11.1 Soggetti

#### Produttore

Sono fornite due definizioni distinte di Produttore, l'una riferita agli impianti di produzione di biometano e l'altra riferita agli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

In entrambi i casi il Produttore è il soggetto titolato a richiedere al GSE la qualifica di impianto di produzione di biometano o di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, nonché il soggetto destinatario dei relativi meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto.

- **Produttore di biometano (PB)**

Nel caso di impianti di produzione di biometano, per Produttore si intende il soggetto responsabile (persona fisica o giuridica) titolare delle autorizzazioni alla costruzione, ovvero, ove applicabile, alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano, nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista.

Nel caso in cui il biometano sia ottenuto a partire dal biogas prodotto in un impianto (costituito dalle sezioni di produzione e convogliamento del biogas, come definite nel successivo paragrafo 11.3) in capo a un soggetto responsabile diverso dal soggetto titolare della sezione di depurazione e raffinazione del biogas (dispositivo/i di *upgrading*), il Produttore è individuato nel **soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio della sezione di depurazione e raffinazione del biogas**, nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi, ove prevista.

Tale principio si applica anche nel caso in cui il biometano sia prodotto a partire dai **contributi di più impianti di produzione di biogas** (caso di più sezioni di produzione di biogas collegate alla medesima sezione di depurazione e raffinazione del biogas in biometano (medesimo/i dispositivo/i di *upgrading*)), il Produttore è il soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio della sezione di depurazione e raffinazione del biogas, nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi, ove prevista.

Tale principio, inoltre, si applica anche nel caso in cui gli impianti di produzione di biogas siano in capo a soggetti responsabili diversi, ciascuno titolare della relativa autorizzazione alla costruzione, ovvero alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio del singolo impianto di biogas. In tali casi, il Produttore di biometano deve rendere disponibili al GSE, laddove richiesto, anche i titoli autorizzativi afferenti ai singoli impianti di produzione di biogas, seppur non nella propria titolarità.

- **Produttore di biocarburante avanzato diverso dal biometano**

Nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per Produttore si intende il soggetto responsabile (persona fisica o giuridica) titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante e che ha stipulato direttamente con un Soggetto Obbligato, aderente al meccanismo di cui all'articolo 7 del Decreto, uno o più contratti di fornitura per l'immissione in consumo nei trasporti.

Nel caso in cui i contratti di fornitura con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo siano stati stipulati da un soggetto diverso dal soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante, il Produttore è comunque individuato nel **soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio** dell'impianto, nonostante non titolare dei contratti di fornitura del biocarburante con i Soggetti Obbligati e/o dei contratti di approvvigionamento delle materie prime con i soggetti venditori delle stesse.

In tal caso il Produttore, come sopra definito, nell'ambito della richiesta di qualifica del suo impianto di produzione presentata al GSE, dovrà dimostrare e documentare la presenza di un contratto di *tolling* stipulato tra il Produttore e un altro soggetto, di seguito denominato *toller*, che soddisfi le seguenti condizioni:

- nell'ambito del suddetto contratto il Produttore deve essere vincolato in via esclusiva alla cessione del biocarburante avanzato al *toller*;
- la società che stipula il contratto di *tolling* con il Produttore (cd. *toller*) deve essere controllata al 100% dal Produttore o deve appartenere al medesimo gruppo societario;
- il *toller* deve aver provveduto alla stipula di appositi contratti di fornitura direttamente con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all'art.7 del Decreto, al fine di garantire l'immissione in consumo del biocarburante nei trasporti nonché dei contratti di approvvigionamento delle materie prime;
- nel testo contrattuale dovrà essere individuato in maniera univoca l'impianto di produzione e specificati i rapporti che intercorrono tra le due società.

Il Produttore potrà essere incentivato esclusivamente per la quantità di biocarburante avanzato oggetto del suddetto contratto di *tolling* per la quale il Soggetto Obbligato aderente attesterà l'acquisto e l'immissione in consumo nei trasporti.

### Soggetto Obbligato

Ai sensi del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., il Soggetto Obbligato è il soggetto che immette in consumo nei trasporti benzina e/o gasolio, conformi rispettivamente alle specifiche tecniche EN 228 ed EN 590. Tale immissione in consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa.

## Shipper

Operatore economico individuato dal GSE mediante asta pubblica, al quale sarà ceduto il biometano avanzato ritirato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del Decreto.

## 11.2 Biogas, Biometano e Biocarburanti

### Biogas

Per biogas si intende il gas derivante da digestione anaerobica di biomasse, il gas prodotto per via termochimica (quali i processi di gassificazione di biomasse), il gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione.

### Biometano

Per biometano si intende il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità con i provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, del Decreto, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del Decreto.

Il biometano include anche il combustibile gassoso prodotto tramite processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO<sub>2</sub> presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da altri processi biologici e fermentativi, purché rispetti le predette caratteristiche. Nella definizione è compreso anche il biometano avanzato.

### Biometano avanzato

Per biometano avanzato si intende il biometano prodotto a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., dove trovano applicazione le definizioni riportate nel D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, ad esclusione delle materie prime elencate nella parte B del medesimo Allegato 3.

È riconosciuto come biometano avanzato anche il biometano prodotto da impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte A, del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi è considerato biometano avanzato il 70% della produzione totale di biometano dell'impianto.

### Tipologia di biometano

Si individuano le seguenti tipologie di biometano ammesso agli incentivi, differenziate in base al processo produttivo da cui deriva il biometano:

- biometano ottenuto da depurazione e raffinazione di biogas prodotto mediante digestione anaerobica di biomasse;

- biometano ottenuto da depurazione e raffinazione di gas prodotto per via termochimica (quali i processi di gassificazione della biomassa);
- biometano ottenuto da depurazione e raffinazione di gas di discarica;
- biometano ottenuto da depurazione e raffinazione di gas residuati dai processi di depurazione;
- biometano ottenuto da metanazione dell'idrogeno derivante da fonti rinnovabili e della CO<sub>2</sub> presente nel biogas destinato alla produzione di biometano (CO<sub>2</sub> recuperata dal processo di raffinazione, tramite *upgrading*, del biogas);
- biometano ottenuto da metanazione dell'idrogeno derivante da fonti rinnovabili e della CO<sub>2</sub> prodotta da altri processi biologici e fermentativi.

Ai fini della individuazione della tipologia di biometano si deve fare riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano, ovvero nel progetto autorizzato dall'ente competente.

### Biocarburanti

Per biocarburanti si intendono i carburanti liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa utilizzati nei trasporti, indicati, con le relative specifiche convenzionali, nell'Allegato 1 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.:

- Biodiesel
- Bioetanolo
- Bio-ETBE<sup>13</sup>
- Gas propano
- Biometanolo
- Bio-MTBE<sup>14</sup>
- Bio-DME
- Bio-TAEE<sup>15</sup>
- Biobutanolo
- Diesel Fischer-Tropsch
- Olio vegetale idrotrattato
- Olio vegetale puro
- Biometano

Nella definizione sono compresi anche i biocarburanti avanzati.

### Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

I biocarburanti avanzati diversi dal biometano sono i biocarburanti, escluso il biometano, e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell'Allegato 3, parte A, del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., dove trovano applicazione le definizioni riportate nel D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, ad esclusione delle materie prime elencate nell'Allegato 3, parte B, del medesimo decreto.

<sup>13</sup> Considerato rinnovabile per il 47% in volume

<sup>14</sup> Considerato rinnovabile per il 36% in volume

<sup>15</sup> Considerato rinnovabile per il 29% in volume

## Biocarburanti sostenibili

I biocarburanti sostenibili sono i biocarburanti che rispettano i requisiti di cui al decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i., nonché quanto specificato nel precedente paragrafo 3.2.

### 11.3 Impianti di produzione

#### Impianto di produzione di biometano

Per impianto di produzione di biometano si intende l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla produzione di biometano che soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità con i provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i. che è successivamente utilizzato come previsto dagli articoli 5 e 6 del Decreto.

Nel caso di biometano ottenuto da **depurazione e raffinazione di biogas**, esso comprende in particolare le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione (ivi incluso l'*upgrading*) del biogas, e ogni dispositivo finalizzato al successivo utilizzo finale del biometano, ivi incluse, ove previste, le opere di connessione alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale con l'obbligo di connessione di terzi. Devono, pertanto, intendersi incluse nel perimetro di impianto anche le opere di stoccaggio del biometano e le tubazioni di convogliamento ubicate a monte del punto di cessione del biometano.

In tal caso, pertanto, il perimetro di impianto include complessivamente le seguenti sezioni, come qui definite:

- sezione di produzione del biogas:
  - ✓ nel caso di biometano da biogas derivante da digestione anaerobica di biomasse:  
l'insieme delle vasche/platee di stoccaggio delle biomasse in ingresso all'impianto, delle vasche di idrolisi, delle apparecchiature di trasferimento e caricamento del substrato ai digestori, dei digestori e gasometri;

Nel caso di impianti di produzione di biometano da biogas derivante da digestione anaerobica della frazione organica compostabile dei rifiuti solidi urbani raccolti in maniera differenziata fin dall'origine (FORSU) e impianti di produzione di biometano da biogas derivante da digestione anaerobica di materie di origine agricola e agroindustriale, solo ai fini della cumulabilità degli incentivi, sono esclusi dal perimetro di impianto i sistemi di ricezione e stoccaggio delle matrici organiche, eventuali vasche di idrolisi e le opere e i macchinari di pretrattamento ed eventuale trattamento, ove previsti, delle matrici.

- ✓ nel caso di biometano da gas prodotto per via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse:

l'insieme degli apparati di stoccaggio delle biomasse in ingresso all'impianto, dei sistemi di trattamento delle stesse (ivi inclusi, se presenti, i sistemi di essiccazione), delle apparecchiature di trasporto e trasformazione delle biomasse (tra cui i gassificatori);

- ✓ nel caso di biometano da gas di discarica:  
l'insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica;
- ✓ nel caso di biometano da gas residuati dai processi di depurazione:  
l'insieme delle apparecchiature di trasferimento dei fanghi ai digestori, dei digestori (vasche di digestione anaerobica dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali) e dei gasometri;
- sezione di convogliamento del biogas: l'insieme delle tubazioni di convogliamento e dei sistemi di pompaggio del biogas prodotto (trasporto e convogliamento dalla sezione di produzione alla sezione di depurazione e raffinazione);
- sezione di depurazione e raffinazione del biogas: l'insieme delle apparecchiature di trattamento (condizionamento, deumidificazione, desolforazione, etc.) del biogas e trasformazione in biometano tramite raffinazione (dispositivo/i di *upgrading*);
- sezione di cessione del biometano: l'insieme delle opere e apparecchiature di trasferimento (tubazioni di convogliamento) e di stoccaggio del biometano ubicate a monte del punto di cessione, dei dispositivi funzionali alla quantificazione degli incentivi e al rispetto dei requisiti di sicurezza, pressione, qualità e odorizzazione (nei casi previsti dalla normativa), ivi inclusi i misuratori, ubicati a monte del punto di cessione del biometano ovvero in corrispondenza del punto di cessione stesso.

Nel caso di biometano ottenuto da processi di **metanazione dell'idrogeno e della CO<sub>2</sub>**, esso comprende in particolare le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la produzione del biometano e ogni dispositivo finalizzato al successivo utilizzo finale del biometano, ivi incluse, ove previste, le opere di connessione alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale con l'obbligo di connessione di terzi. Devono, pertanto, intendersi incluse nel perimetro di impianto anche le opere di stoccaggio del biometano e le tubazioni di convogliamento ubicate a monte del punto di cessione del biometano.

In tal caso, pertanto, il perimetro di impianto include complessivamente le seguenti sezioni:

- sezione di produzione del biometano: l'insieme dei sistemi di stoccaggio dell'idrogeno e della CO<sub>2</sub> e dei dispositivi che consentono la produzione del biometano (reattori di metanazione, etc.);
- sezione di cessione del biometano: l'insieme delle opere e apparecchiature di trasferimento (tubazioni di convogliamento) e di stoccaggio del biometano ubicate a monte del punto di cessione, dei dispositivi funzionali alla quantificazione degli incentivi e al rispetto dei requisiti di sicurezza, pressione, qualità e odorizzazione (nei casi previsti dalla normativa), ivi inclusi i misuratori, ubicati a monte del punto di cessione del biometano ovvero in corrispondenza del punto di cessione stesso.

In ogni caso (per tutte le tipologie di impianti succitate: biometano da depurazione e raffinazione del biogas o da metanazione dell'idrogeno e della CO<sub>2</sub>), più impianti di produzione (eventualmente anche in capo al medesimo Produttore) non possono condividere il medesimo punto di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi.

In ogni caso, inoltre, non si considerano parti dell'impianto e sono esclusi dal perimetro dell'impianto i seguenti componenti:

- eventuali mezzi di trasporto del biometano (sia allo stato gassoso che liquido, quali carri bombolai e/o autocisterne per il trasporto del biometano in forma liquida) utilizzati per il trasferimento del biometano dalla sezione di depurazione e raffinazione del biogas al punto di cessione del biometano;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti di distribuzione di gas naturale utilizzati per l'immissione in consumo del biometano nel settore dei trasporti e gli impianti di liquefazione del biometano.

Tali impianti, tuttavia, sono valutati dal GSE nell'ambito dell'istruttoria di qualifica di un impianto di produzione di biometano:

- al fine di verificare l'immissione in consumo del biometano nei trasporti e, in taluni casi, ai fini della determinazione della data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- nell'ambito del riconoscimento delle maggiorazioni previste dall'articolo 6, commi 11 e 12, del Decreto, rispettivamente per la realizzazione di impianti di distribuzione di gas naturale pertinenti e di impianti di liquefazione pertinenti.

### Punto di cessione del biometano

Per punto di cessione del biometano si intende il punto dove avviene fisicamente la consegna del biometano prodotto nella rete del gas naturale ai fini della successiva immissione in consumo nei trasporti e si identifica nel punto ove è ubicato l'adeguato dispositivo di misura della quantità (Sm<sup>3</sup>), Potere Calorifico Inferiore (kWh/Sm<sup>3</sup>) e massa volumica (kg/Sm<sup>3</sup>) del biometano, come illustrato, per le diverse possibili modalità di immissione in consumo del biometano nei trasporti (configurazioni incentivabili), al paragrafo 6.1 delle presenti Procedure.

Nel caso di impianti connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, tale punto coincide con il punto di consegna alla rete e di misura del biometano immesso nella stessa (tipicamente il Punto di Consegna Biometano – PCB – o la cabina REMI).

### Nuovo impianto di produzione di biometano

Per nuovo impianto di produzione di biometano si intende un impianto entrato in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018) in cui tutti i componenti appartenenti alle sezioni di produzione, di convogliamento e di depurazione e raffinazione del biogas

sono di nuova realizzazione. Per componenti di nuova realizzazione si intendono apparecchiature e opere che non hanno mai operato precedentemente in un processo di produzione e utilizzazione di biogas. Analogamente, devono essere nuovi anche tutti i componenti appartenenti alla sezione di cessione del biometano.

Nei casi di impianti di produzione di biometano derivante da depurazione e raffinazione di gas di discarica, l'impianto è considerato nuovo qualora alimentato con il gas generato da nuovi lotti di discarica, ovvero lotti mai interessati da captazioni finalizzate alla valorizzazione energetica.

Nel caso in cui il biometano sia prodotto tramite processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO<sub>2</sub> presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, devono essere nuovi tutti i componenti appartenenti alle sezioni di produzione del biometano (stoccaggi, metanazione, etc.) e di cessione del biometano.

#### Impianto di produzione di biometano riconvertito

Per impianto di produzione di biometano riconvertito si intende un impianto per la produzione e utilizzazione di biogas esistente che, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018), converte la sua produzione di biogas, parzialmente o totalmente, anche con incremento della capacità produttiva, in biometano.

In particolare, possono essere esistenti (vale a dire hanno già operato precedentemente in un processo di produzione e utilizzazione di biogas) i componenti appartenenti alle sezioni di produzione, di convogliamento e di depurazione del biogas, mentre devono essere di nuova realizzazione i dispositivi di raffinazione mediante *upgrading* e i componenti appartenenti alla sezione di cessione del biometano.

Rientrano in tale categoria gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas esistenti e già in esercizio che, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018), vengono convertiti alla produzione di biometano.

A tale categoria di impianti si applicano in particolare le disposizioni di cui all'articolo 8 del Decreto e di cui al paragrafo 2.5 delle presenti Procedure.

#### Impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano

Per impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano si intende l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, in grado di trasformare materie prime di origine biologica (ricomprese nell'Allegato 3, Parte A, al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.) in biocarburanti avanzati attraverso processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica.

Per tale categoria di impianti non si applica alcuna distinzione tra impianto nuovo o impianto esistente. Non si applica, inoltre, il concetto di "riconversione" (categoria di intervento, diversa dalla nuova costruzione, ritrovabile esclusivamente negli impianti di produzione di biometano).

Ai fini della qualifica, e quindi dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del Decreto, l'impianto è individuato dalla produzione di una singola tipologia di biocarburante avanzato. Una qualifica, pertanto, si riferisce a un biocarburante avanzato.

## Capacità produttiva

### ▪ Capacità produttiva di un impianto di produzione di biometano

Per capacità produttiva si intende la produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di raffinazione e depurazione del biogas (*upgrading*). Lo standard metro cubo è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15°C) e pressione (1.013,25 millibar). La targa del dispositivo di raffinazione deve essere conforme alla normativa tecnica di settore.

Nel caso di biometano prodotto tramite processo di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e dalla CO<sub>2</sub> presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, per capacità produttiva si intende la produzione oraria nominale del biometano come risultante dalla targa del reattore di metanazione. La targa del reattore di metanazione, atto alla produzione di biometano, deve essere conforme alla normativa tecnica di settore.

Ai fini della qualifica e dell'eventuale ammissione dell'impianto (se in esercizio) nella graduatoria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del Decreto, stimata dal GSE, tale valore costituirà la capacità produttiva associata all'impianto.

### ▪ Capacità produttiva di un impianto di produzione di biocarburanti diversi dal biometano

Per capacità produttiva di un impianto di biocarburanti avanzati diversi dal biometano si intende la produzione nominale, come risultante dalla targa o altro elemento distintivo che contraddistingue il dispositivo atto alla produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, per singola tecnologia utilizzata e per specifico biocarburante avanzato prodotto.

La targa del dispositivo atto alla produzione di biocarburante avanzato deve essere conforme alla normativa tecnica di settore.

Tale valore dovrà essere riferito alla produzione del singolo biocarburante avanzato prodotto presso lo stabilimento.

Nel caso in cui non sia possibile dedurre la capacità produttiva dalla targa del dispositivo di produzione, il GSE individuerà tale dato sulla base di quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto (a titolo esemplificativo: Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale).

La capacità produttiva relativa allo specifico biocarburante avanzato prodotto è determinata, inoltre, in relazione ai quantitativi annui di:

- biocarburante avanzato oggetto del/i contratto/i di fornitura con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, ai fini dell'immissione in consumo nei trasporti, stipulato/i in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica;
- approvvigionamento delle materie prime ricomprese nell'Allegato 3, Parte A, al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., autorizzati e documentati dai contratti di approvvigionamento delle

materie prime stesse, stipulati con i soggetti fornitori in data antecedente alla presentazione della richiesta di qualifica.

Qualora il contratto non riporti il quantitativo annuo di materie prime acquistate, il valore riportato nel contratto sarà comunque riferito all'intero anno.

Il Produttore dovrà fornire al GSE, inoltre, una specifica relazione descrittiva del rendimento del processo produttivo e della producibilità/resa delle materie prime impiegate, al fine di illustrare il bilancio di massa del processo e rendere noto il rapporto tra il quantitativo di biocarburante avanzato prodotto e il quantitativo di materie prime in ingresso (percentuale in peso, eventualmente riferita a processo produttivo semplificato).

In sintesi, la **capacità produttiva** di un impianto di biocarburante avanzato diverso dal biometano sarà riferita alla producibilità annua del singolo biocarburante avanzato come documentata in fase di richiesta di qualifica da:

- la targa, o altro elemento distintivo, del dispositivo atto alla produzione di biocarburante avanzato, per singola tecnologia e specifico biocarburante avanzato prodotto;
- il/i titolo/i autorizzativo/i alla costruzione e all'esercizio dell'impianto (dato di producibilità annua autorizzata, anche se riferito alla producibilità complessiva dello stabilimento sia di biocarburanti avanzati sia non avanzati);
- il/i contratto/i di acquisto e approvvigionamento di materie prime ricomprese nell'Allegato 3, Parte A, al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. (quantitativo annuo contrattualizzato di biomasse in ingresso all'impianto), stipulato/i dal Produttore con i soggetti venditori in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica dello specifico biocarburante avanzato. Il quantitativo di biomasse riportato sui contratti di approvvigionamento deve essere opportunamente riproporzionato sulla base di quanto riportato nel titolo autorizzativo al fine di determinare la capacità produttiva dello specifico biocarburante avanzato;
- il/i contratto/i di fornitura stipulato/i con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, ai fini dell'immissione in consumo nei trasporti del biocarburante avanzato prodotto.

In particolare, la capacità produttiva dell'impianto sarà il **minor valore** tra i quantitativi di producibilità annua desumibili dai documenti del precedente elenco.

Per entrambe le tipologie contrattuali sopra citate, saranno presi a riferimento i contratti stipulati dal Produttore in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica e aventi per oggetto, rispettivamente, l'acquisto di materie prime e la vendita di biocarburante avanzato riferiti all'anno in corso.

## 11.4 Date e periodi

### Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano

Per la data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano sono fornite due definizioni distinte, a seconda che l'impianto sia collegato o non collegato a una rete con l'obbligo di connessione di terzi.

In ogni caso, alla data di entrata in esercizio devono essere completati i lavori di realizzazione di tutte le parti componenti l'impianto di produzione di biometano.

Per **completamento dei lavori** si intende l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici, nonché l'ultimazione delle opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato e con particolare riferimento alla capacità produttiva e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista. In particolare, devono essere realizzate e installate tutte le opere impiantistiche, tutte le opere civili strutturali e tutte le opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato.

- **Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano connesso alle reti con l'obbligo di connessione di terzi**

In tal caso, per data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano si intende la data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento (nuovo impianto o riconversione). Tale data è attestata dal Verbale di Verifica di Attivazione rilasciato dal Gestore di rete.

Tale definizione si applica agli impianti di produzione di biometano connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi a prescindere dal meccanismo di incentivazione al quale è richiesto di aderire (articolo 5 o articolo 6 del Decreto).

Rientrano in tale casistica anche gli impianti di produzione di biometano avanzato che richiedono il ritiro da parte del GSE del biometano immesso in rete (ritiro totale o parziale, disciplinato dall'articolo 6 del Decreto).

- **Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano non connesso alle reti con l'obbligo di connessione di terzi**

In tal caso, per data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano si intende la data di prima immissione in consumo del biometano nel settore dei trasporti, avvenuta ai sensi del Decreto, sul territorio nazionale, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento (nuovo impianto o riconversione). Tale data coincide con la decorrenza del contratto di fornitura di cui al paragrafo 3.3.

Tale definizione si applica agli impianti di produzione di biometano che immettono il biometano in consumo nei trasporti senza utilizzo di una rete con l'obbligo di connessione di terzi, a prescindere dal meccanismo di incentivazione al quale è richiesto di aderire (articolo 5 o articolo 6 del Decreto).

- **Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano in configurazione mista**

Se l'immissione in consumo del biometano nei trasporti avviene sia mediante una rete con l'obbligo di connessione di terzi (con o senza ritiro del biometano da parte del GSE) sia mediante un'altra modalità che non prevede l'utilizzo di tali reti, si parla di configurazione mista.

In tal caso, per data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano si intende la prima delle date di entrata in esercizio individuabili nelle diverse configurazioni adottate.

#### Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano

Per data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano si intende la data di prima immissione in consumo del biocarburante avanzato nel settore dei trasporti, avvenuta ai sensi del Decreto, sul territorio nazionale (secondo la definizione riportata sotto). Tale data non potrà in ogni caso essere antecedente alla data di decorrenza del contratto di approvvigionamento delle materie prime da processare all'interno dell'impianto ai fini della produzione dello specifico biocarburante avanzato.

La prima domanda di qualifica in esercizio di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano (impianto non ancora presente nella graduatoria di cui all'art.7, comma 1, del Decreto) deve pervenire, **pena l'inammissibilità**, entro un anno dalla data di entrata in esercizio, come qui definita.

Nei casi di impianti già presenti in graduatoria, le tempistiche da rispettare per la presentazione delle domande di qualifica in esercizio successive alla prima (quantitativi annui aggiuntivi) sono definite al paragrafo 4.5 delle presenti Procedure.

#### Data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione alla rete

Per data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi si intende la data in cui è avvenuta l'attivazione della connessione nel punto di consegna del biometano. Tale data è attestata dal Verbale di Verifica di Attivazione rilasciato dal Gestore di rete al Produttore.

#### Data di prima immissione in consumo nei trasporti

- **Data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti**

In tal caso, per data di prima immissione in consumo del biometano nel settore dei trasporti, avvenuta ai sensi del Decreto, si intende la data di decorrenza del contratto di fornitura stipulato dal Produttore, o da un intermediario, con il soggetto titolare/gestore dell'impianto di distribuzione di gas naturale.

- **Data di prima immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei trasporti**

In tal caso, per data di prima immissione in consumo del biocarburante avanzato diverso dal biometano nel settore dei trasporti, avvenuta ai sensi del Decreto, si intende la data in cui il Soggetto Obbligato, aderente al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, ha immesso in consumo nei trasporti per la prima volta il biocarburante avanzato acquistato dal Produttore, come comprovata dal verbale di miscelazione dello stesso.

Tale data non può in ogni caso essere antecedente alla data di decorrenza del contratto di fornitura stipulato dal Produttore con il Soggetto Obbligato.

Nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano esistenti e già in attività (produzione di biocarburante avanzato) in data antecedente all'1 gennaio 2018, può essere preso a riferimento il primo verbale di miscelazione successivo alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018).

In sintesi, la **data di entrata in esercizio** di un impianto di biocarburante avanzato diverso dal biometano è individuata nella data della prima miscelazione, effettuata dal Soggetto Obbligato aderente al meccanismo, avvenuta in forza di un accordo contrattuale, in data non antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018).

Il verbale di miscelazione dovrà riferirsi alla specifica fornitura (partita/e di biocarburante avanzato venduto) documentata dal contratto con il Soggetto Obbligato e, quindi, non potrà essere antecedente alla data di decorrenza del contratto di fornitura stesso.

La produzione, vendita e miscelazione della specifica partita di biocarburante avanzato, inoltre, non potranno essere antecedenti alla data di decorrenza del/i contratto/i di approvvigionamento delle materie prime.

Tale data, pertanto, in fase di richiesta di qualifica sarà determinata in relazione a:

- il/i contratto/i di approvvigionamento delle materie prime ricomprese nell'Allegato 3, Parte A, al Decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., stipulato/i dal Produttore con i soggetti venditori in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica dello specifico biocarburante avanzato e riferito all'anno in corso (data di decorrenza del/i contratto/i di approvvigionamento delle materie prime);
- il/i contratto/i di fornitura stipulato/i con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica, ai fini dell'immissione in consumo nei trasporti del biocarburante avanzato durante l'anno in corso (data di decorrenza del/i contratto/i di fornitura);
- il verbale di miscelazione redatto dal Soggetto Obbligato aderente al meccanismo, ai fini dell'immissione in consumo nei trasporti del biocarburante avanzato prodotto (data di prima miscelazione).

### Data di decorrenza del periodo di incentivazione

Per data di decorrenza del periodo di incentivazione si intende la data, scelta dal Produttore<sup>16</sup>, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione. Tale data non può essere successiva di oltre dodici mesi alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano o di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

In ogni caso, la data di decorrenza del periodo di incentivazione deve essere uguale o successiva alla data di prima immissione in consumo del biometano o del biocarburante avanzato diverso dal biometano nel settore dei trasporti.

A partire da tale data decorrono i dieci anni di cui all'art.6, comma 7, e all'art.7, comma 5, del Decreto.

---

<sup>16</sup> Nel caso di ritiro di biometano avanzato, tale data è in ogni caso subordinata alla possibilità per il GSE di cedere il biometano avanzato a una o più società di vendita di gas naturale che dimostrino di essere titolari di un contratto di trasporto sulla rete del gas naturale e di avere contratti di fornitura con i titolari di impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti.

Si precisa che, nel caso di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano qualificato in esercizio, si possono presentare i seguenti casi:

- (impianto non ancora presente in graduatoria) nuova richiesta di qualifica in esercizio attestante l'immissione in consumo di biocarburante avanzato nell'anno in corso (anno "n"): in tal caso la data di decorrenza del periodo di incentivazione, scelta dal Produttore, non può essere successiva di oltre 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come sopra specificato;
- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di **quantitativi annui aggiuntivi per l'anno in corso** (anno "n") rispetto a quanto già precedentemente qualificato (incremento di capacità produttiva): in tal caso il Produttore può scegliere una data di decorrenza del periodo di incentivazione diversa rispetto alla data già associata alla richiesta di qualifica di cui al punto precedente. A ogni nuova qualifica, infatti, è possibile associare una diversa data di decorrenza dell'incentivo a partire dalla quale ha inizio un nuovo periodo di incentivazione pari a 10 anni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del Decreto.

Non si applica, inoltre, il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto entro cui scegliere la data di decorrenza del periodo di incentivazione ma tale data non potrà essere successiva di oltre 12 mesi dalla data di inserimento in graduatoria del quantitativo annuo aggiuntivo;

- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di **quantitativi annui aggiuntivi per l'anno successivo** (contratti di fornitura relativi all'anno "n+1") rispetto a quanto già precedentemente qualificato (incremento di capacità produttiva): in tal caso il Produttore può scegliere una data di decorrenza del periodo di incentivazione diversa rispetto alle date già associate alle richieste di qualifica di cui ai punti precedenti. La data di decorrenza del periodo di incentivazione, scelta dal Produttore, non può essere successiva di oltre 12 mesi dalla data di inserimento in graduatoria del quantitativo annuo aggiuntivo.

### Periodo di avviamento e collaudo

Si intende il periodo, comunque non superiore a dodici mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di decorrenza del periodo di incentivazione.

### Periodo di incentivazione

Per periodo di incentivazione si intende il periodo temporale durante il quale il Produttore ha diritto a percepire gli incentivi previsti dal Decreto per il biometano o biocarburante avanzato diverso dal biometano prodotto dal suo impianto qualificato dal GSE ai sensi dell'art.9 del Decreto e delle presenti Procedure.

Tale periodo è individuato come segue:

- per gli impianti di produzione di biometano incentivati con la modalità prevista dall'articolo 5 (rilascio dei CIC), il Decreto non definisce un periodo delimitato di diritto all'incentivazione;
- per gli impianti di produzione di biometano avanzato incentivati con la modalità prevista dall'articolo 6 (ritiro dei CIC ed eventuale ritiro del biometano da parte del GSE), il Decreto prevede che l'incentivazione sia riconosciuta per un periodo massimo di 10 anni e che, successivamente, l'impianto potrà accedere alle disposizioni previste dall'articolo 5 del Decreto;
- per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano con la modalità prevista dall'articolo 7 (ritiro dei CIC), il Decreto prevede che l'incentivazione sia riconosciuta per un periodo massimo di 10 anni e, successivamente, l'impianto potrà accedere alle disposizioni previste dal Decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., che prevede il rilascio dei CIC al Soggetto Obbligato che immette in consumo il biocarburante.

Il periodo di incentivazione degli impianti di produzione di biometano riconvertiti è pari al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti.

#### Anno termico

Periodo temporale la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

#### Mese gas

Periodo continuativo che inizia alle ore 06.00 del primo giorno del mese e termina alla stessa ora del primo giorno del mese successivo.

#### Giorno gas

Periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06:00 del giorno di calendario successivo.

### 11.5 Reti

#### Rete del gas naturale

Per rete del gas naturale si intendono tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi, altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi.

#### Rete con l'obbligo di connessione di terzi

Rete di trasporto o distribuzione del gas naturale il cui Gestore di rete ha l'obbligo di connessione di terzi.

### Configurazione extra-rete

Configurazione impiantistica – di cui al paragrafo 6.1 – che prevede l'immissione in consumo nei trasporti del biometano senza transitare per una rete con obbligo di connessione di terzi.

### Ritiro totale e ritiro parziale

Il Produttore di biometano avanzato, titolare di un impianto di produzione di biometano qualificato dal GSE ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art.6 del Decreto, può scegliere di avvalersi del ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete di trasporto o distribuzione con l'obbligo di connessione di terzi. In tal caso egli dovrà scegliere se richiedere:

- il **ritiro totale** del biometano prodotto: il GSE ritira l'intera produzione di biometano che pertanto è immessa totalmente in una rete con l'obbligo di connessione di terzi (assenza di configurazioni extra-rete);

ovvero:

- il **ritiro parziale** del biometano prodotto: il GSE ritira solo una quota parte della totalità del biometano prodotto. In tal caso il Produttore può scegliere se immettere comunque tutto il biometano prodotto nella rete con l'obbligo di connessione di terzi e richiederne il ritiro di una percentuale (cd. "**percentuale di ritiro**") oppure se destinare la restante produzione di biometano a configurazioni extra-rete. È possibile anche una combinazione delle due casistiche precedenti: ritiro di una percentuale di biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi e destinazione di una ulteriore parte della produzione a configurazioni extra-rete.

### Percentuale di ritiro

Percentuale di biometano che il GSE dovrà ritirare rispetto alla totalità del biometano immesso nella rete di trasporto o distribuzione con l'obbligo di connessione di terzi (cd. "**%ritiro**"). Tale percentuale può essere modificata dal Produttore su base annuale, secondo le modalità indicate nel paragrafo 8.3.

## 11.6 Impianti di distribuzione

### Impianto di distribuzione di gas naturale

Per impianto di distribuzione di gas naturale si intende la stazione dove avviene l'erogazione di gas naturale, sia nella forma di gas naturale compresso (GNC) sia di gas naturale liquefatto (GNL) sia in entrambe le forme nello stesso impianto, per il rifornimento di veicoli che lo utilizzano nel settore dei trasporti.

Per stazione di erogazione e rifornimento si intende il complesso commerciale unitario costituito da apparecchiature e opere per la ricezione/scarico, lo stoccaggio e la distribuzione ai consumatori finali del gas naturale, sia per uso pubblico (ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade) che per uso privato. La distribuzione può avvenire tramite una o più pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori.

Per pompa di distribuzione si intende l'apparecchio di erogazione automatica dei carburanti che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell'erogato.

L'impianto di distribuzione di gas naturale deve essere ubicato sul territorio nazionale.

### Nuovo impianto di distribuzione di gas naturale

Per nuovo impianto di distribuzione di gas naturale si intende un impianto di distribuzione di gas naturale in cui le apparecchiature e le opere per la ricezione/scarico, lo stoccaggio e la distribuzione ai consumatori finali del gas naturale sono di nuova realizzazione, anche se realizzate presso un esistente impianto di distribuzione di carburanti diversi dal gas naturale.

### Impianto di distribuzione di gas naturale pertinente

Per impianto di distribuzione di gas naturale pertinente a uno o più impianti di produzione di biometano si intende un nuovo impianto di distribuzione di gas naturale che riceve il biometano tramite la rete del gas naturale, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018), e che sia realizzato da uno o da più Produttori di biometano almeno con una partecipazione alle spese pari al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti.

### Data di primo collaudo di un impianto di distribuzione di gas naturale

Per data di primo collaudo di un impianto di distribuzione di gas naturale si intende la data di rilascio del certificato di collaudo da parte di un tecnico incaricato (professionista abilitato o progettista o direttore dei lavori) al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione, che ne attesta la regolare esecuzione e l'idoneità per la messa in esercizio e l'inizio dell'attività. Il certificato deve essere trasmesso all'autorità competente.

### Data di entrata in esercizio di un impianto di distribuzione di gas naturale pertinente

Per data di entrata in esercizio di un impianto di distribuzione di gas naturale pertinente si intende la data della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane al soggetto titolare/gestore dell'impianto di distribuzione di gas naturale. Tale data non potrà in ogni caso essere antecedente alla data di primo collaudo dell'impianto di distribuzione.

## 11.7 Impianti di liquefazione

### Impianto di liquefazione di biometano

Per impianto di liquefazione di biometano si intende l'insieme delle apparecchiature e delle opere che effettuano la liquefazione del biometano. Sono inclusi nel perimetro dell'impianto di liquefazione anche eventuali sistemi di stoccaggio del biometano. L'impianto di liquefazione può essere ubicato anche in un luogo diverso dai siti dove sono localizzati gli impianti di produzione del biometano.

In ogni caso, l'impianto di liquefazione deve essere ubicato sul territorio nazionale.

### Impianto di liquefazione di biometano pertinente

Per impianto di liquefazione di biometano pertinente a uno o più impianti di produzione di biometano si intende un nuovo impianto di liquefazione che riceve il biometano, e il gas naturale eventualmente necessario per garantirne il corretto funzionamento, tramite la rete del gas naturale, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018), e che sia realizzato da uno o da più Produttori di biometano almeno con una partecipazione alle spese pari al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione di biometano destinato al settore dei trasporti.

### Data di primo collaudo di un impianto di liquefazione

Per data di primo collaudo di un impianto di liquefazione di biometano si intende la data di rilascio del certificato di collaudo da parte di un tecnico incaricato (professionista abilitato o progettista o direttore dei lavori) al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di liquefazione, che ne attesta la regolare esecuzione e l'idoneità per la messa in esercizio e l'inizio dell'attività. Il certificato deve essere trasmesso all'autorità competente.

### Data di entrata in esercizio di un impianto di liquefazione pertinente

Per data di entrata in esercizio di un impianto di liquefazione di biometano pertinente si intende la data attestata dalla documentazione propedeutica all'esercizio dell'impianto rilasciata dai Vigili del Fuoco al soggetto titolare/gestore dell'impianto di liquefazione. Tale data non potrà in ogni caso essere antecedente alla data di primo collaudo dell'impianto di liquefazione.

## 11.8 Immissione in consumo nei trasporti

### Certificati di Immissione in Consumo (CIC)

Certificati, di cui al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., che attestano l'immissione in consumo nel settore dei trasporti di biocarburanti sostenibili, compreso il biometano, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81 e s.m.i.. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.1.3.

### Settore dei trasporti

Nel caso di utilizzo di biometano, il settore dei trasporti comprende anche gli usi di biometano nelle macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nelle unità da pesca e nei mezzi della navigazione interna.

## 11.9 Contratti

### Contratto di fornitura

#### ▪ **Contratto di fornitura di biometano**

Nel caso di impianti di produzione di biometano, per contratto di fornitura si intende il contratto che il Produttore di biometano ha stipulato con il soggetto titolare/gestore di un impianto di distribuzione di gas naturale per la vendita del biometano ai fini della sua immissione in consumo nel settore dei trasporti (sia per uso pubblico che per uso privato). Rientrano in questa definizione anche eventuali contratti stipulati tra il Produttore e uno o più intermediari, tra gli intermediari stessi e tra gli intermediari e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione di gas naturale.

Il modello di contratto standard da utilizzare ai fini del Decreto è pubblicato dal GSE sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata. Si specifica che il vincolo di utilizzo di questo modello di contratto è limitato al set minimo di informazioni, come previste nel Decreto stesso, nonché agli obblighi informativi verso il GSE, che devono essere riportati al fine di garantire la tracciabilità del biometano lungo tutta la filiera fino all'effettiva immissione in consumo per i trasporti.

#### ▪ **Contratto di fornitura di biocarburante avanzato diverso dal biometano**

Nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per contratto di fornitura si intende il contratto che il Produttore di biocarburante avanzato ha stipulato con un Soggetto Obbligato aderente al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, per la vendita del biocarburante avanzato ai fini della sua immissione in consumo nel settore dei trasporti.

Tale contratto deve riportare almeno: ragione sociale del Soggetto Obbligato, data di sottoscrizione, durata del periodo di fornitura (date di decorrenza e scadenza), oggetto della fornitura (tipologia e quantitativi di biocarburante avanzato venduto), prezzo di vendita.

### Contratto di approvvigionamento di materie prime

Per contratto di approvvigionamento delle materie prime si intende il contratto che il Produttore di biocarburante avanzato ha stipulato con un soggetto terzo per l'acquisto delle materie prime da processare all'interno dell'impianto per la produzione del biocarburante avanzato.

Tale contratto deve riportare almeno: ragione sociale del soggetto venditore, data di sottoscrizione, durata del periodo di approvvigionamento (date di decorrenza e scadenza), oggetto della fornitura (tipologia e quantitativi di materie prime acquistate), prezzo di vendita.

Si precisa che tali contratti devono essere del tipo "*take-or-pay*", ovvero devono riportare una clausola che garantisce l'acquisto della materia prima al venditore.

## 11.10 Portali informatici

### Portale Biometano

Applicazione web, disponibile sul sito internet del GSE (Area Clienti del sito web del GSE, accessibile dall'indirizzo <https://areaclienti.gse.it>), che consente la trasmissione delle informazioni e della documentazione richiesta dalla presente Procedura ai fini dell'invio al GSE delle richieste di qualifica,

ovvero delle comunicazioni di entrata in esercizio per gli impianti qualificati a progetto, sia per gli impianti di produzione di biometano (ai fini dell'accesso alle disposizioni previste dall'articolo 5 del Decreto o all'incentivazione prevista dall'articolo 6) sia per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (ai fini dell'accesso all'incentivazione prevista dall'articolo 7 del Decreto). Attraverso il portale Biometano gli utenti possono presentare, inoltre, per gli impianti qualificati a progetto, la comunicazione di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto e di entrata in esercizio avvenuta ai sensi del Decreto e delle presenti Procedure.

### Portale BIOCAR

Applicazione web, disponibile sul sito internet del GSE (Area Clienti del sito web del GSE, accessibile dall'indirizzo <https://areaclienti.gse.it>), attraverso la quale gli utenti devono trasmettere i dati e i documenti necessari per il riconoscimento dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., della comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 7-bis del D.lgs. n. 66/2005 e dell'incentivazione ai sensi del Decreto.

**ALLEGATI**

## 12 ALLEGATI

### 12.1 Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica

#### 12.1.1 Premessa

La trasmissione di una richiesta di qualifica, a progetto o in esercizio, e della comunicazione di entrata in esercizio, delle informazioni e dei dati necessari e della relativa documentazione, deve avvenire tramite il portale Biometano.

Nei paragrafi successivi sono indicati, suddivisi in tabelle, i documenti necessari per la presentazione delle seguenti richieste:

- **richieste di qualifica a progetto** (documenti indicati nella TABELLA I),
- **comunicazioni di entrata in esercizio** (documenti indicati nella TABELLA II),
- **richieste di qualifica in esercizio** (documenti indicati nella TABELLA II),

sia per gli impianti di produzione di biometano (ai fini dell'accesso alle disposizioni previste dall'articolo 5 o all'incentivazione prevista dall'articolo 6 del Decreto) sia per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (ai fini dell'accesso all'incentivazione prevista dall'articolo 7 del Decreto).

La TABELLA III riassume le caratteristiche necessarie che i documenti devono rispettare e ne fornisce le descrizioni.

#### 12.1.2 Documentazione da caricare per le richieste di qualifica a progetto

Nella seguente TABELLA I è descritta la documentazione da caricare nella sezione "Allegati" del portale Biometano nei casi di inserimento di una **richiesta di qualifica a progetto**.

E' sempre possibile, oltre ai documenti indicati in tabella, caricare ulteriore documentazione a discrezione dell'utente.

ID. doc.	Documento richiesto	Art.5	Art.6	Art.7	Note
1.	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante/procuratore	•	•	•	
2.	Documento di identità del legale rappresentante/procuratore	•	•	•	
3.	Procura	•	•	•	Se il firmatario è un procuratore
4.	Titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto, o sua istanza di rilascio presentata all'autorità competente	•	• <sup>17</sup>	•	
5.	Comunicazione di inizio lavori	•	•	•	Se lavori già iniziati
6.	Scheda materie prime	•	•	•	

<sup>17</sup> Nel caso di ritiro del biometano da parte del GSE si rimanda a quanto indicato nel precedente paragrafo 2.3

7.	Relazione tecnica del progetto autorizzato	•	•	•	
8.	Elaborati grafici del progetto autorizzato	•	•	•	
9.	Schema P&I del progetto autorizzato	•	•	•	
13.	Schema di collegamento alla rete, immissione in consumo e punti di misura	•	•		
14.	Atto di assegnazione del finanziamento pubblico	•	•	•	Se l'impianto beneficia/ha beneficiato di altri incentivi pubblici
16.	Documentazione attestante la prima data di entrata in esercizio dell'impianto a biogas	•	•		Se impianto riconvertito
17.	Documentazione relativa alla richiesta di allacciamento al Gestore di rete	•	• <sup>18</sup>		Se impianto connesso alle reti con obbligo di connessione di terzi
-	Altro	○	○	○	Non obbligatorio, a discrezione dell'utente

**TABELLA I- Documentazione da caricare per gli impianti a progetto (richieste di qualifica a progetto)**

### 12.1.3 Documentazione da caricare per le richieste di qualifica in esercizio e le comunicazioni di entrata in esercizio

Nella seguente TABELLA II è descritta la documentazione da caricare nella sezione "Allegati" del portale Biometano nei casi di inserimento di una **richiesta di qualifica in esercizio** o di una **comunicazione di entrata in esercizio**.

Durante l'inserimento di una comunicazione di entrata in esercizio è sempre possibile caricare eventuali nuovi documenti attribuibili ad alcune delle categorie di cui alla precedente TABELLA I, se diversi rispetto a quanto già trasmesso durante l'istruttoria di qualifica a progetto. Il caricamento di tali documenti, contrassegnati da (\*) nella seguente TABELLA II, per le comunicazioni di entrata in esercizio, è facoltativo.

E' sempre possibile caricare ulteriore documentazione a discrezione dell'utente.

ID. doc.	Documento richiesto	Art.5	Art.6	Art.7	Note
1.	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante/procuratore	•	•	•	
2.	Documento di identità del legale rappresentante/procuratore	•	•	•	
3.	Procura	•	•	•	Se il firmatario è un procuratore

<sup>18</sup> Nel caso di ritiro del biometano da parte del GSE si rimanda a quanto indicato nel precedente paragrafo 2.3

4.	Titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto	●	●	●	(*)
5.	Comunicazione di inizio lavori	○	○	○	Non obbligatorio (*)
6.	Scheda materie prime	●	●	●	(*)
10.	Relazione tecnica <i>as built</i>	●	●	●	
11.	Elaborati grafici <i>as built</i>	●	●	●	
12.	Schema P&I <i>as built</i>	●	●	●	
13.	Schema di collegamento alla rete, immissione in consumo e punti di misura	●	●		(*)
14.	Atto di assegnazione del finanziamento pubblico	●	●	●	Se l'impianto beneficia/ha beneficiato di altri incentivi pubblici (*)
15.	Relazione tecnico-economica per l'attestazione della non cumulabilità	●	●	●	Se l'impianto beneficia/ha beneficiato di altri incentivi pubblici
16.	Documentazione attestante la prima data di entrata in esercizio dell'impianto a biogas	●	●		Se impianto riconvertito (*)
18.	Contratto di connessione/allacciamento stipulato con il Gestore di rete	●	●		Se impianto connesso alle reti con obbligo di connessione di terzi
19.	Comunicazione di fine lavori	●	●	●	
20.	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto	●	●	●	
21.	Licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane	○	○	○	Non obbligatorio
22.	Fotografia della targa del dispositivo di produzione	●	●	●	
23.	Dossier fotografico dell'impianto	●	●	●	
24.	Fotografie dei misuratori	●	●		
25.	Certificati di conformità e schede tecniche dei misuratori e caratteristiche tecniche dei flow computer	●	●		Esclusivamente per i misuratori teleletti dal GSE ("TLR GSE")
26.	Contratti di fornitura	●	●	●	
27.	Fatture di fornitura	○	○	○	Non obbligatorio

<b>28.</b>	Dossier fotografico dell'impianto/i di distribuzione pertinente		●		Se impianto di distribuzione "pertinente"
<b>29.</b>	Verbale di primo collaudo dell'impianto di distribuzione pertinente		●		Se impianto di distribuzione "pertinente"
<b>30.</b>	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione pertinente		●		Se impianto di distribuzione "pertinente"
<b>31.</b>	Documentazione attestante i costi di realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente		●		Se impianto di distribuzione "pertinente"
<b>32.</b>	Dossier fotografico dell'impianto di liquefazione pertinente		●		Se impianto di liquefazione "pertinente"
<b>33.</b>	Verbale di primo collaudo dell'impianto di liquefazione pertinente		●		Se impianto di liquefazione "pertinente"
<b>34.</b>	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto di liquefazione pertinente		●		Se impianto di liquefazione "pertinente"
<b>35.</b>	Documentazione attestante i costi di realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente		●		Se impianto di liquefazione "pertinente"
<b>36.</b>	Documentazione attestante la sostenibilità	●	●	●	
-	Altro	○	○	○	Non obbligatorio, a discrezione dell'utente

**TABELLA II - Documentazione da caricare per gli impianti in esercizio (richieste di qualifica in esercizio e comunicazioni di entrata in esercizio)**

(\*) Documenti facoltativi durante l'inserimento di una comunicazione di entrata in esercizio: è necessario caricarli solo se variati/aggiornati rispetto all'analogo documento trasmesso durante l'istruttoria di qualifica a progetto conclusa positivamente.

### 12.1.4 Descrizione della documentazione

Nella seguente TABELLA III è riportato un dettaglio descrittivo dei documenti richiesti.

ID. doc.	Documento richiesto	Descrizione
1.	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante/procuratore	Documento generato dal portale Biometano a seguito del caricamento di tutti i dati presenti nelle varie schede da compilare. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il Produttore attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto ai fini del riconoscimento degli incentivi e conferma la veridicità dei dati e delle informazioni inseriti.
2.	Documento di identità del legale rappresentante/procuratore	Documento di identità del firmatario della richiesta. Il documento deve essere in corso di validità.
3.	Procura	Documento richiesto esclusivamente nel caso in cui il firmatario della richiesta non sia il legale rappresentante ma un suo procuratore.
4.	Titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto, o sua istanza di rilascio presentata all'autorità competente	<p>➤ Nel caso di <b>impianto a progetto e titolo autorizzativo non ancora conseguito</b>:</p> <p>Copia dell'istanza presentata all'autorità competente per il rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto, unitamente alle copie di eventuali ulteriori titoli autorizzativi precedentemente ottenuti.</p> <p>La documentazione deve essere completa di allegati e comprensiva degli eventuali elaborati atti all'individuazione della tipologia di biomasse/materie prime previste in ingresso all'impianto.</p> <p>Nel caso di varianti, caricare anche la copia delle autorizzazioni in variante o delle comunicazioni di variante presentate all'ente competente.</p> <p>➤ Nel caso di <b>impianto a progetto e titolo autorizzativo già conseguito</b>, ovvero</p> <p>➤ nel caso di <b>impianto in esercizio</b>:</p> <p>Copia del titolo o dei titoli autorizzativi ottenuti per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'impianto, completi di allegati e comprensivi degli eventuali elaborati atti all'individuazione della tipologia di biomasse/materie prime in</p>

		<p>ingresso all'impianto.</p> <p>Nel caso di varianti, caricare anche la copia delle autorizzazioni in variante o delle comunicazioni di variante presentate all'ente competente.</p>
5.	Comunicazione di inizio lavori	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto a progetto e lavori già iniziati</b>, ovvero nel caso di <b>impianto in esercizio</b>.</p> <p>Nel caso di impianti già in esercizio (richieste di qualifica in esercizio e comunicazioni di entrata in esercizio) il documento non è obbligatorio.</p> <p>Copia della comunicazione di inizio lavori presentata all'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto, con evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'ente (timbro/protocollo di arrivo, cedolino di ricevuta della raccomandata o ricevuta di consegna della PEC).</p>
6.	Scheda materie prime	<p>Scheda o relazione descrittiva delle materie prime (biomasse, rifiuti e carburanti) utilizzati presso l'impianto nel processo di produzione del biometano o del biocarburante avanzato diverso dal biometano, contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tipologia/e di materie in ingresso all'impianto,</li> <li>– quantità previste,</li> <li>– descrizione del processo di pretrattamento e/o trattamento,</li> <li>– provenienza e sintesi del piano di approvvigionamento.</li> </ul> <p>Caricare, se disponibili, anche gli eventuali contratti o precontratti di fornitura previsti o già stipulati.</p> <p>Per i rifiuti, specificare la/e tipologia/e, in relazione ai CER, e l'ambito di raccolta.</p> <p>Se disponibile, caricare anche il piano di alimentazione di biomasse allegato al titolo autorizzativo o all'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'autorità competente.</p> <p>Nel caso di <b>impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano in esercizio</b>, tale documento deve necessariamente contenere i seguenti elementi, utili ai fini della determinazione della data di entrata in esercizio e della capacità produttiva dell'impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i contratti di approvvigionamento delle materie prime stipulati con i soggetti fornitori, in vigore al momento della</li> </ul>

		<p>presentazione della richiesta di qualifica in esercizio o comunicazione di entrata in esercizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– una specifica relazione descrittiva del processo produttivo e della producibilità/resa delle materie prime impiegate, al fine di comprendere il bilancio di massa del processo e determinare il rapporto tra il biocarburante avanzato prodotto e le materie prime in ingresso (percentuale in peso, eventualmente riferita a processo produttivo semplificato).</li> </ul>
7.	Relazione tecnica del progetto autorizzato	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto a progetto</b>.</p> <p>Relazione tecnica facente parte del progetto autorizzato dall'ente competente o, per gli impianti non ancora autorizzati, la relazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'autorità competente.</p> <p>Nel caso siano state autorizzate varianti al progetto autorizzato originale, caricare anche la relazione tecnica relativa alle varianti.</p> <p>Se la procedura autorizzativa lo prevede, la relazione tecnica deve essere timbrata e sottoscritta per approvazione dall'ente competente.</p>
8.	Elaborati grafici del progetto autorizzato	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto a progetto</b>.</p> <p>Elaborati tecnici grafici (costituiti, qualora presenti, almeno da planimetrie e sezioni) facenti parte del progetto autorizzato dall'ente competente o, per gli impianti non ancora autorizzati, gli elaborati grafici allegati all'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'autorità competente.</p> <p>Nel caso siano state autorizzate varianti al progetto autorizzato originale, caricare anche gli elaborati grafici relativi alle varianti.</p> <p>Se la procedura autorizzativa lo prevede, gli elaborati devono essere timbrati e sottoscritti per approvazione dall'ente competente.</p>
9.	Schema P&I del progetto autorizzato	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto a progetto</b>.</p> <p>Schema P&amp;I facente parte del progetto autorizzato dall'ente competente o, per gli impianti non ancora autorizzati, lo schema P&amp;I allegato all'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'autorità competente.</p> <p>Nel caso siano state autorizzate varianti al progetto autorizzato originale, caricare anche l'eventuale P&amp;I relativo alle varianti.</p> <p>Se la procedura autorizzativa lo prevede, l'elaborato dovrà essere</p>

		<p>timbrato e sottoscritto per approvazione dall'ente competente.</p> <p>Qualora il progetto autorizzato non comprenda il diagramma P&amp;I, allegare il P&amp;I del progetto definitivo.</p> <p>L'elaborato deve rappresentare flussi di massa e di energia, tubazioni, apparecchiature meccaniche ed elettriche, strumentazione di controllo, etc. dell'impianto nel suo complesso.</p>
10.	Relazione tecnica <i>as built</i>	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto in esercizio</b>.</p> <p>Relazione tecnica del progetto "as-built", riportante quindi lo stato di fatto dell'impianto alla data di entrata in esercizio dichiarata, che descriva l'impianto nel suo complesso e l'intervento effettuato.</p> <p>Il documento deve essere timbrato e firmato da tecnico abilitato.</p>
11.	Elaborati grafici <i>as built</i>	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto in esercizio</b>.</p> <p>Elaborati tecnici grafici del progetto "as-built", riportanti quindi lo stato di fatto dell'impianto alla data di entrata in esercizio dichiarata, che descrivano l'impianto nel suo complesso e l'intervento effettuato (costituiti almeno da planimetrie e sezioni).</p> <p>Gli elaborati devono essere timbrati e firmati da tecnico abilitato.</p>
12.	Schema P&I <i>as built</i>	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto in esercizio</b>.</p> <p>Schema P&amp;I del progetto "as-built", riportante quindi lo stato di fatto dell'impianto alla data di entrata in esercizio dichiarata, che descriva l'impianto nel suo complesso (comprensivo di flussi di massa e di energia, tubazioni, apparecchiature meccaniche ed elettriche, strumentazione di controllo, etc.).</p> <p>L'elaborato deve essere timbrato e firmato da tecnico abilitato.</p>
13.	Schema di collegamento alla rete, immissione in consumo e punti di misura	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto di produzione di biometano</b>.</p> <p>Schema rappresentativo della modalità di immissione del biometano nella "rete del gas naturale", intesa come previsto dall'art.1, comma 3, del Decreto, e quindi della configurazione di immissione in consumo nei trasporti con riferimento alle configurazioni illustrate al paragrafo 6.1 delle presenti Procedure.</p> <p>Lo schema deve rappresentare la modalità di collegamento alla "rete del gas naturale" e quindi la/e modalità con la/e quale/i avviene l'immissione in consumo nei trasporti del biometano prodotto, con il posizionamento e le caratteristiche (grandezza misurata, marca, modello, n° matricola, etc.) di tutti gli apparati di misura: misuratori di produzione e immissione nella "rete del gas</p>

		<p>naturale" (misure di qualità, quantità e odorizzazione, ove previsto) nonché delle altre eventuali grandezze utili ai fini della determinazione dell'incentivo.</p> <p>Laddove siano previsti dei misuratori del biometano teleletti dal GSE, lo schema deve riportare la dicitura "TLR GSE – Conforme ai requisiti previsti per la telelettura dal GSE" (rif. alla guida "<i>Sistema di telelettura del biometano</i>" pubblicata dal GSE).</p>
14.	Atto di assegnazione del finanziamento pubblico	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto che beneficia/ha beneficiato di <u>altri incentivi pubblici</u></b> (sia a progetto che in esercizio).</p> <p>Caricare il provvedimento di determina con il quale è stato concesso il contributo pubblico, comunque denominato, per la realizzazione dell'intervento.</p>
15.	Relazione tecnico-economica per l'attestazione della non cumulabilità	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto che beneficia/ha beneficiato di <u>altri incentivi pubblici</u>, in esercizio</b>.</p> <p>Relazione attestante il rispetto delle soglie di non cumulabilità di incentivi pubblici previste dal Decreto e dovrà essere corredata almeno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– computo metrico estimativo;</li> <li>– cronoprogramma dei lavori;</li> <li>– documentazione contabile attestante il costo sostenuto per la realizzazione totale dell'intervento: tutte le fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti dal Produttore (le fatture devono essere chiaramente riconducibili ai lavori di nuova costruzione/riconversione effettuati);</li> <li>– elenco delle fatture in forma tabellare, utilizzando il modello riportato in TABELLA IV del presente Allegato, in cui per ciascuna fattura sono indicate le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero progressivo (da 1 fino al numero identificativo del numero complessivo di fatture trasmesse),</li> <li>- ragione sociale e P.IVA dell'emittente la fattura,</li> <li>- data e N° identificativo della fattura,</li> <li>- ragione sociale e P.IVA del destinatario della fattura,</li> <li>- oggetto riportato in fattura,</li> <li>- importo imponibile riportato in fattura (in euro, arrotondato al secondo numero decimale),</li> <li>- IVA applicabile (%),</li> <li>- importo complessivo (in euro, arrotondato al secondo numero decimale),</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- importo imponibile da imputare all'intervento per il quale si effettua la richiesta di qualifica (in euro, arrotondato al secondo numero decimale),</li> <li>- data del pagamento (se non ancora effettuato inserire: "non effettuato").</li> </ul> <p>Nei costi complessivi possono essere considerati i costi di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi ma non i costi relativi alla presentazione dell'istanza di qualifica al GSE.</p>
16.	Documentazione attestante la prima data di entrata in esercizio dell'impianto a biogas	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto riconvertito</b> alla produzione di biometano.</p> <p>Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biogas (biogas/syngas/gas di discarica) in assetto precedente alla conversione a biometano.</p> <p>Se disponibile, allegare il verbale di installazione dei gruppi di misura di energia elettrica prodotta e immessa in rete e la comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti.</p>
17.	Documentazione relativa alla richiesta di allacciamento al Gestore di rete	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianti di produzione di biometano connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, a progetto</b>.</p> <p>Copia della richiesta di allacciamento/connessione presentata al Gestore della rete di trasporto o distribuzione del gas naturale con l'obbligo di connessione di terzi e, qualora già emessa e rilasciata, la relativa offerta di allacciamento/preventivo di connessione alla rete emesso e rilasciato dal Gestore di rete. Qualora l'offerta/preventivo sia stato formalmente accettato, allegare documentazione attestante l'avvenuta accettazione e trasmissione al Gestore di rete.</p>
18.	Contratto di connessione/allacciamento stipulato con il Gestore di rete	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianti di produzione di biometano connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, in esercizio</b>.</p> <p>Copia del contratto stipulato con il Gestore di rete per l'esercizio della connessione/allacciamento alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale e l'immissione del biometano nella stessa.</p>
19.	Comunicazione di fine lavori	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto in esercizio</b>.</p> <p>Copia della comunicazione di fine lavori presentata all'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto, con evidenza</p>

		dell'avvenuta ricezione da parte dell'ente (timbro/protocollo di arrivo, cedolino di ricevuta della raccomandata o ricevuta di consegna della PEC).
<b>20.</b>	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto in esercizio</b>.</p> <p>Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto, come definita al capitolo 11 delle presenti Procedure.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione di biometano connesso alle reti con l'obbligo di connessione di terzi</b>: Verbale di attivazione del punto di consegna del biometano alla rete, rilasciato dal Gestore di rete.</li> <li>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione di biometano non connesso alle reti con l'obbligo di connessione di terzi</b>: Contratti di fornitura stipulati tra il Produttore (o un intermediario) e i titolari/gestori di impianti di distribuzione di gas naturale (GID). Nel caso in cui il Produttore di biometano e il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione siano lo stesso soggetto, questo dovrà fornire al GSE documenti quali ad esempio il documento di trasporto (DDT) o eventuale documentazione equivalente, che attestino la prima immissione in consumo del biometano prodotto.</li> <li>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione di biometano in configurazione mista</b>: Entrambi i documenti di cui sopra (sia il verbale di attivazione del punto di consegna del biometano alla rete, rilasciato dal Gestore di rete, sia i contratti di fornitura con i titolari/gestori degli impianti di distribuzione di gas naturale).</li> <li>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione biocarburanti avanzati diversi dal biometano</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verbale di miscelazione del biocarburante avanzato effettuata dal Soggetto Obbligato, aderente al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, che ha immesso in consumo il biocarburante avanzato nei trasporti;</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contratto di fornitura precedentemente stipulato tra il Produttore e il medesimo Soggetto Obbligato;</li> <li>– Contratto di approvvigionamento delle materie prime da processare all'interno dell'impianto per la produzione del biocarburante avanzato per il quale si richiede la qualifica.</li> </ul>
21.	Licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto in esercizio</b> (non obbligatorio).</p> <p>Licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane al Produttore. Qualora non disponibile, caricare la comunicazione di entrata in esercizio presentata dal Produttore all'Agenzia delle Dogane.</p> <p>In tale ultimo caso, è necessario fornire evidenza dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Dogane (timbro/protocollo di arrivo, cedolino di ricevuta della raccomandata o ricevuta di consegna della PEC).</p>
22.	Fotografia della targa del dispositivo di produzione	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto in esercizio</b>.</p> <p>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione di biometano</b>: Fotografia della targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas (sistema di <i>upgrading</i>), o altro dispositivo utilizzato per la produzione di biometano, dalla quale risulti la capacità produttiva dello stesso.</p> <p>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione biocarburanti avanzati diversi dal biometano</b>: Fotografia della targa (o di altro elemento distintivo) del dispositivo atto alla produzione del biocarburante avanzato, dalla quale risulti la capacità produttiva dello stesso.</p>
23.	Dossier fotografico dell'impianto	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto in esercizio</b>.</p> <p>Report fotografico di tutti i principali elementi dell'impianto, con riferimento alla definizione di impianto di produzione di biometano, o di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure.</p>
24.	Fotografie dei misuratori	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianti di produzione di biometano in esercizio</b>.</p> <p>Report fotografico di tutti i misuratori installati presso l'impianto di produzione, funzionali alla determinazione degli incentivi.</p>

25.	Certificati di conformità e schede tecniche dei misuratori e caratteristiche tecniche dei flow computer	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianti di produzione di biometano in esercizio</b> che prevedono l'immissione in consumo del biometano mediante una o più <b>configurazioni "extra-rete"</b> e, quindi, l'installazione di uno o più <u>misuratori teleletti dal GSE</u>.</p> <p>Certificati di conformità e schede tecniche dei misuratori installati presso l'impianto di produzione (indicati al paragrafo 6.1 con "TLR GSE"), comprensivi di indicazioni della marca, modello e del protocollo di comunicazione dei flow computer installati, al fine di attestarne la conformità alle specifiche tecniche riportate nella guida "<i>Sistema di telelettura del biometano</i>" pubblicata dal GSE.</p>
26.	Contratti di fornitura	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto in esercizio</b>.</p> <p>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione di biometano</b>:</p> <p>Contratti di fornitura del biometano stipulati ai fini dell'immissione in consumo del biometano nei trasporti. Sono richiesti i seguenti contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– contratti stipulati tra il Produttore e i titolari degli impianti di distribuzione di gas naturale (GID);</li> <li>– eventuali contratti stipulati tra il Produttore e soggetti intermediari; in tal caso caricare anche i contratti stipulati tra gli intermediari e i titolari degli impianti di distribuzione di gas naturale.</li> </ul> <p>I contratti di fornitura non sono dovuti qualora il Produttore sia lui stesso il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione di gas naturale attraverso cui effettua l'immissione in consumo nei trasporti.</p> <p>I contratti di fornitura non sono dovuti, inoltre, nei casi di impianti di produzione di biometano che richiedono la qualifica per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del Decreto e qualora il Produttore chieda il ritiro totale da parte del GSE del biometano prodotto e immesso in rete.</p> <p>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione biocarburanti avanzati diversi dal biometano</b>:</p> <p>Contratti di fornitura del biocarburante avanzato diverso dal biometano stipulati dal Produttore con il/i Soggetto/i Obbligato/i aderente/i al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, ai fini dell'immissione in consumo</p>

		<p>nei trasporti.</p> <p>Qualora i contratti di fornitura stipulati con i Soggetti Obbligati aderenti non siano nella titolarità del Produttore, è necessario allegare anche il contratto di <i>tolling</i> (tradotto in italiano) stipulato tra il Produttore e il <i>toller</i> nel rispetto delle condizioni precisate al paragrafo 11.1 delle presenti Procedure.</p>
27.	Fatture di fornitura	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto in esercizio</b> (non obbligatorio).</p> <p>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione di biometano</b>: Fatture, laddove già disponibili, relative alla fornitura/vendita del biometano al/ai titolare/i o gestore/i degli impianti di distribuzione di gas naturale e/o agli intermediari. Tali fatture non sono comunque dovute qualora il Produttore sia lui stesso il titolare/gestore dell'impianto di distribuzione di gas naturale attraverso cui effettua l'immissione in consumo nei trasporti. Non sono dovute, inoltre, nei casi di impianti di produzione di biometano che richiedono la qualifica per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del Decreto e qualora il Produttore chieda il ritiro totale da parte del GSE del biometano prodotto e immesso in rete.</p> <p>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione biocarburanti avanzati diversi dal biometano</b>: Fatture, laddove già disponibili, relative alla fornitura/vendita del biocarburante avanzato diverso dal biometano al/i Soggetto/i Obbligato/i aderente/i al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto.</p>
28.	Dossier fotografico dell'impianto/i di distribuzione pertinente	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianti di produzione di biometano in esercizio con impianto di distribuzione di gas naturale pertinente</b>.</p> <p>Report fotografico di tutti i principali elementi dell'impianto/i di distribuzione di gas naturale "pertinente" all'impianto di produzione di biometano, utilizzato/i per l'immissione in consumo nei trasporti, con riferimento alla definizione fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure.</p> <p>Tale documento non è dovuto nei casi di impianti di produzione di biometano che richiedono la qualifica per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del Decreto e qualora il Produttore chieda il ritiro</p>

		totale da parte del GSE del biometano prodotto e immesso in rete.
<b>29.</b>	Verbale di primo collaudo dell'impianto di distribuzione pertinente	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto di produzione di biometano in esercizio con impianto di distribuzione di gas naturale pertinente</b>.</p> <p>Certificato di collaudo rilasciato dal tecnico incaricato (professionista abilitato o progettista o direttore dei lavori) al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione "pertinente" al fine di attestare la regolare esecuzione e l'idoneità per la messa in esercizio e l'inizio dell'attività.</p> <p>In particolare, il certificato deve attestare la piena conformità dell'impianto realizzato rispetto alla vigente normativa tecnica di settore, in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urbanistica (lavori svolti e terminati in conformità al titolo abilitativo edilizio, conformità catastale, etc.),</li> <li>- prevenzione incendi,</li> <li>- sicurezza degli impianti (impianto elettrico, termico, idrico-sanitario e fognario, etc.),</li> <li>- antisismica,</li> <li>- igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro,</li> <li>- profili ambientali (emissioni in atmosfera, smaltimento di reflui e rifiuti, approvvigionamento acqua potabile, emissioni sonore e inquinamento acustico, etc.),</li> <li>- profili tecnico-fiscali (conformità dell'impianto alle norme in materia fiscale)</li> </ul> <p>e ad ogni altra norma in materia di messa in funzione degli impianti produttivi.</p> <p>Il certificato deve essere trasmesso all'autorità competente. È necessario, pertanto, fornire evidenza dell'avvenuta trasmissione e ricezione del certificato all'ente (timbro/protocollo di arrivo, cedolino di ricevuta della raccomandata o ricevuta di consegna della PEC).</p>
<b>30.</b>	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione pertinente	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto di produzione di biometano in esercizio con impianto di distribuzione di gas naturale pertinente</b>.</p> <p>Licenza fiscale di esercizio dell'impianto di distribuzione di gas naturale pertinente rilasciata dall'Agenzia delle Dogane al soggetto titolare/gestore dell'impianto di distribuzione.</p>
<b>31.</b>	Documentazione attestante i costi di realizzazione	Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto di produzione di biometano in esercizio con impianto di</b>

	dell'impianto di distribuzione pertinente	<p><b><u>distribuzione di gas naturale pertinente.</u></b></p> <p>Relazione redatta da una società di revisione presente nell'elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, alla quale devono essere allegate tutte le fatture emesse a riscontro del costo totale di realizzazione dell'impianto di distribuzione di gas naturale "pertinente" (le fatture devono essere chiaramente riconducibili ai lavori di costruzione dell'impianto di distribuzione pertinente).</p> <p>Sono incluse le fatture intestate a nome di soggetti diversi dal Produttore.</p> <p>Sono incluse le fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti dal Produttore per attestare la sua quota di partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente.</p> <p>Caricare inoltre l'elenco in forma tabellare di tutte le fatture trasmesse, utilizzando il modello riportato in TABELLA IV del presente Allegato, in cui per ciascuna fattura sono indicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero progressivo (da 1 fino al numero identificativo del numero complessivo di fatture trasmesse),</li> <li>- ragione sociale e P.IVA dell'emittente la fattura,</li> <li>- data e N° identificativo della fattura,</li> <li>- ragione sociale e P.IVA del destinatario della fattura,</li> <li>- oggetto riportato in fattura,</li> <li>- importo imponibile riportato in fattura (in euro, arrotondato al secondo numero decimale),</li> <li>- IVA applicabile (%),</li> <li>- importo complessivo (in euro, arrotondato al secondo numero decimale),</li> <li>- importo imponibile imputabile all'intervento di realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente (in euro, arrotondato al secondo numero decimale),</li> <li>- data del pagamento.</li> </ul>
32.	Dossier fotografico dell'impianto di liquefazione pertinente	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianti di produzione di biometano in esercizio con impianto di liquefazione pertinente.</b></p> <p>Report fotografico di tutti i principali elementi dell'impianto di liquefazione del biometano "pertinente", con riferimento alla definizione fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure.</p>
33.	Verbale di primo collaudo	Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto di</b>

	dell'impianto di liquefazione pertinente	<p><b>produzione di biometano in esercizio con impianto di liquefazione pertinente.</b></p> <p>Certificato di collaudo rilasciato dal tecnico incaricato (professionista abilitato o progettista o direttore dei lavori) al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di liquefazione "pertinente" al fine di attestare la regolare esecuzione e l'idoneità per la messa in esercizio e l'inizio dell'attività.</p> <p>In particolare, il certificato deve attestare la piena conformità dell'impianto realizzato rispetto alla vigente normativa tecnica di settore, in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urbanistica (lavori svolti e terminati in conformità al titolo abilitativo edilizio, conformità catastale, etc.),</li> <li>- prevenzione incendi,</li> <li>- sicurezza degli impianti (impianto elettrico, termico, idrico-sanitario e fognario, etc.),</li> <li>- antisismica,</li> <li>- igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro,</li> <li>- profili ambientali (emissioni in atmosfera, smaltimento di reflui e rifiuti, approvvigionamento acqua potabile, emissioni sonore e inquinamento acustico, etc.),</li> <li>- profili tecnico-fiscali (conformità dell'impianto alle norme in materia fiscale)</li> </ul> <p>e ad ogni altra norma in materia di messa in funzione degli impianti produttivi.</p> <p>Il certificato deve essere trasmesso all'autorità competente. È necessario, pertanto, fornire evidenza dell'avvenuta trasmissione e ricezione del certificato all'ente (timbro/protocollo di arrivo, cedolino di ricevuta della raccomandata o ricevuta di consegna della PEC).</p>
34.	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto di liquefazione pertinente	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto di produzione di biometano in esercizio con impianto di liquefazione pertinente.</b></p> <p>Documentazione propedeutica all'esercizio dell'impianto di liquefazione pertinente rilasciata dai Vigili del Fuoco al soggetto titolare/gestore dell'impianto di liquefazione.</p>
35.	Documentazione attestante i costi di realizzazione dell'impianto di liquefazione	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto di produzione di biometano in esercizio con impianto di liquefazione pertinente.</b></p>

	pertinente	<p>Relazione redatta da una società di revisione presente nell'elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, alla quale devono essere allegate tutte le fatture emesse a riscontro del costo totale di realizzazione dell'impianto di liquefazione del biometano "pertinente" (le fatture devono essere chiaramente riconducibili ai lavori di costruzione dell'impianto di liquefazione pertinente).</p> <p>Sono incluse le fatture intestate a nome di soggetti diversi dal Produttore.</p> <p>Sono incluse le fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti dal Produttore per attestare la sua quota di partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente.</p> <p>Caricare inoltre l'elenco in forma tabellare di tutte le fatture trasmesse, utilizzando il modello riportato in TABELLA IV del presente Allegato, in cui per ciascuna fattura sono indicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero progressivo (da 1 fino al numero identificativo del numero complessivo di fatture trasmesse),</li> <li>- ragione sociale e P.IVA dell'emittente la fattura,</li> <li>- data e N° identificativo della fattura,</li> <li>- ragione sociale e P.IVA del destinatario della fattura,</li> <li>- oggetto riportato in fattura,</li> <li>- importo imponibile riportato in fattura (in euro, arrotondato al secondo numero decimale),</li> <li>- IVA applicabile (%),</li> <li>- importo complessivo (in euro, arrotondato al secondo numero decimale),</li> <li>- importo imponibile imputabile all'intervento di realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente (in euro, arrotondato al secondo numero decimale),</li> <li>- data del pagamento.</li> </ul>
36.	Documentazione attestante la sostenibilità	<p>Documento richiesto esclusivamente nel caso di <b>impianto in esercizio</b>.</p> <p>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione di biometano</b>: Certificato di conformità dell'azienda (Produttore di biometano) al Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, in corso di validità.</p> <p>➤ Nel caso di <b>impianto di produzione biocarburanti avanzati</b></p>

		<p><b>diversi dal biometano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Certificato di conformità dell'azienda (Produttore di biocarburante avanzato) al Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, in corso di validità;</li> <li>– Certificato/i di sostenibilità del biocarburante avanzato prodotto presso l'impianto, con riferimento alle partite contrattualizzate con i Soggetti Obbligati, e da essi miscelate, documentate nel resto della documentazione allegata alla richiesta di qualifica (verbale di miscelazione e contratto di fornitura col Soggetto Obbligato);</li> <li>– Certificato/i di sostenibilità delle materie prime acquistate, con riferimento ai lotti contrattualizzati e documentati nel resto della documentazione allegata alla richiesta di qualifica (contratti di approvvigionamento delle materie prime).</li> </ul>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TABELLA III - Dettaglio della documentazione da allegare alle richieste di qualifica**

### 12.1.5 Modello di elenco delle fatture in forma tabellare

La TABELLA IV costituisce il modello da utilizzare per fornire l'elenco delle fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti nei casi di:

- percepimento di **altri incentivi pubblici** comunque denominati
- impianto di produzione di biometano per il quale si intende richiedere la maggiorazione, prevista dall'articolo 6, comma 11, del Decreto, per la realizzazione di un **impianto di distribuzione di gas naturale pertinente**,
- impianto di produzione di biometano per il quale si intende richiedere la maggiorazione, prevista dall'articolo 6, comma 12, del Decreto, per la realizzazione di un **impianto di liquefazione pertinente**.

Nel primo caso, nella colonna L della tabella è necessario indicare l'importo imponibile da imputare all'intervento di realizzazione dell'impianto di produzione per il quale si richiede la qualifica (sottraendo all'importo imponibile totale riportato in fattura eventuali importi non riferibili all'intervento di realizzazione dell'impianto).


Nel secondo e terzo caso, nella colonna L è necessario indicare l'importo imponibile da imputare all'intervento di realizzazione dell'impianto di distribuzione/liquefazione pertinente e sostenuto dal Produttore, che concorre quindi alla determinazione della sua quota di partecipazione finanziaria al costo totale dell'investimento.

Gli importi in euro (colonne I, K, L) devono essere arrotondati al secondo numero decimale.


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
n°	Ragione sociale dell'emittente la fattura	P.IVA dell'emittente la fattura	Data della fattura	Numero identificativo della fattura	Ragione sociale del destinatario della fattura	P.IVA del destinatario della fattura	Oggetto riportato in fattura	Importo imponibile riportato in fattura (€)	IVA applicabile (%)	Importo complessivo (€)	Importo imponibile da imputare all'intervento (€)	Data pagamento
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

TABELLA IV - Elenco fatture.

## 12.2 Schema temporale del processo di qualifica



### 12.3 Diagramma del processo di valutazione delle richieste di qualifica



## 12.4 Modalità di calcolo del potere calorifico inferiore medio mensile e della massa volumica media mensile autodichiarata dal Produttore

Il potere calorifico inferiore autodichiarato mensilmente dal Produttore va calcolato come:

$$PCI_n = \frac{\sum_{i=1}^N \overline{PCI}_i^{giornaliero} \cdot Q_i^{giornaliera}}{\sum_{i=1}^N Q_i^{giornaliera}}$$

dove:

- $PCI_n$  rappresenta il valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, autodichiarato dal Produttore su base mensile;
- $\overline{PCI}_i^{giornaliero}$  rappresenta il potere calorifico inferiore calcolato sulla base della composizione chimica media giornaliera del biometano immesso in rete, espresso in kWh/Sm<sup>3</sup>. Tale valore non è ponderato sulla base delle variazioni delle quantità immesse in rete che avvengono nell'arco dell'i-esimo giorno;
- $Q_i^{giornaliera}$  rappresenta la quantità di biometano immessa in rete nell' i-esimo giorno gas del mese n, espressa in Sm<sup>3</sup>;
- $N$  rappresenta il numero di giorni del generico mese n.

Per il calcolo della valore medio mensile ponderato della massa volumica va applicato un algoritmo analogo a quello precedentemente descritto per il  $PCI_n$ .

Il GSE si riserva la facoltà di aggiornare tale algoritmo di calcolo. Eventuali aggiornamenti verranno applicati solo per il periodo residuo di incentivazione (le modifiche non saranno retroattive).

Si precisa, infine, che tale algoritmo è valido nelle more dell'aggiornamento della normativa tecnica di settore sui sistemi di misura del gas (UNI/TS 11629:2016 "Sistemi di misurazione del gas - Sistemi di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di trasporto").

## 12.5 Contenuti e documenti per le autodichiarazioni dei Produttori di biometano

Si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati, i documenti e le informazioni da fornire, con cadenza mensile, nell'autodichiarazione al momento della richiesta dell'incentivo:

- se del caso, fatture che attestano l'immissione in consumo nei trasporti del biometano;
- se del caso, informazioni relative all'immissione in consumo nei trasporti tramite gli impianti di distribuzione del gas naturale;
- informazioni sulla sostenibilità quali ad esempio:
  - intensità emissioni gas serra (gCO<sub>2</sub>eq./MJ);
  - elenco materie prime con dettaglio:
    - delle quantità riportate nel certificato di sostenibilità;
    - del Paese di origine;
    - indicazione di eventuale coltura di Raccolto Secondario e/o di Coltura su terreni degradanti ripristinati.
  - codice certificato sostenibilità;
  - sistema di certificazione;
  - organismo di certificazione;
  - ulteriori informazioni riguardanti il certificato di sostenibilità;
- dichiarazione di rispondenza del biometano prodotto ai requisiti di qualità previsti dalla normativa tecnica;
- indicazione della percentuale di biogas utilizzata per la produzione di biometano (inviato alla sezione di *upgrading*) rispetto al biogas totale prodotto.

Su richiesta del GSE, inoltre, il Produttore è tenuto a presentare ulteriore documentazione quale ad esempio:

- eventuali documenti di trasporto (DDT) del biometano;
- certificati di sostenibilità;
- dati inerenti le misure e le analisi attestanti la rispondenza del biometano prodotto ai requisiti di qualità previsti dal rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016.

Infine, il Produttore di biometano avanzato deve indicare nella prima autodichiarazione dell'anno n, relativa all'ultimo mese dell'anno n-1, i costi di esercizio sostenuti per l'impianto di produzione di biometano, relativi all'anno precedente, che fanno riferimento esclusivamente alla produzione di biometano avanzato oggetto dell'incentivazione. In particolare, dovranno essere indicati:

- costi delle materie prime;
- costi energetici per il funzionamento dell'impianto (energia elettrica, energia termica, energia primaria del combustibile);
- costi del lavoro;
- altri costi operativi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, costi di assicurazione, costo di upgrading, etc.);
- costi di ammortamento dell'impianto di produzione.

## 12.6 Contenuti e documenti per le autodichiarazioni dei Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati, i documenti e le informazioni da fornire, con cadenza trimestrale, nell'autodichiarazione al momento della richiesta dell'incentivo:

- quantità di biocarburante avanzato prodotta, ceduta e consegnata a uno o più soggetti obbligati aderenti al meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto;
- soggetto obbligato che ha immesso in consumo la produzione;
- tipologia di biocarburante;
- informazioni sulla sostenibilità quali ad esempio:
  - intensità emissioni gas serra ( $\text{gCO}_2\text{eq./MJ}$ );
  - materie prime con dettaglio del Paese di origine;
  - codice certificato sostenibilità;
  - sistema di certificazione;
  - organismo di certificazione;
  - ulteriori informazioni riguardanti il certificato di sostenibilità.

Infine, il Produttore deve indicare nella prima autodichiarazione dell'anno  $n$ , relativa all'ultimo trimestre dell'anno  $n-1$ , i costi di esercizio sostenuti per l'impianto di produzione di biocarburanti avanzati, relativi all'anno precedente, che fanno riferimento esclusivamente alla produzione dei biocarburanti oggetto dell'incentivazione. In particolare, dovranno essere indicati:

- costi delle materie prime;
- costi energetici per il funzionamento dell'impianto (energia elettrica, energia termica, energia primaria del combustibile);
- costi del lavoro;
- altri costi operativi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, costi di assicurazione ...);
- costi di ammortamento dell'impianto di produzione.

Su richiesta del GSE, inoltre, il Produttore è tenuto a presentare ulteriore documentazione quale ad esempio i certificati di sostenibilità.